

BANCA D'ITALIA

# Quaderni di ricerca giuridica

della Consulenza legale

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Volume II

*Documenti*



Numero 32 - Marzo 1994

**BANCA D'ITALIA**

**Quaderni di ricerca giuridica**  
della Consulenza legale

**Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**

**Volume II**

***Documenti***

**Numero 32 - Marzo 1994**



## INDICE DEL VOLUME II

	Pag.
1. Direttiva 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 .....	7
2. Legge 19 febbraio 1992, n. 142 (artt. 1, 2 e 25) .....	23
3. Documenti relativi al recepimento della direttiva 89/646/CEE	
3.1 Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 .....	29
3.2 Relazione al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 .....	48
3.3 Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 25 settembre 1992 .....	82
3.4 Parere della Commissione Finanze della Camera del 18 novembre 1992 .....	99
3.5 Parere della Commissione speciale per le Politiche comunitarie della Camera del 19 novembre 1992 .....	105
3.6 Parere della Commissione Finanze e Tesoro del Senato del 25 novembre 1992 .....	109
3.7 Parere della Giunta per gli Affari delle Comunità europee del Senato del 18 novembre 1992 .....	117
4. Documenti relativi all'emanazione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia	
4.1 Relazione al Testo Unico .....	125
4.2 Schema di decreto legislativo relativo al Testo Unico, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1993 .....	206
4.3 Parere della Commissione Finanze della Camera del 5 agosto 1993 .....	271
4.4 Parere della Commissione speciale per le Politiche comunitarie della Camera del 5 agosto 1993 .....	283
4.5 Parere della Commissione Finanze e Tesoro del Senato del 4 agosto 1993 .....	287
4.6 Parere della Giunta per gli Affari delle Comunità europee del Senato del 29 luglio 1993 .....	301



**DIRETTIVA 89/646/CEE  
DEL 15 DICEMBRE 1989**



# CONSIGLIO

## SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1989

relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE

(89/646/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la presente direttiva deve costituire lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno decisa con l'atto unico europeo e programmata nel Libro bianco della Commissione, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi;

considerando che la presente direttiva si inserisce nel quadro dell'opera legislativa comunitaria già realizzata, in particolare con la direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio <sup>(4)</sup>, modificata, da ultimo, dalla direttiva 86/524/CEE <sup>(5)</sup>, la direttiva 83/350/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza bancaria su base consolidata degli enti creditizi <sup>(6)</sup>, la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consoli-

dati delle banche e degli altri istituti finanziari <sup>(7)</sup> e la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi <sup>(8)</sup>;

considerando che la Commissione ha adottato la raccomandazione 87/62/CEE <sup>(9)</sup> sui grandi fidi degli enti creditizi e la raccomandazione 87/63/CEE sull'instaurazione di sistemi di garanzia dei depositi <sup>(10)</sup>;

considerando che l'impostazione adottata consiste nella realizzazione dell'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro d'origine;

considerando che, in tale contesto, la presente direttiva non può trovare applicazione se non contemporaneamente alle armonizzazioni tecniche complementari realizzate mediante atti comunitari specifici in materia di fondi propri e di coefficiente di solvibilità;

considerando che, inoltre, l'armonizzazione delle condizioni di risanamento e liquidazione degli enti creditizi è attualmente in esame;

considerando che dovrà essere intrapresa anche l'armonizzazione degli strumenti necessari al controllo dei rischi di liquidità, di mercato, di tasso di interesse e di cambio cui vanno incontro gli enti creditizi;

considerando che i principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono

<sup>(1)</sup> GU n. C 84 del 31. 3. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 33 e decisione del 22 novembre 1989 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. C 318 del 17. 12. 1988, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

<sup>(5)</sup> GU n. L 309 del 4. 11. 1986, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 18.

<sup>(7)</sup> GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GU n. L 33 del 4. 2. 1987, pag. 10.

<sup>(10)</sup> GU n. L 33 del 4. 2. 1987, pag. 16.

che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il contenuto del programma delle attività, la localizzazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'ente creditizio ha optato per il sistema giuridico di detto Stato membro al fine di sottrarsi alle norme più rigide in vigore nello Stato membro nel cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle sue attività; che per l'applicazione della presente direttiva un ente creditizio si considera situato nello Stato membro in cui si trova la sede statutaria e che gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale sia situata nello Stato membro della sede statutaria;

considerando che lo Stato membro d'origine può emanare disposizioni più severe di quelle fissate agli articoli 4, 5, 11, 12 e 16 per quel che riguarda gli enti autorizzati dalle proprie autorità competenti;

considerando che la responsabilità in materia di vigilanza sulla solidità finanziaria, e in particolare sulla solvibilità, di un ente creditizio incombe ormai all'autorità dello Stato membro d'origine dell'ente in questione; che l'autorità dello Stato membro ospitante mantiene le sue responsabilità in materia di vigilanza sulla liquidità e di politica monetaria; che la vigilanza sul rischio di mercato deve formare oggetto di una stretta cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante;

considerando che l'armonizzazione di alcuni servizi finanziari e di alcuni servizi in materia di investimenti è perseguita, nei limiti del necessario, mediante atti comunitari specifici, aventi, in particolare, l'obiettivo di assicurare la protezione dei consumatori e degli investitori; che la Commissione ha proposto misure di armonizzazione del credito fondiario per permettere, tra l'altro, il reciproco riconoscimento delle tecniche finanziarie proprie di questo settore;

considerando che l'impostazione adottata consiste, grazie al riconoscimento reciproco, nel permettere agli enti creditizi autorizzati in uno Stato membro d'origine ad esercitare in tutta la Comunità tutte o parte delle attività previste nell'elenco allegato, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi;

considerando che l'esercizio delle attività non figuranti nell'elenco beneficia della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi secondo le disposizioni generali del trattato;

considerando che conviene nel contempo estendere il beneficio del riconoscimento reciproco alle attività figuranti nell'elenco allegato allorché sono esercitate da un ente finanziario filiazione di un ente creditizio, purché tale filiazione sia inclusa nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta l'impresa madre e soddisfi alcune rigorose condizioni;

considerando che lo Stato membro ospitante avrà la facoltà, per l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, di imporre l'osservanza delle disposi-

zioni specifiche del proprio sistema nazionale legislativo o regolamentare agli enti che non sono autorizzati come enti creditizi nello Stato membro d'origine o alle attività che non figurano nell'elenco, purché, da un lato, queste disposizioni siano compatibili con il diritto comunitario e motivate da ragioni di interesse generale e, dall'altro, detti enti o dette attività non siano sottoposti a regole equivalenti nel sistema legislativo o regolamentare dello Stato membro d'origine;

considerando che gli Stati membri devono vigilare affinché non vi sia alcun ostacolo a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco possano essere esercitate allo stesso modo che nello Stato membro d'origine, purché non siano incompatibili con le disposizioni legali di interesse generale in vigore nello Stato membro ospitante;

considerando che la soppressione dell'obbligo dell'autorizzazione per le succursali di enti creditizi comunitari al termine del processo di armonizzazione in corso comporta necessariamente la soppressione del fondo di dotazione e che l'articolo 6, paragrafo 2 costituisce un primo passo transitorio in questo senso, che tuttavia non concerne il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, conformemente a quanto stabilito dall'atto di adesione di questi Stati alla Comunità;

considerando che esiste una connessione necessaria tra l'obiettivo della presente direttiva e la liberalizzazione dei movimenti di capitale in corso di realizzazione mediante altri atti legislativi comunitari; che in ogni caso le misure di liberalizzazione dei servizi bancari devono essere coerenti con le misure di liberalizzazione dei movimenti di capitale; che nei casi in cui gli Stati membri possono far ricorso, a norma della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato <sup>(1)</sup>, a clausole di salvaguardia in tema di movimenti di capitale, essi possono sospendere la prestazione dei servizi bancari, nella misura necessaria a consentire l'applicazione di dette clausole di salvaguardia;

considerando che le procedure previste nella direttiva 77/780/CEE, in particolare in materia di autorizzazione di succursali di enti creditizi autorizzati in paesi terzi, continuano ad applicarsi nei loro confronti; che tali succursali non beneficiano della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 59, secondo comma del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite; che, comunque, le domande di autorizzazione di una filiazione o di acquisizione di una partecipazione da parte di un'impresa disciplinata dalla normativa in un paese terzo sono assoggettate ad una procedura mirante a garantire un regime di reciprocità agli enti creditizi della Comunità nei paesi terzi in questione;

considerando che le autorizzazioni di enti creditizi che saranno rilasciate dalle autorità nazionali competenti avranno portata comunitaria conformemente alle disposizioni della presente direttiva e non più soltanto nazionale e che decadranno le attuali clausole di reciprocità; che occorre dunque una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità su una base comunitaria; che tale procedura non

<sup>(1)</sup> GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 5.

ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità, ma poiché la Comunità si propone di conservare i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo, migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali in altri paesi terzi; che, pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi o, in ultima istanza, la possibilità di prendere misure consistenti nella sospensione di nuove richieste di autorizzazione o nella limitazione di nuove autorizzazioni;

considerando che il funzionamento armonioso del mercato interno bancario necessiterà, al di là delle norme giuridiche, di una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri; che per quel che riguarda l'esame dei problemi concernenti un singolo ente creditizio, il comitato di contatto creato tra le autorità di controllo delle banche e richiamato nell'ultimo considerando della direttiva 77/780/CEE del Consiglio rimane la sede più appropriata; che tale comitato costituisce un contesto adeguato per l'informazione reciproca di cui all'articolo 7 di detta direttiva;

considerando che in ogni caso tale procedura d'informazione reciproca non sostituisce la collaborazione bilaterale istituita dall'articolo 7 della direttiva 77/780/CEE; che l'autorità competente dello Stato membro ospitante, fatte salve le sue competenze di controllo, potrà continuare, sia di propria iniziativa in caso d'urgenza, sia su iniziativa dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, a verificare che l'attività di un ente creditizio sul proprio territorio sia conforme alle leggi, ai principi di una sana organizzazione amministrativa e contabile e di un controllo interno adeguato;

considerando che di tanto in tanto potranno essere necessarie, per tener conto dei nuovi sviluppi nel settore bancario, modifiche tecniche delle disposizioni della presente direttiva; che la Commissione, dopo aver consultato il comitato consultivo bancario effettuerà dette modifiche allorquando si renderanno necessarie, nell'esercizio dei poteri di esecuzione ad essa conferiti dalle disposizioni del trattato; che in questo caso il comitato opererà quale comitato di «regolamentazione», secondo le regole e la procedura fissate dall'articolo 2, procedura III, variante b) della decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## TITOLO I

### Definizioni e campo d'applicazione

#### Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- 1) ente creditizio: un ente creditizio ai sensi dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE;

<sup>(1)</sup> GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

- 2) autorizzazione: un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, secondo trattino della direttiva 77/780/CEE;
- 3) succursale: una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni dell'attività di ente creditizio; più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica;
- 4) fondi propri: i fondi propri ai sensi della direttiva 89/299/CEE;
- 5) autorità competenti: le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/350/CEE;
- 6) ente finanziario: un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 dell'elenco allegato;
- 7) Stato membro d'origine: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in conformità dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE;
- 8) Stato membro ospitante: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha una succursale o presta servizi;
- 9) controllo: il legame esistente tra un'impresa madre e un'affiliata previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE <sup>(2)</sup> o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
- 10) partecipazione qualificata: una partecipazione in un'impresa, diretta o indiretta, non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione.  
Ai fini dell'applicazione della presente definizione, negli articoli 5 e 11 e per gli altri livelli di partecipazione di cui all'articolo 11, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE <sup>(3)</sup>;
- 11) capitale iniziale: il capitale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2 della direttiva 89/299/CEE;
- 12) impresa madre: un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
- 13) filiazione: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni filiazione di un'im-

<sup>(2)</sup> GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 62.

presa figlia è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese;

- 14) coefficiente di solvibilità: l'indice di solvibilità degli enti creditizi calcolato conformemente alla direttiva 89/647/CEE <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 2

1. La presente direttiva è applicabile a tutti gli enti creditizi.

2. La presente direttiva non si applica agli enti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE.

3. Gli enti creditizi che, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 77/780/CEE, sono affiliati a un organismo centrale situato nello stesso Stato membro, possono essere esentati dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 10, e 12 della presente direttiva a condizione che, ferma restando l'applicazione delle sopracitate disposizioni nei confronti dell'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati sia assoggettato alle sopracitate disposizioni su base consolidata.

In caso d'esenzione, gli articoli 6 e da 18 a 21 si applicano all'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati.

#### Articolo 3

Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare, a titolo professionale, l'attività di raccolta di depositi, o altri fondi rimborsabili, dal pubblico. Il divieto non si applica né alla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da parte di uno Stato membro, di autorità regionali o locali di uno Stato membro o di organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti da una legislazione nazionale o comunitaria, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori e applicabili a questi casi.

### TITOLO II

#### Armonizzazione delle condizioni di autorizzazione

#### Articolo 4

1. Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione allorché il capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di ecu.

<sup>(1)</sup> Vedasi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Tuttavia le autorità competenti degli Stati membri hanno la facoltà di concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello richiesto dal paragrafo 1. In tal caso:

- a) il capitale iniziale non sarà inferiore ad 1 milione di ecu;
- b) gli Stati membri interessati devono notificare alla Commissione le ragioni per cui si avvalgono della facoltà prevista dal presente paragrafo;
- c) all'atto della sua pubblicazione nell'elenco di cui all'articolo 3 paragrafo 7 della direttiva 77/780/CEE, la denominazione dell'ente creditizio sarà seguita da un'annotazione indicante che esso non raggiunge il capitale minimo richiesto dal paragrafo 1;
- d) la Commissione, entro cinque anni a partire dalla data indicata all'articolo 24, paragrafo 1, presenta una relazione sull'applicazione del presente paragrafo negli Stati membri, all'esame del comitato consultivo bancario di cui all'articolo 11 della direttiva 77/780/CEE.

#### Articolo 5

Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione che permette ad un ente creditizio di accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'ammontare di questa partecipazione.

Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte della qualità di detti azionisti o soci.

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri ospitanti non possono più esigere l'autorizzazione prevista dall'articolo 4 della direttiva 77/780/CEE né il fondo di dotazione per le succursali di enti creditizi già autorizzati in altri Stati membri. Lo stabilimento e la vigilanza di tali succursali sono sottoposti alle disposizioni contenute negli articoli 13, 19 e 21.

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri ospitanti non possono esigere, come condizione di autorizzazione delle succursali di enti creditizi autorizzati in altri Stati membri, una dotazione iniziale il cui importo sia superiore al 50% del capitale iniziale fissato dalle normative nazionali per l'autorizzazione di un ente creditizio della medesima natura.

3. Gli enti creditizi riavranno la libera disponibilità dei fondi la cui assegnazione non può più essere imposta in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

### Articolo 7

Deve formare oggetto di una consultazione preventiva delle autorità competenti dell'altro Stato membro l'autorizzazione ad un ente creditizio che sia:

- filiazione di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro,
- o filiazione dell'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro,
- o controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro.

## TITOLO III

### Relazioni con i paesi terzi

#### Articolo 8

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione:

- a) di ogni autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto di un paese terzo. La Commissione ne informa il comitato consultivo bancario;
- b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un ente creditizio della Comunità, in modo che quest'ultimo diventi una sua filiazione. La Commissione ne informa il comitato consultivo bancario.

Quando viene concessa l'autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta dell'impresa madre o delle imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 77/780/CEE.

#### Articolo 9

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai propri enti creditizi nello stabilimento o nell'esercizio delle attività bancarie in un paese terzo.

2. La Commissione elabora, per la prima volta almeno sei mesi prima dell'applicazione della presente direttiva e quindi periodicamente, una relazione che esamini il trattamento riservato nei paesi terzi agli enti creditizi della Comunità, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, in materia di stabilimento

e esercizio delle attività bancarie, nonché di acquisizione di partecipazioni in enti creditizi di paesi terzi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, accompagnandole, eventualmente, con adeguate proposte.

3. Qualora, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un paese terzo non concede agli enti creditizi comunitari un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità agli enti creditizi di tale paese terzo, essa può presentare al Consiglio proposte per ottenere l'adeguato mandato per negoziare delle possibilità di concorrenza paragonabili per gli enti creditizi comunitari. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

4. Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che in un paese terzo gli enti creditizi comunitari non fruiscono del trattamento nazionale che offra le stesse possibilità di concorrenza che agli enti creditizi nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione.

Nei casi previsti al primo comma, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura prevista nell'articolo 22, paragrafo 2, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di domande di autorizzazione, già presentate al momento della decisione o future, e di acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette, disciplinate dalla legislazione del paese terzo in questione. La durata dei provvedimenti in questione non può superare i tre mesi.

Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere se le misure continuano ad essere applicabili.

Una tale limitazione o sospensione non può applicarsi alle creazioni di filiazioni da parte di enti creditizi o loro filiazioni debitamente autorizzate nella Comunità né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali enti o filiazioni ad un ente creditizio comunitario.

5. Allorché la Commissione abbia eseguito uno degli accertamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 gli Stati membri la informano a sua richiesta:

- a) di ogni domanda di autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;
- b) di ogni progetto di acquisizione di partecipazione che sia stato loro sottoposto ai sensi dell'articolo 11 da parte di siffatta impresa in un ente creditizio della Comunità, per cui questo diventerebbe una sua filiazione.

Quest'obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il paese terzo di cui al paragrafo 3 o 4 o quando cessino di essere applicate le misure di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

6. Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'esercizio delle attività degli enti creditizi.

#### TITOLO IV

##### Armonizzazione delle condizioni di esercizio dell'attività

###### Articolo 10

1. I fondi propri di un ente creditizio non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto in virtù dell'articolo 4 al momento dell'autorizzazione.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che gli enti creditizi che esistono già al momento dell'applicazione della presente direttiva e i cui fondi propri non raggiungono i livelli fissati all'articolo 4 per il capitale iniziale possano proseguire le loro attività. In questo caso i fondi propri non possono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto a decorrere dalla data di notifica della presente direttiva.

3. Se il controllo di un ente creditizio rientrando nella categoria di cui al paragrafo 2 è affidato ad una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, i fondi propri di tale ente devono almeno raggiungere il livello minimo fissato all'articolo 4 per il capitale iniziale.

4. Tuttavia in alcune circostanze specifiche e con il consenso delle autorità competenti, nel caso di una fusione tra due o più enti creditizi rientranti nella categoria di cui al paragrafo 2, i fondi propri dell'ente risultante dalla fusione non possono divenire inferiori al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non saranno raggiunti i livelli adeguati di cui all'articolo 4.

5. Tuttavia, qualora nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 i fondi propri dovessero diminuire, le autorità competenti possono, allorché le circostanze lo giustificano, concedere un termine limitato perché l'ente regolarizzi la propria situazione o cessi la sua attività.

###### Articolo 11

1. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indiret-

tamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare di tale partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute a informare le autorità competenti quando intendano modificare l'ammontare della propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'ente creditizio divenga una loro filiazione.

Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti dispongono di un termine massimo di 3 mesi dalla data della comunicazione prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, non sono soddisfatte della qualità delle persone di cui al primo comma. In assenza di opposizione le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del progetto di cui al comma precedente.

2. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 e un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro, o un'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro, o una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro e se, in virtù dell'acquisto, l'ente in cui l'acquirente intenda detenere una partecipazione diventa una filiazione o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisto dovrà formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 7.

3. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare della partecipazione prevista. Le persone fisiche o giuridiche devono parimenti informare le autorità competenti dell'intenzione di diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'ente creditizio cessi di essere una loro filiazione.

4. Gli enti creditizi comunicano alle autorità competenti, appena ne abbiano conoscenza, gli acquisti o le cessioni di partecipazioni nel loro capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui ai paragrafi 1 e 3.

Essi comunicano altresì almeno una volta all'anno l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano soprattutto dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero in base alle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

5. Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1 possa essere di

ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'ente, le autorità competenti adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono segnatamente consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.

Misure simili saranno prese nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino agli obblighi di informazione preventiva fissati al paragrafo 1. In caso di acquisizione della partecipazione nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono la sospensione dall'esercizio dei relativi diritti di voto, la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

#### Articolo 12

1. Agli enti creditizi è fatto divieto di detenere una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15 % dei fondi propri in un'impresa che non sia né un ente creditizio, né un ente finanziario, né un'impresa la cui attività è menzionata nell'articolo 43, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 86/635/CEE.

2. L'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse dagli enti creditizi, dagli enti finanziari o dalle imprese la cui attività è menzionata all'articolo 43, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 86/635/CEE non può essere superiore al 60 % dei fondi propri dell'ente creditizio.

3. Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare alle partecipazioni nelle compagnie di assicurazioni, ai sensi della direttiva 73/239/CEE <sup>(1)</sup>, modificata, da ultimo, dalla direttiva 88/357/CEE <sup>(2)</sup>, e della direttiva 79/267/CEE <sup>(3)</sup>, modificate, da ultimo, dall'atto di adesione del 1985, i limiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Le azioni o quote detenute in via temporanea, a causa di un'operazione di sostegno finanziario in vista del risanamento o del salvataggio di un'impresa o a causa della sottoscrizione di un'emissione di titoli durante la normale durata di tale sottoscrizione o in nome proprio ma per conto terzi, non sono comprese nelle partecipazioni qualificate ai fini del calcolo dei limiti fissati dai paragrafi 1 e 2. Le azioni o quote non aventi il carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2 della direttiva 86/635/CEE non sono incluse.

5. I limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 possono essere superati soltanto in presenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, in tal caso, le autorità competenti esigono che l'ente

<sup>(1)</sup> GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 4. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.

creditizio aumenti i fondi propri o adotti altre misure di effetto equivalente.

6. Il rispetto dei limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 è oggetto di vigilanza e di controllo su base consolidata conformemente alle disposizioni della direttiva 83/350/CEE.

7. Gli enti creditizi che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente direttiva superano i limiti fissati ai paragrafi 1 e 2 dispongono, a decorrere da detta data, di un periodo di dieci anni per conformarvisi.

8. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti non applichino i limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 se prevedono che le eccedenze di partecipazione qualificata rispetto a detti limiti debbano essere coperte al 100 % da fondi propri e che questi ultimi non rientrino nel calcolo del coefficiente di solvibilità. Se esistono eccedenze rispetto ai limiti fissati ai paragrafi 1 e 2, l'importo da coprire con fondi propri sarà la maggiore delle eccedenze.

#### Articolo 13

1. La vigilanza prudenziale sull'ente creditizio, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù dell'articolo 18, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza dell'autorità dello Stato membro ospitante.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esigono che ciascun ente creditizio sia dotato di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla vigilanza su base consolidata a norma della direttiva 83/350/CEE.

#### Articolo 14

1. L'ultima parte della seconda frase dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE è sostituita dal testo seguente: «nonché tutte le informazioni atte a facilitare il controllo di tali enti, in particolare in materia di liquidità, di solvibilità, di garanzia dei depositi, di limitazione dei grandi fidi, di organizzazione amministrativa e contabile e di controllo interno».

2. Lo Stato membro ospitante rimane incaricato, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro d'origine, della vigilanza sulla liquidità della succursale dell'ente creditizio fino a coordinamento ulteriore. Fatte salve le misure necessarie al rafforzamento del Sistema monetario europeo, esso resta altresì esclusivo responsabile

per le misure d'attuazione della sua politica monetaria. Tali misure non possono comportare un trattamento discriminatorio o restrittivo fondato sul fatto che l'ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.

3. Salvo ulteriore coordinamento delle misure dirette a controllare i rischi derivanti da posizioni aperte sui mercati e qualora detti rischi risultino da operazioni effettuate sui mercati finanziari di altri Stati membri, le autorità competenti di questi ultimi daranno la loro collaborazione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine affinché gli enti interessati prendano le misure per coprire i rischi in questione.

#### Articolo 15

1. Gli Stati membri ospitanti prevedono che, allorché un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro esercita la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, possano procedere esse stesse, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica sul posto delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono ugualmente fare ricorso, per l'ispezione delle succursali, a una delle altre procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 83/350/CEE.

3. Il presente articolo non inficia il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere ad ispezioni presso le succursali stabilite nel loro territorio per l'esercizio delle responsabilità derivanti dalla presente direttiva.

#### Articolo 16

Il testo dell'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE è sostituito dal testo seguente:

##### «Articolo 12

1. Gli Stati membri prescrivono per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché per i revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o globale cosicché non si possano individuare i singoli enti, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale.

Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

2. Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalle direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono stipulare accordi di cooperazione, che prevedano scambi d'informazioni, con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo.

4. L'autorità competente che, a norma dei paragrafi 1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle sue funzioni:

- per l'esame delle condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e per facilitare il controllo, su base individuale e su base consolidata, delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di vigilanza sulla liquidità, sulla solvibilità, sui grandi fidi, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno;
- per l'irrogazione di sanzioni;
- nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente;
- nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 13 o di disposizioni speciali previste dalle direttive adottate nel settore degli enti creditizi.

5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, qualora vi esista più di un'autorità competente, o, fra Stati membri, tra le autorità competenti:

- qualora ne esista più di una in uno stesso Stato membro;
- e le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altre istituzioni finanziarie e sulle compagnie di assicurazione, nonché le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari;
- e gli organi implicati nella liquidazione e nel fallimento degli enti creditizi e in altre procedure analoghe;
- e le persone incaricate del controllo legale dei conti dell'ente creditizio e degli altri enti finanziari,

affinché esse possano svolgere la loro funzione di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, dagli organismi e dalle persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio previsto al paragrafo 1.

6. Le disposizioni che precedono non ostano inoltre a che un'autorità competente trasmetta alle banche centrali

che non esercitano il controllo individuale sugli enti creditizi le informazioni che sono loro necessarie in qualità di autorità monetarie. Le informazioni ricevute a questo titolo sono coperte dal segreto professionale di cui al paragrafo 1.

7. Inoltre, nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni legislative, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

Ciò nondimeno gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute in base ai paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2 della direttiva 89/646/CEE <sup>(1)</sup>, non possano in nessun caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente paragrafo, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1.»

#### Articolo 17

Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni del diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano erogare sanzioni nei confronti degli enti creditizi, o dei dirigenti responsabili, che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di controllo o di esercizio dell'attività, o adottare a loro carico provvedimenti la cui applicazione è diretta a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.

#### TITOLO V

##### Disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi

#### Articolo 18

1. Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco allegato possano essere esercitate nel loro territorio secondo le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di tutti gli enti creditizi autorizzati e controllati dalle autorità competenti di un altro Stato membro, in conformità delle disposizioni della presente direttiva, sempre che tali attività siano coperte dall'autorizzazione.

2. Gli Stati membri prevedono anche che le attività figuranti nell'elenco allegato possano essere esercitate nel loro territorio, secondo le disposizioni degli articoli 19, 20 e

21, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto legale permetta l'esercizio di tali attività e che soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni:

- la o le imprese madri sono autorizzate come enti creditizi nello Stato membro dal cui diritto è disciplinata la filiazione;
- le attività in questione sono già effettivamente esercitate nel territorio dello Stato membro medesimo;
- la o le imprese madri detengono almeno il 90 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione;
- la o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione della filiazione e si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla filiazione, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro di origine;
- la filiazione è inclusa effettivamente, in particolare per le attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre, o ciascuna delle imprese madri, conformemente alla direttiva 83/350/CEE, segnatamente per il calcolo del coefficiente di solvibilità, per il controllo dei grandi fidi e per la limitazione delle partecipazioni prevista dall'articolo 12 della presente direttiva.

Queste condizioni devono essere verificate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine che rilasciano quindi all'affiliata un attestato che deve essere unito alle notifiche di cui agli articoli 19 e 20.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine assicurano la vigilanza sulla filiazione secondo le disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 1, degli articoli 11 e 13 e dell'articolo 14, paragrafo 1, degli articoli 15 e 17 della presente direttiva e dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono applicate alle filiazioni con i necessari adattamenti. In particolare, le parole «ente creditizio» devono leggersi «ente finanziario rispondente alle condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2», e la parola «autorizzazione» si legge «statuto legale».

L'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma si legge come segue:

«L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì l'ammontare dei fondi propri dell'ente finanziario filiazione e del coefficiente di solvibilità consolidato dell'ente creditizio che ne è l'impresa madre.»

Se l'ente finanziario che beneficia delle disposizioni del presente paragrafo non soddisfa più una delle condizioni

sopra riportate, lo Stato membro d'origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e l'attività svolta da detto ente nello Stato membro ospitante diviene soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

#### Articolo 19

1. Ogni ente creditizio che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine.

2. Gli Stati membri esigono che l'ente creditizio che intende stabilire una succursale in un altro Stato membro alleggi alla notifica prevista al paragrafo 1 le seguenti informazioni:

- a) lo Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;
- b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura dell'organizzazione della succursale;
- c) il recapito nello Stato membro ospitante ove possono essergli richiesti i documenti;
- d) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

3. A meno che l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria dell'ente creditizio, essa comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 entro tre mesi a decorrere dal ricevimento di tutte queste informazioni, all'autorità competente dello Stato membro ospitante e ne informa l'ente in questione.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì, l'ammontare dei fondi propri e del coefficiente di solvibilità dell'ente creditizio e, fino a ulteriore coordinamento, fornisce precisazioni su tutti i sistemi di garanzia dei depositi intesi ad assicurare la protezione dei depositanti della succursale.

Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'ente interessato entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni. Questo rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

4. Prima che la succursale dell'ente creditizio inizi ad operare, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 per predisporre la vigilanza sull'ente creditizio in conformità dell'articolo 21 e per indicare, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante.

5. La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dell'autorità

competente dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio da parte di detta autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.

6. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità delle lettere b), c) e d) del paragrafo 2, ovvero dei sistemi di garanzia dei depositi di cui al paragrafo 3, l'ente creditizio notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima di procedere al cambiamento affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine possa pronunciarsi ai sensi del paragrafo 3 e l'autorità competente dello Stato membro ospitante possa pronunciarsi su detta modifica ai sensi del paragrafo 4.

#### Articolo 20

1. Ciascun ente creditizio che voglia esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi, notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine quali delle attività comprese nell'elenco allegato intenda esercitare.

2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante la notifica prevista al paragrafo 1, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento di detta notifica.

#### Articolo 21

1. Gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini statistici, che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino alle loro autorità competenti una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio.

Per l'esercizio delle responsabilità derivanti dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3 gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.

2. Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, ove accertino che un ente che dispone di una succursale o che opera in regime di prestazione di servizi nel loro territorio non ottempera alle disposizioni legali adottate da detto Stato in applicazione delle disposizioni della presente direttiva che comportano la competenza delle autorità ospitanti, esigono che l'ente in questione ponga termine a tali irregolarità.

3. Se l'ente in questione non assume le iniziative del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché l'ente in questione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

4. Se l'ente persiste nell'infrazione alle disposizioni legali di cui al paragrafo 2 vigenti nello Stato membro ospitante, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o in quanto tali provvedimenti appaiono inadeguati ovvero mancano in questo Stato, lo Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può adottare opportuni provvedimenti per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire all'ente in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. Gli Stati membri vigilano affinché nel loro territorio sia possibile procedere alla notifica agli enti creditizi dei documenti necessari per l'adozione di tali provvedimenti.

5. Le disposizioni precedenti lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri ospitanti di prendere le opportune misure per prevenire o reprimere le irregolarità commesse nel loro territorio, che sono contrarie alle disposizioni legali da esso adottate per motivi di interesse generale. Ciò comporta la possibilità di impedire all'ente in questione di avviare nuove operazioni nel loro territorio.

6. Qualsiasi provvedimento adottato in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 e che comporti sanzioni e restrizioni per l'esercizio della prestazione di servizi deve essere debitamente motivato e comunicato all'ente interessato. Ciascuno di tali provvedimenti è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stato preso.

7. Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 2, 3 e 4, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati devono essere informati dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca dette misure.

8. Gli Stati membri ospitanti possono prendere le misure adeguate per prevenire o reprimere le irregolarità nel loro territorio esercitando le competenze ad essi attribuite in virtù della presente direttiva. Ciò comporta la possibilità di impedire a un ente di avviare nuove operazioni nel loro territorio.

9. In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne sono informate e adottano gli opportuni provvedimenti per impedire all'ente in questione di avviare nuove operazioni nel territorio di questo Stato membro e per salvaguardare gli interessi dei depositanti. Ogni due anni la Commissione presenta un rapporto su tali casi al Comitato consultivo istituito dall'articolo 11 della direttiva 77/780/CEE.

10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai

sensi dell'articolo 19, o per i quali sono stati adottati dei provvedimenti in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo. Ogni due anni, la Commissione presenta un rapporto su tali casi al Comitato consultivo istituito dall'articolo 11 della direttiva 77/780/CEE.

11. Il presente articolo non osta a che gli enti creditizi con sede in un altro Stato membro facciano pubblicità ai servizi da essi offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino eventuali norme che regolino la forma e il contenuto di tale pubblicità per motivi di interesse generale.

## TITOLO VI

### Disposizioni finali

#### Articolo 22

1. Sono adottati secondo la procedura prevista al paragrafo 2 gli adattamenti tecnici da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda:

- l'ampliamento del contenuto dell'elenco menzionato all'articolo 18 e figurante in allegato o l'adattamento della terminologia dell'elenco per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- la modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'articolo 4 per tener conto degli andamenti economici e monetari;
- le materie nelle quali le autorità competenti devono scambiarsi le informazioni, citate all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE;
- il chiarimento delle definizioni, allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità;
- il chiarimento delle definizioni al fine di tener conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;
- l'adeguamento della terminologia e la formulazione delle definizioni su quelle degli atti ulteriori concernenti gli enti creditizi e le materie connesse.

2. La Commissione è assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il Presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

#### *Articolo 23*

1. Per le succursali che hanno iniziato l'attività, secondo le disposizioni dello Stato membro ospitante, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni applicative della presente direttiva, si presume che esse siano già state oggetto della procedura di cui all'articolo 19, paragrafi da 1 a 5. Ad esse si applicano, a decorrere dalla predetta entrata in vigore, le disposizioni degli articoli 15 e 18, dell'articolo 19, paragrafo 6 e dell'articolo 21. Esse beneficiano delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. L'articolo 20 non inficia i diritti acquisiti dagli enti creditizi che operano mediante prestazione di servizi anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni d'applicazione della presente direttiva.

#### *Articolo 24*

1. Subordinatamente alle disposizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la più lontana delle due date previste per l'adozione delle misure necessarie per conformarsi alle direttive 89/299/CEE e 89/647/CEE e al più tardi il 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 anteriormente al 1° gennaio 1990.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 25*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1989.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
P. BÉRÉGOVOY

## ALLEGATO

### ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE BENEFICIANO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili
2. Operazioni di prestito <sup>(1)</sup>
3. Leasing finanziario
4. Servizi di pagamento
5. Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheques, lettere di credito)
6. Rilascio di garanzie e di impegni di firma
7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
  - a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)
  - b) cambi
  - c) strumenti finanziari a termine e opzioni
  - d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse
  - e) valori mobiliari
8. Partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi
9. Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché di consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese
10. Servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»
11. Gestione o consulenza nella gestione di patrimoni
12. Custodia e amministrazione di valori mobiliari
13. Servizi di informazione commerciale
14. Locazione di cassette di sicurezza.

---

<sup>(1)</sup> Comprende in particolare:

- credito al consumo
- credito con garanzia ipotecaria
- factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo
- credito commerciale (compreso il «forfaiting»)



**LEGGE 19 FEBBRAIO 1992, N. 142**  
**(LEGGE COMUNITARIA PER IL 1992)**



**LEGGE 19 FEBBRAIO 1992, N. 142.**  
**DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI**  
**DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE**  
**(LEGGE COMUNITARIA PER IL 1991).**  
(pubblicata in suppl. ord. n. 36 alla G. U. n. 42 del 20 febbraio 1992)

**TITOLO I**

*Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari*

**Articolo 1**

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunità europee comprese nell'elenco di cui all'allegato A alla presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

**Articolo 2**

*(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)*

1. Salvi gli specifici criteri e principi direttivi decretati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
  - a) le amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
  - b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
  - d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire cento milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire cento milioni. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo grave; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a danno l'interesse protetto;

- e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
- f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

OMISSIS

*Sezione II*

**Risparmio**

**Articolo 25**

*(Accesso all'attività degli enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE deve avvenire in conformità dei seguenti principi:

- a) l'attività di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito è riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle società di capitali nonché le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;
- b) gli enti creditizi restano soggetti per le attività esercitate in Italia alla vigilanza dell'Autorità dello Stato membro della Comunità economica europea che ha dato l'autorizzazione, purché ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;
- c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attività siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi;
- d) gli enti possono procedere alla pubblicità relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attività dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale concernente l'attività creditizia e finanziaria;
- e) dovrà essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia.

2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1.

3. In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse.

OMISSIS

**DOCUMENTI RELATIVI AL RECEPIMENTO  
DELLA DIRETTIVA 89/646/CEE**



**DECRETO LEGISLATIVO 14 DICEMBRE 1992, N. 481.**  
**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/646/CEE, RELATIVA AL COORDINAMENTO**  
**DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE**  
**RIGUARDANTI L'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI E IL SUO**  
**ESERCIZIO E RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 77/780/CEE.**  
**(pubblicato in suppl. ord. n. 131 alla G.U. n. 296 del 17 dicembre 1992)**

**Capo I**

*Disposizioni generali*

**Articolo 1**

*(Definizioni)*

1. Nel presente decreto l'espressione:

- a) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
- b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
- c) "Stato comunitario" indica lo Stato membro delle Comunità Europee;
- d) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro delle Comunità Europee;
- e) "legge bancaria" indica il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

2. Nel presente decreto si intendono per:

- a) "ente creditizio nazionale": l'ente creditizio avente sede legale in Italia;
- b) "ente creditizio comunitario": l'ente creditizio avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
- c) "ente creditizio extracomunitario": l'ente creditizio avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
- d) "enti creditizi autorizzati in Italia": gli enti creditizi nazionali e le succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari;
- e) "succursale": una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'ente creditizio;
- f) "attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento": le attività di
  - 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione
  - 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting")
  - 3) leasing finanziario
  - 4) servizi di pagamento
  - 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito)
  - 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma
  - 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in
    - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)
    - cambi
    - strumenti finanziari a termine e opzioni
    - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse
    - valori mobiliari
  - 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi

- 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese
  - 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking"
  - 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni
  - 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari
  - 13) servizi di informazione commerciale
  - 14) locazione di cassette di sicurezza
  - 15) tutte le altre attività che ampliano l'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie;
- g) "gruppo creditizio": il gruppo previsto dal titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
- h) "società finanziaria capogruppo": la società prevista dall'articolo 25 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

## Articolo 2

*(Attività bancaria)*

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle imprese autorizzate, denominate enti creditizi.

## Articolo 3

*(Raccolta del risparmio)*

1. Ai fini del presente decreto è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dagli enti creditizi.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:
  - a) presso propri soci e propri dipendenti;
  - b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e controllate da una stessa controllante;
  - c) tramite enti creditizi ed enti, sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, che svolgono attività assicurativa o finanziaria.
4. Il divieto del comma 2 non si applica:
  - a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
  - b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
  - c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni;
  - d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata nei limiti stabiliti dal CICR, avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela del-

la riserva dell'attività bancaria stabilita dall'articolo 2. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata. Sono in ogni caso precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento;

- e) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta ad essi specificamente consentita da disposizioni di legge.

#### **Articolo 4**

*(Obbligazioni emesse dagli enti creditizi)*

1. Gli enti creditizi possono emettere obbligazioni, quando lo statuto lo prevede.
2. L'emissione è deliberata dal consiglio di amministrazione. Non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, comma 1 n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile, né l'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281.
3. Resta ferma la disciplina prevista dal codice civile per le obbligazioni convertibili.
4. Le obbligazioni possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia.
5. L'emissione delle obbligazioni è disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.

#### **Articolo 5**

*(Altre attività degli enti creditizi)*

1. Gli enti creditizi, oltre all'attività bancaria, possono esercitare, quando lo statuto lo consente, una o più delle altre attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento.
2. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, per i fondi comuni di investimento mobiliare, dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare e dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, per le società di investimento a capitale variabile.

#### **Articolo 6**

*(Finanziamenti regolati da leggi speciali)*

1. Gli enti creditizi possono esercitare, quando lo statuto lo consente, le attività di finanziamento disciplinate da leggi riguardanti determinati settori, categorie di istituti o singoli istituti di credito.
2. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi indicate al comma 1, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.
3. Gli enti creditizi nazionali ed esteri possono erogare finanziamenti agevolati purché questi siano previsti da leggi, siano regolati da convenzione con l'amministrazione che dispone l'agevolazione e rientrino tra le attività che gli enti possono svolgere in via ordinaria.

#### **Articolo 7**

*(Attività di vigilanza della Banca d'Italia)*

1. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.

2. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni.

3. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

4. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti dal presente decreto è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

5. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria degli enti creditizi, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

6. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione di cui al comma 5.

## **Articolo 8**

*(Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)*

1. Tutte le notizie, le informazioni o i dati in possesso della Banca d'Italia riguardanti gli enti creditizi, i gruppi creditizi nonché ogni altra società sottoposta alla vigilanza della stessa sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente nonché quelli previsti dall'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/780/CEE, come modificato dall'articolo 16 della direttiva 89/646/CEE.

2. I dipendenti della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità dei rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorità competenti negli altri Stati comunitari al controllo degli enti creditizi, finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti al controllo degli enti finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.

6. Restano comunque fermi l'articolo 18, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, l'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 9, comma 9, primo periodo, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e l'articolo 34 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49.

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizioni di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con le autorità degli Stati extracomunitari competenti al controllo degli enti creditizi, finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari.

8. Le facoltà attribuite alla Banca d'Italia dai commi 5 e 7 sono esercitabili, per le proprie competenze, dalla CONSOB e dalle altre autorità italiane competenti.

## Capo II

### *Costituzione e succursali degli enti creditizi*

#### *Sezione I*

#### **Articolo 9**

*(Autorizzazione all'attività bancaria)*

1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrono le seguenti condizioni:
  - a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
  - b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie;
  - c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
  - d) ai fini di una gestione sana e prudente, i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 11 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dagli articoli 27 e 28 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come modificati dagli articoli 16 e 17 del presente decreto;
  - e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di esperienza e di onorabilità di cui all'articolo 10.
2. Con istruzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Banca d'Italia determina le procedure per l'autorizzazione all'attività bancaria e i termini per adottare i provvedimenti.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di un ente creditizio extracomunitario è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentito il CICR. L'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.
5. Gli enti creditizi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti nell'albo previsto dall'articolo 29 della legge bancaria restano autorizzati all'attività bancaria.

#### **Articolo 10**

*(Requisiti di esperienza e di onorabilità degli esponenti aziendali)*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti creditizi devono possedere i requisiti di esperienza e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o, in caso di difetto sopravvenuto, entro trenta giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.
3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le stesse modalità di cui al comma 2.

## **Articolo 11**

*(Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli enti creditizi)*

1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli enti creditizi.

2. Con lo stesso regolamento il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

3. In assenza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

## **Articolo 12**

*(Albo degli enti creditizi)*

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli enti creditizi autorizzati in Italia e le succursali degli enti creditizi comunitari stabilite nel territorio della Repubblica.

## **Articolo 13**

*(Succursali di enti creditizi)*

1. Gli enti creditizi nazionali possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale degli enti. Gli enti creditizi si attengono alle procedure indicate nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

2. Gli enti creditizi nazionali possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Gli enti creditizi comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e all'ente creditizio le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.

4. Gli enti creditizi extracomunitari già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di enti creditizi nazionali.

## **Articolo 14**

*(Libera prestazione di servizi)*

1. Gli enti creditizi nazionali possono esercitare le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. L'esercizio delle attività non ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento è soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. Gli enti creditizi nazionali possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Gli enti creditizi comunitari possono esercitare le attività previste al comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza. L'esercizio delle attività non ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento è soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia.

4. Gli enti creditizi extracomunitari possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata d'intesa con la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare.

5. Le autorizzazioni indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 sono rilasciate dalla Banca d'Italia sulla base dei criteri generali stabiliti dal CICR.

6. Alle attività previste dai commi 3 e 4 si applicano le norme sulla trasparenza e sul riciclaggio e ogni altra norma avente carattere inderogabile.

7. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di enti creditizi nazionali.

## **Articolo 15**

*(Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento)*

1. Le disposizioni dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 14, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie nazionali, sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, che siano controllate da uno o più enti creditizi nazionali, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento.

2. Le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, e dell'articolo 14, comma 3, si applicano, in armonia con le disposizioni comunitarie, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario che siano controllate da uno o più enti creditizi aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

## *Sezione II*

## **Articolo 16**

*(Partecipazioni al capitale di enti creditizi)*

1. L'articolo 27 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

“Art. 27 (*Partecipazioni al capitale di enti creditizi*). – 1. L'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di enti creditizi, da chiunque effettuata, anche per il tramite di società controllate,

di società fiduciarie o per interposta persona, è preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni al capitale di un ente creditizio superiori al suddetto limite o che comportano il controllo dell'ente stesso.

2. Ai fini del presente titolo il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 2359, comma 1, del codice civile, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società e anche se la partecipazione è posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo si considera esistente, salvo prova contraria, in capo al soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonché nelle ipotesi di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto in un ente creditizio ovvero in una società che lo controlla deve essere comunicato dai partecipanti alla Banca d'Italia entro 5 giorni dalla stipulazione.

3. Sono soggette ad autorizzazione le successive variazioni delle partecipazioni che comportano, da sole o unitamente a variazioni precedenti, un aumento della partecipazione in misura superiore alla percentuale del capitale dell'ente creditizio stabilita in via generale dal CICR oppure che, indipendentemente da tale limite, comportano il controllo dell'ente creditizio.

4. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività di impresa in settori non creditizi o finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote che comportano, unitamente a quelle già possedute, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale di un ente creditizio o comunque l'assunzione del controllo su di esso. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti dal CICR.

5. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 4, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori dell'ente creditizio, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente dell'ente stesso.

6. Quando il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio, la Banca d'Italia, in conformità dei criteri fissati dal CICR, determina i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione.

7. Se alle operazioni indicate al comma 1 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.”.

## **Articolo 17**

*(Autorizzazioni)*

1. L'articolo 28 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

“Art. 28 *(Autorizzazioni)*. – 1. La Banca d'Italia, in conformità delle direttive del CICR, rilascia l'autorizzazione ove ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in conformità dei predetti criteri.

2. La Banca d'Italia stabilisce termini e procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione.

3. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni della Banca d'Italia sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”.

## Articolo 18

*(Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali)*

1. L'articolo 29 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

“Art. 29 *(Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali)*. – 1. In assenza dell'autorizzazione dell'articolo 27, il diritto di voto inerente alle azioni o quote non può essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato dal comma 4 dell'articolo 27, che eccedono il 15 per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o delle quote.

3. L'omissione delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni previste dall'articolo 27, la falsità del loro contenuto, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.”

## Articolo 19

*(Comunicazioni)*

1. L'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, modificato dall'articolo 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, è sostituito dal seguente:

“Art. 9 – 1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa, in misura superiore alla percentuale stabilita in via generale dalla Banca d'Italia, in enti creditizi o in società per azioni che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma ne dà comunicazione ai medesimi enti e società e alla Banca d'Italia. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate quando superano la misura stabilita in via generale dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio. Le istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può chiedere informazioni ai soggetti che comunque partecipano all'operazione.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

5. È salva l'applicazione degli articoli 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.”

### **Capo III**

#### ***Vigilanza prudenziale***

##### **Articolo 20**

*(Poteri di vigilanza informativa)*

1. Gli enti creditizi inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono a i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

##### **Articolo 21**

*(Modificazioni statutarie)*

1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti degli enti creditizi non contrastino con una sana e prudente gestione degli enti stessi.

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto al comma 1.

##### **Articolo 22**

*(Poteri di vigilanza regolamentare)*

1. La Banca d'Italia, in conformità delle direttive del CICR, impartisce agli enti creditizi istruzioni di carattere generale aventi ad oggetto:

- a) l'adeguatezza patrimoniale;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) le partecipazioni detenibili;
- d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

2. La Banca d'Italia può:

- a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli enti creditizi per esaminare la situazione degli enti;
- b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli enti creditizi, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli enti creditizi quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera precedente;
- d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli enti creditizi per le materie indicate al comma 1.

3. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina in materia, restano fermi, nei confronti di tutti gli enti creditizi, i poteri che gli articoli 32, 33 e 35 della legge bancaria attribuiscono alle autorità creditizie per finalità di politica monetaria.

##### **Articolo 23**

*(Poteri di vigilanza ispettiva)*

1. La Banca d'Italia effettua ispezioni presso gli enti creditizi e richiede ad essi l'esibizione degli atti e dei documenti che ritenga necessari a tale scopo.

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di enti creditizi nazionali stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali, stabilite nel territorio della Repubblica, di enti creditizi dalle stesse autorizzati. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di enti creditizi insediate nei rispettivi territori.

5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

#### **Articolo 24**

*(Controlli sulle succursali in Italia di enti creditizi comunitari)*

1. In armonia con le disposizioni comunitarie, la Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di enti creditizi comunitari nel territorio della Repubblica, secondo i criteri determinati dal CICR.

### **Capo IV**

#### ***Concentrazioni e scissioni***

#### **Articolo 25**

*(Fusioni e scissioni)*

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, la Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte enti creditizi, quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione.

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione se non consti l'autorizzazione indicata al comma 1.

3. Il termine previsto dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

#### **Articolo 26**

*(Cessione di rapporti giuridici)*

1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione agli enti creditizi di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

2. L'ente creditizio cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.

4. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

5. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

## Capo V

### *Amministrazione straordinaria e altri provvedimenti straordinari*

#### Articolo 27

*(Modificazioni alla disciplina dell'amministrazione straordinaria)*

1. L'espressione "sentito il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio" dell'articolo 57, primo comma, della legge bancaria è soppressa. L'espressione "organi amministrativi di aziende di credito" dell'articolo 57, primo comma, è sostituita dalla seguente: "organi con funzioni di amministrazione e di controllo degli enti creditizi nazionali". Dopo il primo comma dell'articolo 57 è aggiunto il seguente comma: "La proposta della Banca d'Italia e il provvedimento del Ministro del tesoro sono comunicati agli interessati all'atto dell'insediamento degli organi straordinari". Nel secondo comma dell'articolo 57 dopo la parola "pubblicato" sono inserite le seguenti: "per estratto".

2. Dopo il settimo comma dell'articolo 58 è inserito il seguente comma:

"Anche oltre il termine semestrale di cui al settimo comma, la Banca d'Italia può disporre brevi proroghe tecniche, comunque non superiori a due mesi, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla Banca d'Italia."

3. L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Per effetto del provvedimento previsto dall'articolo 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci e dei partecipanti, nonché di ogni altro organo dell'ente creditizio, salvo quanto disposto dall'articolo 57, primo comma.

I commissari, qualora lo ritengano necessario, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi sospesi, stabilendo in via esclusiva l'ordine del giorno.

Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo."

4. Il primo comma dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

"I commissari straordinari prendono in consegna l'ente creditizio dagli organi amministrativi disciolti, previo sommario processo verbale corredato da una situazione contabile."

5. Dopo il primo comma dell'articolo 61 sono inseriti i seguenti:

"I commissari provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti, in conformità delle direttive della Banca d'Italia.

Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito, in sostituzione del bilancio, di una situazione patrimoniale e di un conto economico, corredati da una relazione propria e da una del comitato di sorveglianza. è comunque esclusa ogni distribuzione di utili." Al quarto comma dell'articolo 61 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "è fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, ad uno dei commissari."

6. Al terzo comma dell'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta."

## **Articolo 28**

*(Amministrazione straordinaria di succursali di enti creditizi extracomunitari)*

1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali, stabilite nel territorio della Repubblica, di enti creditizi extracomunitari, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi amministrativi e di controllo dell'ente creditizio di appartenenza.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 57 a 66 della legge bancaria.

## **Articolo 29**

*(Provvedimenti straordinari riguardanti enti creditizi autorizzati in Italia)*

1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali nei confronti di enti creditizi autorizzati in Italia, per violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie, per irregolarità di gestione, ovvero, nel caso di succursali di enti creditizi extracomunitari, anche per insufficienza di fondi.

## **Articolo 30**

*(Provvedimenti straordinari riguardanti enti creditizi comunitari)*

1. In caso di violazione da parte di enti creditizi comunitari delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare che l'ente ponga termine a tali irregolarità e, se del caso, ne dà comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'ente creditizio per i necessari provvedimenti.

2. Ove manchino o risultino inefficaci i provvedimenti indicati al comma 1 ovvero nel caso in cui le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali o nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale. La Banca d'Italia può inoltre promuovere la liquidazione coatta amministrativa della succursale nel caso in cui all'ente creditizio sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia.

## **Capo VI**

### ***Sanzioni***

## **Articolo 31**

*(Attività abusive)*

1. Chiunque svolge l'attività bancaria senza averne ottenuto l'autorizzazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

2. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

## **Articolo 32**

*(Denominazioni abusive)*

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "cassa di credito cooperativo", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dagli enti creditizi.

2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui le parole e le locuzioni indicate al comma 1 possono essere utilizzate da soggetti diversi dagli enti creditizi, sempreché tali soggetti siano sottoposti a controlli amministrativi ovvero ricorrano circostanze di fatto tali da escludere che il pubblico possa essere tratto in inganno sull'attività svolta.

3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

## **Articolo 33**

*(Sanzioni applicabili ad amministratori,  
componenti di organi di controllo e dipendenti)*

1. Per l'inosservanza delle norme degli articoli 10, commi 2 e 3, 20, 22, 23, 24, 42, commi 4 e 5, 49, comma 4, del presente decreto o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nonché dei dipendenti.

2. La medesima sanzione si applica ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione dell'articolo 37, terzo comma, della legge bancaria, delle norme e delle disposizioni indicate al comma 1 o per non aver vigilato affinché fossero osservate da altri.

3. Gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Ovunque siano richiamati gli articoli 87 e 88 della legge bancaria si intende richiamato il presente articolo.

## **Articolo 34**

*(Procedura sanzionatoria)*

1. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro 30 giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. Il decreto è pubblicato, per estratto, sul "Bollettino" previsto dall'articolo 105 della legge bancaria.

3. Contro il decreto del Ministro del tesoro è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato alla Banca d'Italia nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la cancelleria della Corte di appello entro 30 giorni dalla notifica. La Banca d'Italia trasmette alla Corte di appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni.

4. La Corte di appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti nonché consentire l'audizione, anche personale, delle parti.

5. Il giudizio della Corte di appello è dato in camera di consiglio, sentito il Pubblico ministero, con decreto motivato.

6. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, alla Banca d'Italia per la pubblicazione per estratto nel "Bollettino" indicato al comma 2.

7. Ovunque sia richiamato l'articolo 90 della legge bancaria si intende richiamato il presente articolo.

### **Articolo 35**

*(Reati societari)*

1. Le disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi, anche se non costituiti in forma societaria.

### **Articolo 36**

*(Obbligazioni degli esponenti aziendali)*

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'ente che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.

2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una società del gruppo creditizio per le obbligazioni e per gli atti indicati al comma 1, posti in essere con la società medesima o altra società o un ente creditizio del gruppo. In tali casi, l'obbligazione o l'atto sono deliberati con le modalità previste dal comma 1 dagli organi della società contraente e con l'assenso della capogruppo.

3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita a norma dell'articolo 2624, comma 1, del codice civile.

### **Articolo 37**

*(Mendacio bancario e falso interno)*

1. È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni, salvo l'applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a enti creditizi notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione nonché i dipendenti di enti creditizi che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.

### **Articolo 38**

*(Aggiotaggio bancario)*

1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti enti creditizi, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'articolo 501 del codice penale.

### **Articolo 39**

*(Tutela dell'attività di vigilanza)*

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi o in società finanziarie capogruppo ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche degli enti e delle società medesimi o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dei casi indicati al comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi, società finanziarie capogruppo o altre società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

## **Capo VII**

### ***Disposizioni riguardanti specifiche categorie di enti creditizi***

### **Articolo 40**

*(Enti creditizi costituiti in forma di società cooperativa)*

1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato agli enti creditizi previsti dai successivi articoli 41 e 42.

### **Articolo 41**

*(Banche popolari)*

1. Le Banche popolari sono enti creditizi costituiti in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. Le Banche popolari possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, a deliberare trasformazioni in società per azioni ovvero fusioni da cui risultino società per azioni; le relative deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dai rispettivi statuti per le modificazioni statutarie. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

### **Articolo 42**

*(Casse di credito cooperativo)*

1. Le Casse di credito cooperativo sono enti creditizi costituiti in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. La denominazione delle Casse contiene l'espressione "Cassa di credito cooperativo", anche in aggiunta alla denominazione precedentemente assunta ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni.

3. Il numero minimo dei soci delle Casse di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento.

4. Per essere soci di una Cassa è necessario risiedere, avere sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della cassa stessa.

5. Le Casse esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci.

6. Gli statuti delle Casse contengono le norme relative alle operazioni attive, alla raccolta del risparmio e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

7. Le Casse possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia, esclusivamente nell'interesse dei creditori e ove sussistano ragioni di stabilità, a deliberare fusioni con enti creditizi di diversa natura da cui risultino Banche popolari o società per azioni; le relative deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dai rispettivi statuti per le modificazioni statutarie.

8. Le Casse rurali, le Casse artigiane e le Casse rurali e artigiane si uniformano a quanto previsto dal presente articolo entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le relative deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dai rispettivi statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

9. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dal seguente: "3. Alle Casse rurali, alle Casse artigiane, alle Casse rurali e artigiane e alle Casse di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1, 2 e 4, della presente legge."

## **Capo VIII**

### ***Disposizioni varie***

#### **Articolo 43**

##### ***(Enti conferenti)***

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è sostituito dal seguente: "2. A tali enti, che hanno piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è aggiunto il seguente: "3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'articolo 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è aggiunto il seguente: "3. Per le finalità indicate al comma precedente, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti Commissioni parlamentari, può impartire agli enti conferenti direttive, generali o relative a singoli enti, per il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o di diritti di opzione sulle medesime che comporti la perdita della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie indicate al comma 1, fissandone condizioni e modalità. In tal caso, il trasferimento è soggetto al controllo della Banca d'Italia che ne verifica la conformità alle direttive del Ministro del tesoro nonché il rispetto delle condizioni dettate dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dall'articolo 13, commi 1, 2 e 3 del presente decreto."

#### **Articolo 44**

*(Monti di credito su pegno di seconda categoria,  
Casse comunali di credito agrario, Agenzie di prestito su pegno)*

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i Monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico e le Casse comunali di credito agrario devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia ovvero all'estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine, i Monti e le Casse che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.

2. Le Agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'articolo 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte al capo II del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Per le Agenzie di prestito su pegno i termini previsti dall'articolo 6 del citato decreto-legge n. 143 del 1991 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **Articolo 45**

*(Attuazione delle norme comunitarie)*

1. Nei limiti dei poteri loro attribuiti dall'ordinamento, il Ministro del tesoro, il CICR e la Banca d'Italia recepiscono le modificazioni apportate alla direttiva 89/646/CEE ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva.

#### **Articolo 46**

*(Regioni a statuto speciale)*

1. Le regioni a statuto speciale alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 89/646/CEE, provvedono a emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme di recepimento della direttiva stessa.

2. Ferme restando le competenze attribuite agli organi regionali, le norme regionali di recepimento riservano alla Banca d'Italia, che esprime un parere vincolante, le valutazioni rilevanti ai fini di vigilanza previste dagli articoli 9, comma 1, 21, comma 1, e 25, comma 1.

3. Le norme dettate dagli articoli 6, comma 3, 10, 13 e 14 sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate. Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'articolo 10.

#### **Articolo 47**

*(Pubblicazione dei provvedimenti di carattere generale)*

1. I provvedimenti aventi carattere generale, emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto, sono pubblicati nel "Bollettino" previsto dall'articolo 105 della legge bancaria nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

#### **Articolo 48**

*(Disposizioni applicabili agli enti creditizi e alle società finanziarie comunitarie  
che esercitano attività di intermediazione mobiliare)*

1. Agli enti creditizi comunitari e alle società finanziarie indicate nell'articolo 15, che in base al presente decreto esercitano nel territorio della Repubblica attività di intermediazione mobiliare

re, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari nonché quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. La CONSOB e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.

3. Con le modalità previste nel comma 2, la CONSOB e la Banca d'Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalità particolari di adempimento che siano giustificate dall'esistenza di obblighi equivalenti nell'ordinamento di appartenenza oppure dalla loro particolare struttura soggettiva od operativa.

#### **Articolo 49**

*(Norme abrogate)*

1. Sono abrogati gli articoli 2, terzo comma, 5, 6, 9, secondo e terzo comma, 25, 26, 27, 37, primo, secondo e quarto comma, 38, 39, 65, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 98 e 99 della legge bancaria; l'articolo 10, secondo e terzo comma, l'articolo 15, quarto e quinto comma, l'articolo 20, terzo, quarto e quinto comma, e il capo IX del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 (testo unico delle leggi sulle casse rurali e artigiane) e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1655; l'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23; l'articolo 4, comma 1, della legge 17 aprile 1986, n. 114.

2. Sono altresì abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301, e il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale di cui al comma 5 dell'articolo 2. Essi tuttavia continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e delle istruzioni previsti dal presente decreto.

3. È infine abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

4. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto.

5. Dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono soppresse le parole "nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine".

6. Dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, sono soppresse le parole "nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine".

7. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e quelle concernenti la quotazione e la negoziazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonché la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio. Restano altresì ferme le disposizioni tributarie vigenti.

#### **Articolo 50**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1993. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 14 DICEMBRE 1992, N. 481

### Premessa

In attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 25, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", il presente decreto recepisce nell'ordinamento italiano la seconda direttiva del Consiglio CEE del 15 dicembre 1989, n. 646, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE.

La seconda direttiva di coordinamento bancario costituisce lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato unico europeo nel settore bancario. Attraverso l'armonizzazione di regole prudenziali, le norme in essa contenute pongono i presupposti per l'integrazione del mercato, in attuazione dei principi del mutuo riconoscimento e del controllo da parte del paese d'origine.

L'esigenza di tener conto dei principi ispiratori della direttiva rende ragione dell'ampia formulazione della delega conferita al Governo dagli articoli 2 e 25 della legge 142 del 1992: le norme in essi contenute prevedono principi e criteri direttivi di carattere sia generale sia specifico.

I più rilevanti principi e criteri di carattere generale sono contenuti nell'articolo 2 della legge: in forza del combinato disposto della parte introduttiva e della lettera f) dell'articolo, il legislatore delegato è chiamato a dettare una disciplina attuativa, non solo delle prescrizioni espressamente dettate dalla direttiva, ma anche dei criteri e principi nella medesima rinvenibili.

Sempre sul piano dei principi e criteri direttivi di carattere generale vanno poi considerate le disposizioni dell'articolo 2, lettera c) e la norma di chiusura contenuta nell'articolo 25, lettera e), che conferiscono al legislatore delegato un ampio potere di intervento sia sotto il profilo oggettivo, per "evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare", sia sotto il profilo soggettivo, per "adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia".

I criteri specifici di delega sono tutti compresi nell'articolo 25, comma 1, della legge che, alle lettere a), b), c) e d), individua aree d'intervento definite. Tra queste rilevano: la riserva d'attività in favore degli enti creditizi per la raccolta dei depositi o altri fondi rimborsabili; il controllo da parte del Paese d'origine; la possibilità per gli enti creditizi di prestare in Italia i servizi bancari sia in via diretta sia tramite succursali o filiazioni.

In sintesi, al legislatore delegato è attribuito un esteso potere di intervento da utilizzare non solo per dare applicazione alle singole disposizioni comunitarie, ma anche per passare in rassegna la disciplina vigente nel settore bancario e negli altri settori comunque interessati dalla normativa da attuare, al fine di rimuovere ogni disposizione del diritto interno incompatibile con la lettera o con lo spirito della direttiva.

I parametri per l'attuazione della delega vanno quindi ricercati non solo nei principi generali e specifici fissati dal legislatore delegante, ma anche in quelli rivenienti dalla normativa comunitaria.

Dalla direttiva sono innanzitutto ricavabili alcuni principi di carattere generale: il principio fondamentale è quello della convergenza degli ordinamenti; ad esso si aggiungono, quali corollari, quelli della despecializzazione istituzionale, operativa e temporale degli enti creditizi e quello del rafforzamento della vigilanza.

Il principio cardine della convergenza degli ordinamenti va posto in relazione al principio della libera concorrenza, elemento trainante della costituzione del mercato interno. Si tratta di un principio fondato sulle esigenze dell'economia, del quale il legislatore interno deve tener conto per evitare sperequazioni ingiustificate a danno degli operatori nazionali.

Oltre che da tale principio cardine, l'adeguamento ordinamentale è guidato – come si è detto – dai principi di despecializzazione istituzionale, operativa e temporale.

Il principio della despecializzazione istituzionale è collegato alla natura imprenditoriale dell'attività bancaria, affermata nella prima direttiva di coordinamento e ribadita nella seconda. Ne deriva la preferenza per la forma societaria, ritenuta il modello organizzativo più idoneo allo svolgimento di attività imprenditoriali, e la conseguente tendenza al superamento di tutti i moduli organizzativi di matrice pubblicistica. Già con la legge 218 del 1990 e la relativa decretazione attuativa il legislatore italiano ha fatto proprie le indicazioni fornite in tale campo dalle direttive comunitarie: dai provvedimenti, infatti, si evince con chiarezza la preferenza per le soluzioni strutturali di tipo privatistico.

La realizzazione del principio di despecializzazione operativa induce elementi innovativi nel panorama bancario italiano, caratterizzato, soprattutto in passato, da un elevato grado di specializzazione, frutto di vincoli non più attuali, imposti prevalentemente a livello statutario.

La direttiva 89/646/CEE non prevede alcuna opzione di specializzazione; essa, inoltre, si rivolge a mercati nella prevalenza dei quali non esistono specializzazioni, essendo queste ultime rimesse alla libertà economica dei singoli imprenditori, ai quali spetta la valutazione delle opportunità offerte dal mercato.

Al fine di evitare fenomeni di "reverse discrimination", il decreto tende, quindi, a rimuovere ogni residuo obbligo di specializzazione operativa presente nella legislazione nazionale.

Il principio della despecializzazione temporale, infine, non implica il superamento della distinzione tra attività a breve e attività a medio-lungo termine sotto il profilo dei controlli, ma rende possibile che un medesimo ente creditizio operi nei menzionati settori senza doversi necessariamente articolare in una molteplicità di soggetti giuridici.

In proposito va rilevato che, di fatto, la legge 218 del 1990 e il decreto legislativo di attuazione 356 dello stesso anno avevano già reso possibile l'opzione tra il modello del gruppo plurifunzionale e quello della banca universale.

I principi della despecializzazione operativa e temporale sanciscono il riconoscimento nell'ordinamento italiano della banca universale; l'articolo 25, comma 1, lettera c) della legge delega, a sua volta, conferisce a tale modello organizzativo un riconoscimento specifico.

Il legislatore delegato è pertanto chiamato a portare a compimento l'azione di despecializzazione già intrapresa dalla legislazione creditizia nazionale.

La possibilità offerta agli intermediari nazionali di utilizzare il modello organizzativo della banca universale consente di evitare disparità concorrenziali nell'ambito del mercato unico, pur nel rispetto della riserva di attività a favore di soggetti specializzati per l'esercizio di talune attività finanziarie (SIM, società di gestione di fondi comuni, SICAV).

La nuova disciplina contenuta nel decreto non impedisce, ovviamente, agli operatori di optare per il gruppo plurifunzionale o per modelli organizzativi intermedi tra questo e la banca universale.

In conseguenza della despecializzazione, nel decreto risulta pressoché eliminata ogni disparità nella regolamentazione prudenziale relativa alle varie categorie di operatori.

La maggiore responsabilità nei confronti dei partners comunitari, derivante dall'applicazione del principio del "home country control", e l'accresciuta complessità dei controlli, legata alla despecializzazione operativa e temporale degli intermediari, hanno reso infine necessario un rafforzamento dei poteri di vigilanza prudenziale attribuiti alle autorità creditizie.

Una sistemazione definitiva delle leggi in materia creditizia sarà realizzata in sede di redazione del testo unico previsto dall'articolo 25, comma 2. In attesa dell'emanazione del testo unico, il decreto di recepimento della direttiva è destinato a costituire l'unica guida legislativa per le banche comunitarie che intendano operare nel nostro Paese. Il legislatore si è perciò adoperato per attribuire al decreto un assetto organico e di agevole leggibilità, senza limitarsi al mero recepimento di prescrizioni puntuali.

In modo non dissimile, del resto, si sono orientati anche altri Paesi della CEE (Belgio e Germania); in tutti gli Stati comunitari sono stati comunque realizzati importanti interventi di modifica della legislazione previgente.

## Capo I

### *Disposizioni generali*

#### Articolo 1

##### *(Definizioni)*

L'articolo contiene un glossario che raggruppa e riordina le espressioni normative più ricorrenti nel decreto e le definizioni significative.

A fini definitivi è preordinata, in particolare, la lettera f) del *comma 2* che, recependo le indicazioni della lista allegata alla direttiva, contiene l'elenco delle attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento. Per assicurare la perdurante validità dell'elenco, la norma contiene un richiamo di tipo residuale (n. 15) alle eventuali integrazioni operate in sede comunitaria attraverso la procedura di cui all'articolo 22 della direttiva.

#### Articolo 2

##### *(Attività bancaria)*

Il *comma 1* ribadisce la definizione che individua l'attività bancaria nel congiunto esercizio della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'erogazione del credito. La norma è conforme al dettato dell'articolo 1, punto 1), della direttiva, che richiama la definizione di ente creditizio della prima direttiva di coordinamento (77/780/CEE).

Il *comma 2* sancisce una riserva per l'esercizio dell'attività bancaria a favore degli enti creditizi, per i quali viene riaffermato il carattere d'impresa. Sanzioni per l'esercizio abusivo dell'attività bancaria sono previste all'articolo 31, comma 1.

#### Articolo 3

##### *(Raccolta del risparmio)*

Il *comma 1* dell'articolo definisce la raccolta del risparmio di credito in termini di acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

In conformità al dettato della direttiva (art. 3), il *comma 2* specifica che la raccolta del risparmio tra il pubblico è riservata agli enti creditizi, fatte salve le deroghe di cui al comma 4. Sanzioni per l'esercizio abusivo della raccolta di risparmio sono previste all'articolo 31, comma 2.

Il *comma 3* affida al CICR l'individuazione dei limiti e dei criteri entro i quali la raccolta di fondi rimborsabili non integra gli estremi della raccolta di risparmio tra il pubblico se effettuata:

- a) presso propri soci e propri dipendenti;
- b) nell'ambito di gruppi societari (cioè presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e controllate da una stessa controllante);
- c) tramite intermediari specializzati soggetti a controlli prudenziali (enti creditizi, intermediari finanziari non bancari e compagnie di assicurazione).

Si segnala, in particolare, che l'introduzione di forme di controllo sull'attività di raccolta presso soci e dipendenti (*lettera a*) è diretta alla protezione dei diritti dei soci "prestatori" e non osta al mantenimento, per le cooperative non finanziarie, dell'istituto del prestito da soci, nelle forme e secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

La norma precisa che il CICR, nell'indicare le forme di raccolta consentite, dovrà tener conto dell'attività svolta (ad es. di natura finanziaria) e della forma giuridica dei soggetti. Tale disciplina intende evitare talune incertezze interpretative che hanno consentito, in passato, lo svilupparsi di

forme di attività di dubbia liceità al di fuori dei controlli e delle garanzie poste a tutela dei risparmiatori. La disposizione (lettera c) è volta, tra l'altro, a non disincentivare il processo di innovazione finanziaria, che solitamente si sviluppa sui mercati all'ingrosso.

Tra le deroghe alla riserva di raccolta del risparmio previste al *comma 4*, la più rilevante è quella sub d), che è volta ad ampliare le possibilità di raccolta diretta del risparmio da parte di operatori non bancari. La norma consente alle imprese con titoli negoziati in un mercato regolamentato di effettuare attività di raccolta nei limiti stabiliti dal CICR avendo riguardo anche all'attività dell'emittente (ad es. società finanziarie), a fini di tutela della riserva di attività bancaria. È inoltre previsto che il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individui le caratteristiche anche di durata e di taglio dei titoli tramite i quali la raccolta può essere effettuata.

A tali soggetti il CICR potrà consentire l'emissione di obbligazioni, anche al di là dei limiti fissati dal codice civile. Restano comunque escluse per i soggetti non bancari la raccolta di fondi a vista e altre forme di raccolta connesse alla emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Gli obblighi informativi connessi alla quotazione sul mercato, ai quali è soggetto l'emittente, i limiti quantitativi e le caratteristiche del titolo (in particolare il limite di taglio) mirano a garantire, in un'ottica prudenziale, la tutela dell'investitore richiesta dalla direttiva.

#### **Articolo 4**

##### *(Obbligazioni emesse dagli enti creditizi)*

L'intervento realizzato mira a una razionalizzazione del regime della provvista degli enti creditizi. La scelta effettuata muove dal pieno accoglimento dei principi di despecializzazione istituzionale, temporale e operativa indicati in premessa. L'evoluzione ordinamentale del sistema creditizio verso la banca universale induce a superare la disciplina delle forme di raccolta impostata sulla contrapposizione tra il breve e il medio e lungo termine.

In tale ottica, le varie forme di raccolta (ad es. quelle tipizzate nell'abrogato articolo 10 della legge 23/81) vengono rese possibili a tutti gli enti creditizi. La relativa disciplina è quindi rimessa, per quanto attiene ai profili di stabilità, alla regolamentazione prudenziale e, per quanto attiene ai profili privatistici, all'autonomia contrattuale dei richiedenti e dei prestatori di fondi. Ne consegue, quindi, l'azzeramento di tutte le norme legislative disciplinanti la provvista per settori di attività o riferentesi agli strumenti di raccolta di singoli istituti.

Esplicita attenzione viene riservata alla raccolta obbligazionaria. L'articolo detta infatti una disciplina valida per le emissioni obbligazionarie di tutti gli enti creditizi, totalmente sostitutiva delle norme di settore preesistenti in materia. Effetto diretto è quindi quello dell'eliminazione della distinzione delle obbligazioni (ad es. fondiarie, agrarie) in base alla specializzazione dell'istituto emittente.

Il *comma 1* subordina, per tutti gli enti creditizi (ivi compresi quelli costituiti in forma di società cooperativa), la possibilità di emettere obbligazioni a una previsione statutaria. La norma è sintomatica della rilevanza che il legislatore delegato ha riconosciuto allo statuto, quale strumento identificativo della capacità operativa dell'ente. Essa si giustifica, inoltre, anche in relazione al dettato del *comma 2* che, in deroga alle norme civilistiche, riserva al consiglio di amministrazione la competenza a deliberare l'emissione obbligazionaria. A fronte di una più ampia libertà gestionale riconosciuta agli organi amministrativi, il controllo assembleare viene, quindi, assicurato in via preventiva.

Il *comma 2* sancisce la "specialità" delle obbligazioni emesse dagli enti creditizi, sottraendole alla disciplina codicistica; resta solo in parte salva la disciplina relativa al contenuto delle obbligazioni prevista all'articolo 2413 del codice civile. Viene, inoltre, espressamente esclusa l'applicazione dell'articolo 21 della legge 281 del 1985, che sottopone le emissioni obbligazionarie di importo superiore a dieci miliardi di lire all'autorizzazione del Ministro del tesoro. La disposizione ripropone, in sostanza, il contenuto dell'articolo 18, comma 4, del d.lgs. 356/90.

Il *comma 3* conferma per le obbligazioni convertibili l'applicazione della disciplina codicistica delle emissioni.

Il *comma 4*, ricalcando la previsione contenuta nel citato articolo 18, ammette lo stanziamento in anticipazione presso la Banca d'Italia delle obbligazioni emesse dagli enti creditizi.

Il *comma 5* prevede che l'emissione di obbligazioni debba avvenire nel rispetto della disciplina dettata dalla Banca d'Italia sulla base dei criteri stabiliti dal CICR.

## **Articolo 5**

*(Altre attività degli enti creditizi)*

L'articolo abilita gli enti creditizi allo svolgimento di altre attività rispetto a quella bancaria, a condizione che ciò sia consentito dagli statuti.

Le "altre attività" vengono identificate in quelle ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, definite dall'articolo 1, comma 2, lett. f), del decreto.

Il *comma 1* – che recepisce le indicazioni in tal senso contenute nell'articolo 25, comma 1, lett. c) della legge delega – consente agli enti creditizi di offrire direttamente al mercato tutta la gamma dei prodotti finanziari che beneficiano del mutuo riconoscimento senza doversi necessariamente articolare in più soggetti con distinta personalità giuridica. La scelta tra modelli organizzativi multidivisionali e modelli di gruppo è quindi rimessa alla libertà del singolo imprenditore bancario, che può ovviamente optare anche per soluzioni intermedie.

L'ampliamento della tradizionale operatività degli enti creditizi è subordinato all'approvazione statutaria delle autorità creditizie; tale previsione non implica tuttavia che negli statuti debbano risultare dettagliatamente elencate tutte le attività svolte dagli enti creditizi.

La norma è da porre in relazione con la "copertura autorizzativa" richiesta dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva. Nell'esercizio del potere loro attribuito in campo statutario le autorità creditizie verificheranno che le caratteristiche dei tipi di attività che l'ente creditizio si propone di svolgere siano compatibili con la stabilità e con gli equilibri gestionali dell'ente stesso.

Il *comma 2* dell'articolo fa salve le disposizioni delle leggi in materia di fondi comuni d'investimento, di società di intermediazione mobiliare e di società di investimento a capitale variabile. La norma ha lo scopo di confermare le riserve d'attività di cui godono alcune categorie di intermediari in valori mobiliari; gli enti creditizi, pertanto, potranno svolgere direttamente le attività disciplinate dalle leggi indicate solo alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

## **Articolo 6**

*(Finanziamenti regolati da leggi speciali)*

L'articolo, coerentemente col riconoscimento del modello organizzativo della banca universale, apre a tutti gli enti creditizi la possibilità di esercitare le attività di credito, prevalentemente a media e lunga scadenza, sinora regolate da leggi riguardanti settori o categorie di istituti o singoli intermediari.

La norma è ispirata ai principi di despecializzazione operativa e temporale che emergono dalla direttiva. Essa realizza il superamento del criterio secondo il quale l'assetto istituzionale dell'intermediario era vincolato agli specifici settori di attività nei quali era esclusivamente abilitato a operare, con la conseguenza, per l'intermediario, di assumere una predeterminata struttura di bilancio.

In particolare, il *comma 1* abilita tutti gli enti creditizi a effettuare operazioni attive di credito speciale, a condizione che ciò sia consentito dai rispettivi statuti.

Nel *comma 2* viene precisato che alle predette operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni legislative che attualmente le disciplinano, comprese quelle relative a misure fiscali e tariffa-

rie e ai privilegi di procedura. Ciò significa che permangono, tra l'altro, le condizioni operative concernenti forme tecniche, garanzie, durate e limiti di finanziabilità degli interventi creditizi. Ne deriva altresì che la legge ai sensi della quale i contratti di finanziamento sono stipulati diviene il riferimento disciplinare delle singole operazioni per ogni ente creditizio che operasse nel settore, eliminando ogni riserva di accesso.

Il *comma 3*, al fine di evitare distorsioni concorrenziali, estende alla generalità degli enti creditizi (nazionali ed esteri) la possibilità di erogare crediti agevolati in base a convenzioni con la Pubblica Amministrazione, a condizione che le operazioni agevolate rientrino tra quelle effettuabili dai singoli enti creditizi a tasso di mercato.

## Articolo 7

### *(Attività di vigilanza della Banca d'Italia)*

L'articolo affronta il tema del procedimento amministrativo in relazione all'attività di vigilanza in considerazione dell'accresciuta responsabilità della Banca d'Italia derivante dall'ampliamento dei poteri di vigilanza prudenziale operato dal decreto.

In un'ottica di trasparenza dell'azione amministrativa, il *comma 1* dispone che la Banca d'Italia individui e renda previamente pubblici i criteri che ispirano l'attività di vigilanza.

Il *comma 2* prevede che la Banca d'Italia, per i procedimenti posti in essere nell'esercizio dell'attività di vigilanza, si attenga ai seguenti principi:

- fissazione dei termini entro i quali i procedimenti di vigilanza devono concludersi con l'adozione di provvedimenti, nei casi in cui i termini non siano già fissati da disposizioni di legge;
- obbligo della motivazione;
- responsabilità nella cura e nella definizione dei procedimenti;
- pubblicità dei provvedimenti a contenuto generale.

Il comma dichiara, infine, che si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 241/90, intendendosi attribuiti al Governatore i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni.

Il *comma 3* prevede la pubblicazione annuale da parte della Banca d'Italia di una relazione sull'attività di vigilanza.

Il *comma 4* ripropone, con le opportune modificazioni, il reclamo al CICR – già disciplinato dall'articolo 19 della legge bancaria – contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal decreto. La norma contiene un richiamo alle disposizioni in materia di ricorso gerarchico (capo I del d.P.R. 1199/1971), che vanno osservate in quanto applicabili.

L'innovazione di rilievo rispetto alla norma originaria è costituita dalla previsione del *comma 5* secondo cui, quando la decisione involge questioni di interesse generale per gli enti creditizi, il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria.

Al CICR medesimo è rimessa la determinazione, in via generale, delle modalità per detta consultazione (*comma 6*).

## Articolo 8

### *(Segreto d'ufficio e collaborazione tra Autorità)*

La norma recepisce gli articoli 14 (par. 1 e 3) e 16 della direttiva in materia di rapporti di collaborazione tra autorità di vigilanza e segreto d'ufficio.

Dalla lettura delle disposizioni comunitarie si evince lo stretto collegamento esistente tra le due tematiche. In particolare, la tutela della riservatezza delle informazioni nell'impianto della direttiva costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione tra le autorità di vigilanza. In tal senso si giustifica la presenza di un'articolata disciplina del segreto d'ufficio (art. 16) che prevede tassativamente le ipotesi di deroga allo stesso.

Nel nostro ordinamento l'articolo 10 della legge bancaria risponde all'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio; gli interventi e le integrazioni non modificano l'impianto originario di tale norma e sono stati realizzati alla luce di specifiche prescrizioni della direttiva o dell'evoluzione dei mercati e degli intermediari.

Il *comma 1* sottopone alla disciplina del segreto d'ufficio tutte le notizie, le informazioni o i dati "in possesso" della Banca d'Italia; ciò al fine di far ricadere esplicitamente nell'ambito della tutela del segreto d'ufficio non solo le informazioni acquisite "ab externo", ma anche le elaborazioni e valutazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

Viene, inoltre, precisato l'ambito delle notizie oggetto del segreto d'ufficio, che comprendono anche quelle riguardanti "... i gruppi creditizi nonché ogni altra società sottoposta alla vigilanza ..." della Banca d'Italia. La nuova formula, quindi, è tale da coprire il segreto d'ufficio relativo a ogni forma di vigilanza sull'intermediazione finanziaria e mobiliare rimessa alla Banca d'Italia (fondi comuni, Sim, finanziarie, ecc.) e, data la sua elasticità, garantisce una permanente valenza anche in occasione di future evoluzioni normative.

Per evitare dubbi interpretativi è stata esplicitata la deroga al segreto esistente in relazione alle indagini penali, così come previsto dall'articolo 16 della direttiva; ciò in quanto il segreto d'ufficio in tali casi è comunemente ritenuto inopponibile in virtù della preminenza dell'interesse statale alla repressione dei reati.

È stata altresì richiamata la deroga al segreto in occasione di giudizi civili o amministrativi attinenti a enti creditizi caduti in dissesto contenuta nell'articolo 12, par. 1, della direttiva 77/780, così come modificato dall'articolo 16 della seconda direttiva.

Al fine di evitare difficoltà interpretative, il *comma 2* conserva espressamente la qualifica di "pubblici ufficiali" ai dipendenti della Banca d'Italia impegnati nell'attività di vigilanza, anche se tale qualifica comunque spetterebbe loro alla luce del nuovo disposto dell'articolo 357 del codice penale. È stata altresì confermata la procedura fondata sull'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore, che garantisce la trasmissione all'autorità giudiziaria delle notizie di reato, nonché il rispetto delle esigenze di vigilanza. Procedure analoghe sono d'altronde rinvenibili per la CONSOB e per l'ISVAP (cfr. art. 2 legge 216/74 modificato dall'art. 2 legge 281/85 e art. 20 legge 576/82).

Si è quindi ribadito (*comma 3*) che tutti i dipendenti della Banca d'Italia sono tenuti al segreto; non si è fatto riferimento espresso ai "consulenti ed esperti esterni", pure richiamati dalla direttiva, in quanto la natura professionale della loro attività li sottopone comunque a uno specifico obbligo di riservatezza (segreto professionale).

Il *comma 4* ripropone in versione semplificata il disposto dell'articolo 16 della legge bancaria.

Il *comma 5* legittima la Banca d'Italia a scambiare informazioni con altre autorità comunitarie incaricate della vigilanza sugli enti creditizi, finanziari, assicurativi e sui mercati finanziari. Si prevede poi che le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia, conformemente al disposto della direttiva, possano essere trasmesse alle altre autorità di vigilanza italiane salvo diniego dell'autorità che ha fornito l'informazione (c.d. segreto d'ufficio di secondo grado: cfr. art. 12, par. 7, ultimo periodo della direttiva 77/780/CEE, così come modificato dall'art. 16 della seconda direttiva). Il comma, legittimando lo scambio d'informazioni tra Banca d'Italia e autorità di vigilanza comunitarie, esclude l'ammissibilità di eventuali censure di terzi, interessati al mantenimento del segreto sulle informazioni scambiate.

Il *comma 6* fa salva la vigenza di una serie di disposizioni legislative disciplinanti attualmente i rapporti tra Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP.

Il *comma 7* prevede la possibilità di procedere allo scambio d'informazioni con le autorità di vigilanza bancaria e finanziaria di Paesi extracomunitari quando sussistano condizioni di reciprocità ed equivalenti obblighi di riservatezza. Lo scambio d'informazioni, oltre alle condizioni sopra elencate, è subordinato alla sussistenza di appositi accordi di cooperazione che ne disciplinino le modalità.

Il *comma 8* estende alle altre autorità di controllo, per le materie di competenza, le medesime prerogative che i commi 5 e 7 attribuiscono alla Banca d'Italia.

## Capo II

### *Costituzione e succursali degli enti creditizi*

#### *Sezione I*

#### **Articolo 9**

##### *(Autorizzazione all'attività bancaria)*

In ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 13, par. 2, della direttiva, l'articolo modifica la disciplina riguardante la costituzione di nuovi enti creditizi, al momento regolata dalle disposizioni della legge bancaria (art. 28) e del d.P.R. 350/85.

L'eliminazione (*comma 1*) del sistema della "doppia autorizzazione" (alla costituzione e all'esercizio dell'attività creditizia) realizza uno snellimento dell'iter procedurale. L'autorizzazione della Banca d'Italia costituisce una condizione (*comma 3*) per l'omologazione dell'atto costitutivo. La soluzione proposta è in linea con quella prevista dall'articolo 1 del d.lgs. 84/92 in materia di costituzione delle SICAV.

Il principio della despecializzazione istituzionale implica la preferenza per la forma societaria (*comma 1, lett. a*) e il superamento dei moduli organizzativi di matrice pubblicistica. A tal fine è previsto che per il futuro si potranno costituire nuovi enti creditizi solo sotto forma giuridica di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

Il capitale minimo iniziale (*comma 1, lett. b*) deve essere determinato in via generale dalla Banca d'Italia tenendo conto delle disposizioni comunitarie in materia. Gli enti creditizi devono presentare l'atto costitutivo, lo statuto e un programma di attività (*comma 1, lett. c*).

La direttiva richiede la valutazione da parte delle Autorità competenti della "qualità" degli azionisti rilevanti affinché sia garantita una gestione sana e prudente dell'ente creditizio. A tal fine, il *comma 1, lett. d*) richiede ai partecipanti al capitale sociale degli enti creditizi, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 11 del decreto, il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 27 della legge 287/90, così come modificato dal decreto.

Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di esperienza e di onorabilità stabiliti con regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 400/88 (*comma 1, lett. e*).

Le procedure per l'autorizzazione all'attività bancaria verranno determinate in sede amministrativa attraverso istruzioni della Banca d'Italia da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale per garantirne la conoscibilità agli interessati (*comma 2*). In tale sede, verranno esplicitati i termini per l'assunzione dei provvedimenti, attenendosi alle disposizioni in materia contenute nella prima direttiva CEE (n. 77/780).

Il *comma 4* disciplina il procedimento per l'apertura in Italia di succursali di banche extracomunitarie. La materia è stata fino ad oggi disciplinata dal r.d. 1620/1919, di cui viene riproposto il meccanismo autorizzativo. Nel riaffermare il principio della "condizione di reciprocità" viene adottata una formulazione che non esclude l'utilizzo di ulteriori criteri di valutazione delle richieste.

Il *comma 5* prevede che gli enti creditizi già iscritti all'albo previsto dall'articolo 29 della legge bancaria al momento dell'entrata in vigore del decreto, possano continuare ad operare anche se non soddisfano le condizioni in tema di forma giuridica e di minimi di capitale richieste dal decreto stesso. Tale disposizione si applica anche alle succursali di enti creditizi comunitari, in attuazione dell'articolo 23 della direttiva.

#### **Articolo 10**

##### *(Requisiti di esperienza e di onorabilità degli esponenti aziendali)*

La norma disciplina la materia dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali degli enti creditizi, attuando uno spostamento della disciplina dal livello legislativo a

quello regolamentare. La scelta risponde all'esigenza di assicurare un agevole adeguamento della disciplina dei requisiti alla complessiva evoluzione dell'ordinamento, nazionale e comunitario.

Le norme del d.P.R. 350/85, attualmente regolanti la materia, sono delegificate: in base al meccanismo previsto dall'articolo 49, comma 2, del decreto, l'abrogazione delle relative disposizioni diviene operativa a partire dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Per la definizione dei requisiti, nel *comma 1* viene introdotto, in relazione all'incidenza della materia sulla capacità delle persone, lo strumento del regolamento del Ministro del tesoro emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/88 ("Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio"). Viene richiesto, inoltre, il parere della Banca d'Italia.

Nel disposto del *comma 2* si specifica che il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio, richiamando sostanzialmente il contenuto dell'articolo 6 del d.P.R. 350/85.

Il *comma 3* riconduce al citato regolamento di cui al comma 1 il potere di stabilire le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

### **Articolo 11**

*(Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli enti creditizi)*

Le disposizioni della direttiva in materia di assetti proprietari (art. 11) si riflettono sulla disciplina dell'onorabilità dei partecipanti al capitale degli enti creditizi.

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 10, le norme del d.P.R. 350/85, regolanti la materia, sono delegificate; l'abrogazione delle relative disposizioni segue il meccanismo previsto dall'articolo 49, comma 2, del decreto.

La rigida determinazione per legge del contenuto dei requisiti di onorabilità mal si concilia con i principi della direttiva volti ad affermare un ampio controllo sulla qualità degli azionisti. A tal fine, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10, il *comma 1* rimette al Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, l'emanazione della disciplina sui requisiti, anche con riferimento alla determinazione delle soglie partecipative a partire dalle quali viene richiesto il possesso dei requisiti stessi (*comma 2*).

Il *comma 3*, che ricalca pressoché integralmente le disposizioni già contenute nell'articolo 7 del d.P.R. n. 350/85, prevede la sospensione del diritto di voto per i soci che non possiedano i prescritti requisiti. Peraltro, al fine di rendere omogenea tale previsione con analoghe norme disciplinanti l'inibizione del diritto di voto (art. 29 della legge 287/90), viene attribuito alla Banca d'Italia il potere di impugnare entro sei mesi le deliberazioni assembleari adottate invalidamente.

### **Articolo 12**

*(Albo degli enti creditizi)*

Le disposizioni relative alla libertà di stabilimento contenute nella direttiva (art. 6) inducono ad una riconsiderazione dell'attuale disciplina dell'albo degli enti creditizi previsto dall'articolo 29 della legge bancaria.

Con una disciplina semplificata rispetto a quella contenuta nella legge bancaria, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli enti creditizi insediati nel territorio della Repubblica a seguito della procedura che li abilita a operare.

### **Articolo 13**

*(Succursali di enti creditizi)*

L'articolo regola l'apertura di succursali di enti creditizi, recependo il principio della libertà di stabilimento, che rappresenta uno dei cardini dell'integrazione comunitaria dei mercati bancari.

Tale principio non si estende, per espressa previsione della direttiva, agli enti creditizi extracomunitari.

Il *comma 1* reca l'enunciazione di principio della libertà di stabilimento per gli enti creditizi nazionali in Italia e nei paesi della CEE. Alla Banca d'Italia è riconosciuta, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva (art. 19), la possibilità di vietare lo stabilimento di succursali per motivi attinenti all'adeguatezza organizzativa o alla situazione economica e patrimoniale degli intermediari creditizi interessati. Alla normativa secondaria viene demandata la disciplina degli aspetti meramente procedurali (ad es. comunicazioni, termini) secondo le indicazioni della direttiva.

Nel *comma 2* è regolato lo stabilimento di succursali di banche italiane in paesi extracomunitari, che rimane soggetto al potere autorizzativo della Banca d'Italia. Il mantenimento di tale vincolo si giustifica in relazione all'esigenza di tener conto di un complesso di circostanze (ad es. reciprocità di trattamento, stato dei controlli nel paese d'insediamento, possibilità di acquisire informazioni sull'attività delle succursali), che solo la valutazione caso per caso dell'Organo di vigilanza può consentire.

Nel *comma 3* è prevista la libertà di stabilimento nel territorio nazionale di succursali di banche comunitarie. Sotto il profilo procedurale, viene disposto che l'Autorità competente del Paese d'origine dell'intermediario comunichi alla Banca d'Italia lo stabilimento della prima succursale e che quest'ultima possa avviare l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. Alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, è riservata la possibilità di indicare all'Autorità del Paese d'origine e all'ente creditizio le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.

Il *comma 4* regola l'apertura in Italia di succursali, successive alla prima, di enti creditizi extracomunitari, assoggettandola all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Il *comma 5* prevede infine che la Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, informi la CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3, nonché dell'apertura da parte di enti creditizi nazionali di succursali all'estero.

## Articolo 14

### *(Libera prestazione di servizi)*

In attuazione degli articoli 18, par. 1, e 20 della direttiva, la norma attua nel settore bancario il principio della libera prestazione di servizi.

Il *comma 1* consente agli enti creditizi nazionali di esercitare in uno Stato comunitario, in assenza di succursali, le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento nel rispetto delle procedure previste dalla Banca d'Italia. L'esercizio di attività diverse dalle predette è assoggettato ad autorizzazione della Banca d'Italia; allo stesso regime autorizzativo soggiace l'operatività senza succursali in uno Stato extracomunitario (*comma 2*).

Nel *comma 3* è regolato l'esercizio in Italia, in assenza di succursali, di attività finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento da parte di enti creditizi comunitari: viene richiesto semplicemente che la Banca d'Italia ne sia informata dall'Autorità competente del Paese d'origine; anche in questo caso, lo svolgimento di attività non ammesse al mutuo riconoscimento è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Ad analogo vincolo autorizzatorio è ricondotta l'operatività senza stabilimento di succursali di enti creditizi extracomunitari in Italia; in aggiunta la norma prevede che, quando sia previsto lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare, il procedimento autorizzatorio si svolga d'intesa tra Banca d'Italia e CONSOB (*comma 4*).

Nel *comma 5* viene precisato che le autorizzazioni della Banca d'Italia in tema di prestazione di servizi si basano sui criteri generali stabiliti dal CICR.

Il *comma 6* afferma la vigenza delle disposizioni sulla trasparenza delle condizioni e sulla lotta al riciclaggio, nonché di ogni altra norma a carattere inderogabile, nei riguardi delle attività effettua-

te in Italia da parte di enti creditizi stranieri (comunitari e extracomunitari) nel quadro della prestazione dei servizi senza stabilimento.

Una norma analoga non figura in materia di insediamento di succursali, in quanto l'applicabilità a queste ultime delle disposizioni di carattere inderogabile non necessita di una conferma espressa.

Il *comma 7* dispone infine che la Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dia notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del *comma 3*, nonché della prestazione di servizi all'estero da parte di enti creditizi nazionali.

## Articolo 15

*(Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento)*

La norma recepisce l'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva che estende il mutuo riconoscimento agli enti finanziari, filiazioni di enti creditizi, purché siano soddisfatte alcune condizioni e purché lo statuto degli stessi permetta l'esercizio delle attività di cui all'elenco allegato alla direttiva.

Il *comma 1* prevede che le società finanziarie italiane, controllate da enti creditizi nazionali e sottoposte a forme di vigilanza prudenziale (individuali e consolidate), possono liberamente insediarsi o prestare servizi negli Stati comunitari sempre che siano rispettate le specifiche condizioni che la Banca d'Italia provvederà a stabilire, in linea con la normativa comunitaria.

Il *comma 2* stabilisce che le società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario, controllate da enti creditizi aventi sede legale nel medesimo Stato, possono insediarsi o prestare servizi nel territorio della Repubblica, previa comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente del Paese di appartenenza.

Il *comma 3* dispone, infine, che, nei casi in cui sia previsto lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare, la Banca d'Italia fornisca notizia alla CONSOB delle società finanziarie ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento.

## Sezione II

## Articolo 16

*(Partecipazioni al capitale di enti creditizi)*

La direttiva disciplina con apposite disposizioni (artt. 5 e 11) le partecipazioni al capitale degli enti creditizi. In sintesi, e semplificando, il regime dei controlli sulla proprietà delle banche previsto dalla direttiva:

- prende in considerazione solo partecipazioni “qualificate”, cioè non inferiori al 10% del capitale;
- stabilisce un obbligo di comunicazione preventiva a carico di tutti coloro che aspirino a divenire “azionisti qualificati”;
- richiede l'intervento inibitore delle competenti autorità nazionali ove queste, sulla base di una valutazione rimessa alla loro discrezionalità, ritengano motivatamente che la qualità degli azionisti non sia tale da garantire una gestione sana e prudente dell'impresa bancaria.

Nel nostro Paese la proprietà delle banche è già sottoposta a controllo dal titolo V della legge 287 del 1990 che:

- prende in considerazione le partecipazioni pari ad almeno il 5% del capitale e quelle che assicurino comunque il controllo della banca partecipata;

- stabilisce un obbligo di comunicazione successiva (salvo i casi di acquisto del controllo da denunciarsi preventivamente) a carico di chiunque abbia acquistato azioni di banche;
- sancisce un principio di separatezza tra banca e industria vietando ai soggetti non appartenenti al settore bancario e finanziario di possedere nel capitale di un ente creditizio partecipazioni eccedenti il 15% o comunque tali da comportare il controllo dell'ente;
- introduce una nozione anomala di controllo per la quale il controllo è presunto, anzi "finto", nei confronti di chiunque partecipi, ancorché in misura minima, a qualsiasi tipo di sindacato di voto al quale faccia capo una percentuale anche non maggioritaria del capitale bancario (25% ovvero, per le banche quotate in borsa, 10%); ne deriva un divieto a partecipare a tali sindacati per i soggetti non appartenenti ai settori bancario e finanziario;
- impegna la Banca d'Italia ad autorizzare le partecipazioni tenendo conto dei limiti stabiliti dalla legge al fine di attuare il principio della separatezza tra banca e industria.

Il raffronto tra la normativa comunitaria e quella nazionale pone in evidenza come, per diversi aspetti, quest'ultima non sia in linea con la prima.

In relazione a ciò si è reso inevitabile che il decreto si desse carico del problema recependo compiutamente nell'ordinamento nazionale la disciplina comunitaria, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dal legislatore delegante nella legge 142 del 1992. Questa, consapevole delle divergenze tra l'ordinamento interno e quello comunitario in tema di disciplina della proprietà delle banche, prevede all'articolo 25, comma 3, che "In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse".

Il decreto si sforza di essere, nel contempo, aderente alle disposizioni comunitarie e rispettoso dei criteri stabiliti dal legislatore delegante.

Il testo proposto infatti:

- a) da un lato, avendone presunto la compatibilità con la direttiva, ha mantenuto sia le norme della legge 287 concernenti la rilevanza delle partecipazioni ai fini autorizzativi (5% o comunque di controllo) sia quelle relative ai limiti diretti a garantire la separatezza tra banca e industria (divieto assoluto di partecipazioni superiori al 15% o comunque di controllo per i soggetti non appartenenti ai settori bancario e finanziario);
- b) dall'altro, avendo ritenute non compatibili con la direttiva le relative disposizioni del diritto interno, ha provveduto a:
  - trasformare da successivo in preventivo l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni;
  - modificare la nozione di controllo, allineandola a quella comunitaria che non tollera presunzioni – o, più esattamente, finzioni – di controllo attraverso patti di sindacato del genere di quelle introdotte nel nostro paese dal titolo V della legge 287/1990 (già disapplicata in campo assicurativo dalla legge 90/1992);
  - attribuire alla Banca d'Italia il compito di valutare discrezionalmente la qualità degli azionisti avendo riguardo, non solo al principio della separatezza, ma anche al più ampio criterio della sana e prudente gestione.

Passando a esaminare in dettaglio il contenuto dell'articolo in esame – che sostituisce integralmente l'articolo 27 della legge 287/90 – si osserva che il *comma 1* dell'articolo 27 novellato, in linea con le norme della direttiva che prevedono un sistema di informazione preventiva sui progetti di acquisizione di partecipazioni nel capitale degli enti creditizi nonché la possibilità da parte delle Autorità di vigilanza di opporsi alla realizzazione dei progetti medesimi, prevede specificamente che tali operazioni devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia in via preventiva.

Il *comma 2* dell'articolo 27 riguarda la nozione di controllo rilevante per le partecipazioni nel capitale degli enti creditizi. In relazione alle indicazioni del diritto comunitario in materia e alla stessa seconda direttiva che definisce il controllo nell'articolo 1, punto 9, la nuova formulazione elimi-

na il sistema precedente in base al quale coloro che partecipavano a un patto di sindacato, cui faceva capo una determinata quota della società, si consideravano tutti controllanti, indipendentemente dal peso di ciascuno di essi nel patto stesso. La nuova nozione ricalca sostanzialmente quella introdotta dal d. lgs. 90/92 per il settore assicurativo ove pure trovava applicazione la precedente nozione di controllo della legge 287/90. La disposizione proposta prevede inoltre una presunzione "iuris tantum" di influenza dominante richiamando l'articolo 26, comma 2, del d.lgs. 356/90.

Il *comma 3* dell'articolo 27 ribadisce l'obbligo di autorizzazione per le successive operazioni di aumento della partecipazione. Ferma restando la soglia minima di rilevanza (5%) stabilita al comma 1, la determinazione delle percentuali è rinviata alla normativa secondaria.

Nel *comma 4* dell'articolo 27 viene confermato il divieto di partecipazione oltre la soglia del 15 per cento per i soggetti operanti in settori non creditizi o finanziari. In conformità di quanto già previsto dal decreto del Ministro del tesoro del 5 giugno 1990, la nuova formulazione esplicita il principio in base al quale viene considerata, ai fini dell'appartenenza di un soggetto a un determinato settore, l'attività di impresa che il medesimo esercita in misura rilevante sia direttamente sia attraverso società controllate.

Il *comma 5*, al fine di evitare che, attraverso patti di sindacato, possano determinarsi in capo a un ristretto numero di soggetti industriali concentrazioni di potere tali da pregiudicare la gestione sana e prudente dell'ente creditizio, attribuisce alla Banca d'Italia un potere di indagine volto a verificare l'effettiva portata degli accordi tra i soci, che questi hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ai sensi del comma 2.

Il *comma 6* dell'articolo 27 attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di determinare i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui il diritto di voto sia esercitato da soggetti diversi dal socio.

Le disposizioni del *comma 7* dell'articolo 27 ricalcano quanto già stabilito dal comma 8 del testo attualmente vigente. La particolare procedura ivi prevista (eventuale divieto dell'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, su segnalazione della Banca d'Italia) viene limitata alle sole operazioni alle quali partecipino soggetti extracomunitari, ritenendosi comunque rispettate le condizioni di reciprocità tra gli Stati membri della Comunità.

## Articolo 17

(Autorizzazioni)

La norma sostituisce l'articolo 28 della legge 287/90, inserendo al *comma 1* il principio della direttiva in base al quale il controllo delle Autorità di vigilanza sugli assetti proprietari è volto alla verifica delle condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio. Si tratta di un criterio più ampio di quello adottato dalla legge 287.

In base al nuovo principio di derivazione comunitaria, l'appartenenza del soggetto partecipante al settore creditizio o finanziario non costituisce una condizione sufficiente per fornire la garanzia predetta. Restano ferme le competenze del CICR in ordine alla determinazione delle direttive in materia, già previste dal comma 4 del precedente articolo 28.

Il *comma 2* del nuovo testo dell'articolo 28 attribuisce alla Banca d'Italia il compito di fissare i termini e le procedure per le domande di autorizzazione. Stante la formulazione generale della norma, in essa sono assorbite le disposizioni procedurali contenute nei commi 1, 2, 3, 5 del precedente testo dell'articolo 28.

Attesa la rilevanza della materia per i terzi interessati, il *comma 3* dell'articolo 28 stabilisce che le delibere del CICR e le istruzioni della Banca d'Italia siano pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Ciò assume particolare rilievo in relazione alla previsione – contenuta nel comma 2 – di demandare

alla Banca d'Italia il compito di fissare i termini entro i quali vanno assolti gli obblighi di autorizzazione, obblighi per i quali si prevede in caso di inadempimento la sanzione penale.

Sebbene previsto nel testo dell'articolo 28, l'obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle delibere del CICR e delle istruzioni della Banca d'Italia riveste carattere generale; esso va pertanto riferito anche agli atti analoghi previsti dall'articolo 27.

## **Articolo 18**

*(Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali)*

La norma in commento sostituisce l'articolo 29 della legge 287/90, apportando le modifiche necessarie ad adeguare il sistema sanzionatorio alle innovazioni introdotte nella disciplina delle autorizzazioni.

I *commi 1 e 2* del nuovo articolo 29, al di là degli aggiustamenti formali, ricalcano pressoché integralmente le disposizioni contenute nella precedente versione, prevedendo, rispettivamente, la sospensione del diritto di voto per i casi in cui non vi sia autorizzazione e l'obbligo di alienazione a carico dei soggetti non operanti nel settore creditizio o finanziario per le partecipazioni superiori al 15% (o che comportano il controllo) dell'ente creditizio.

Il *comma 3* stabilisce la sanzione penale per le ipotesi di omissione, falsità delle domande di autorizzazione o delle comunicazioni nonché per le ipotesi di mancata sospensione del diritto di voto o di violazione dell'obbligo di alienazione. La norma sostituisce la vigente previsione sanzionatoria, non più attuale, in relazione alle modifiche introdotte nella disciplina autorizzativa regolata dai nuovi articoli 27 e 28 della legge 287 che hanno, tra l'altro, comportato anche una estensione del novero dei possibili responsabili delle violazioni.

Considerati i limiti in tema di sanzioni fissati dall'articolo 2, lettera c), della legge delega, il reato ora previsto ha natura contravvenzionale (non più delittuosa come nel precedente testo). Anche l'entità delle pene tiene conto dei limiti stabiliti dalla legge delega.

## **Articolo 19**

*(Comunicazioni)*

La norma sostituisce interamente l'articolo 9 della legge 281/85 (così come modificato dalle leggi 55/90 e 90/92) disciplinante l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia le partecipazioni detenute negli enti creditizi, nelle s.p.a. con titoli quotati in borsa e nelle s.p.a. che concedono finanziamenti.

In particolare, gli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti partecipanti al capitale degli enti creditizi, erano regolati sia dal predetto articolo 9, sia dal comma 3 dell'articolo 27 della legge 287/90. Il combinato disposto di queste due norme si caratterizzava per sovrapposizioni e difetto di coordinamento delle previsioni.

La disposizione del *comma 1* elimina anzitutto l'obbligo di comunicare le partecipazioni detenute nelle s.p.a. con titoli quotati, trattandosi di informazioni prive di interesse per l'organo di vigilanza bancaria e, comunque, in possesso della CONSOB. La norma, inoltre, delegifica le soglie di rilevanza oltre le quali scattano gli obblighi informativi. La determinazione di tali soglie viene rimessa alla Banca d'Italia. Con riguardo specifico agli enti creditizi, ciò consentirà di evitare duplicazioni delle segnalazioni e sovrapposizioni con il sistema autorizzativo all'acquisizione delle partecipazioni.

Nell'ottica di semplificazione, il *comma 2* rinvia alla normativa secondaria la definizione delle modalità, delle procedure e dei termini per l'assolvimento degli obblighi informativi.

I *commi 3, 4 e 5* riproducono alcune delle disposizioni dell'articolo previgente.

## Capo III

### *Vigilanza prudenziale*

#### Articolo 20

*(Poteri di vigilanza informativa)*

La materia della trasmissione all'Organo di vigilanza di elementi informativi da parte degli enti creditizi è trattata dagli articoli 13, par. 1, 14, par. 1, 21, par. 1, della direttiva.

Il testo del nuovo articolo modifica la formulazione degli articoli 31, commi 1 e 4, e 42, comma 2 della legge bancaria. Le innovazioni introdotte riguardano in primo luogo i destinatari della norma, che ora va riferita alla totalità degli enti creditizi nazionali e alle filiali in Italia di enti creditizi extracomunitari.

In secondo luogo vengono tenuti distinti, da un lato, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia in materia di bilanci e, dall'altro, l'obbligo di provvedere all'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro documento richiesto. Il generale riferimento ad "ogni documento" consente di includere tra i poteri informativi della Banca d'Italia anche quello di chiedere i verbali delle assemblee societarie, sinora espressamente previsto dal comma 1 dell'articolo 37 della legge bancaria.

#### Articolo 21

*(Modificazioni statutarie)*

La despecializzazione degli intermediari indotta dalla direttiva comporta l'unificazione delle norme attinenti le modifiche statutarie previste dalla legge bancaria e la completa eliminazione di quelle contenute in leggi speciali. Tali disposizioni prevedono, infatti, differenti procedure di approvazione, volte a dare rilievo alla specializzazione degli operatori o alla loro natura pubblica. L'articolo attribuisce in via esclusiva alla Banca d'Italia, quale organo tecnico di settore, il potere di esaminare tali modifiche per tutti gli enti creditizi.

L'intervento trae fondamento dai principi della despecializzazione operativa e temporale degli enti creditizi e dalla circostanza che all'Organo di vigilanza spetta, in base alla direttiva stessa, il compito di controllare l'organizzazione degli enti creditizi (art. 13, par. 2) e di autorizzare, in tutto o in parte, l'esercizio delle attività elencate nella lista allegata alla seconda direttiva (art. 18, par. 1).

In ossequio al principio della natura imprenditoriale dell'attività bancaria, il vaglio della Banca d'Italia non si sostanzia in un'autorizzazione né in un'approvazione, bensì in un accertamento di congruenza delle modifiche statutarie con il criterio di una sana e prudente gestione degli enti creditizi.

#### Articolo 22

*(Poteri di vigilanza regolamentare)*

La norma unifica in un solo articolo le disposizioni relative ai controlli di vigilanza regolamentare, fino ad oggi disciplinati in massima parte dagli articoli 32, 33 e 35 della legge bancaria. La formulazione adottata è in sintonia, tra l'altro, con quelle di cui all'articolo 30 del d.lgs. 356/90 ed all'articolo 7 della legge 197/91.

Il disposto normativo tiene conto dei principi della despecializzazione istituzionale, operativa e temporale degli enti creditizi. In particolare, superata la distinzione tra enti creditizi a breve e a medio-lungo termine, la norma ha come destinatari tutti gli enti creditizi, a prescindere dalla durata delle operazioni dagli stessi effettuate.

La disposizione conferma la distribuzione di poteri tra CICR e Banca d'Italia, sulla base degli orientamenti che attribuiscono al primo compiti di alta amministrazione e alla seconda competenze di carattere tecnico. Pertanto, l'intervento del CICR è stato previsto esclusivamente per i provvedimenti di carattere "generale" (che formano oggetto del comma 1) e non per quelli di tipo "individuale" (che formano oggetto del comma 2), adottabili prevalentemente in situazioni di anomalia tecnica e gestionale.

In particolare, il *comma 1* attribuisce al CICR il potere di emanare istruzioni su differenti materie. Per quanto concerne il disposto di cui alla *lettera a)*, il riferimento all'adeguatezza patrimoniale conferma, tra l'altro, il potere della Banca d'Italia di determinare requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, nonché la nozione e i criteri di calcolo del patrimonio di vigilanza.

Sulla disposizione di cui alla *lettera b)* si fondano gli strumenti di vigilanza volti al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni attraverso parametri commisurati sia al patrimonio sia ad altri aggregati e i servizi di rilevazione dei rischi (es. Centrale dei rischi). È riconducibile a tale previsione la normativa secondaria concernente i rischi di concentrazione, di liquidità e di mercato.

La Banca d'Italia può emanare istruzioni aventi per oggetto le partecipazioni detenibili dagli enti creditizi (*lettera c)*; in particolare, sarà possibile l'introduzione di norme secondarie volte a regolamentare le interessenze in imprese non finanziarie.

La legge bancaria non attribuiva espressamente alla Banca d'Italia un potere di intervento in materia di organizzazione amministrativo-contabile e di controlli interni; gli interventi fino ad oggi esercitati in materia traevano origine, infatti, da norme alquanto circoscritte o da poteri riconosciuti in generale alla Banca d'Italia al fine di assicurare il regolare funzionamento del sistema creditizio. Con la previsione di cui alla *lettera d)* del comma in questione viene data autonoma rilevanza alla facoltà della Banca d'Italia di impartire istruzioni sull'organizzazione amministrativa e contabile e sui controlli interni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, par. 2, della direttiva.

Con riferimento al *comma 2*, per quanto concerne la *lettera a)*, si è ritenuto opportuno formalizzare in una norma di rango primario la prassi, da tempo consolidata, della convocazione da parte dell'Organo di vigilanza degli esponenti degli enti creditizi al fine di esaminare la situazione tecnico-gestionale degli enti stessi.

Le disposizioni di cui alle *lettere b) e c)* ripropongono, con talune semplificazioni e integrazioni, le previsioni di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a) della legge bancaria.

La norma di cui alla *lettera d)* consente di stabilire specifiche misure prudenziali per singoli enti creditizi sia nell'ipotesi in cui tali misure siano volte a favorire il ripristino di condizioni di normalità operativa, sia per l'ipotesi in cui l'ente, pur non versando in condizioni di anomalia, presenti un'operatività singolare che richiede misure prudenziali "personalizzate".

Fino ad oggi, gli articoli 32, 33 e 35 della legge bancaria hanno costituito il fondamento normativo della riserva obbligatoria e di altri strumenti di politica monetaria. L'articolo 22 si ispira invece a una linea di intervento che attribuisce finalità prudenziali ai poteri di vigilanza regolamentare.

Pertanto, in attesa di un'organica collocazione delle disposizioni relative agli interventi di politica monetaria, il *comma 3* mantiene fermi, nei confronti di tutti gli enti creditizi, i poteri che i citati articoli della legge bancaria attribuiscono alle autorità creditizie a fini di politica monetaria.

## Articolo 23

### (Poteri di vigilanza ispettiva)

Il *comma 1* compendia in un unico articolo l'attribuzione dei poteri di vigilanza ispettiva con riferimento a tutti gli enti creditizi. La legge bancaria prevedeva invece fonti normative distinte, per le aziende di credito (art. 31, commi 2 e 3) e per gli istituti di credito speciale (art. 42, comma 2).

Rispetto alle previsioni della legge bancaria è stato soppresso – conformemente a quanto disposto dall'articolo 30 del d. lgs. 356/90 – il riferimento al carattere "periodico e straordinario" delle

ispezioni, rinviando alla normativa secondaria la diversificazione della tipologia degli accertamenti ispettivi.

Per quanto riguarda le succursali di enti creditizi nazionali stabilite in altri Stati comunitari, la Banca d'Italia può, previa comunicazione alle autorità competenti degli Stati ospitanti, procedere direttamente alle verifiche ispettive. In alternativa essa può, ai sensi del *comma 2*, richiedere alle citate autorità di procedere agli accertamenti, ovvero concordare altre modalità per l'effettuazione delle verifiche. Tali disposizioni recepiscono l'articolo 15, par. 1 e 2, della direttiva.

Simmetricamente il *comma 3* disciplina il potere ispettivo sulle succursali, stabilite in Italia, di enti creditizi autorizzati da altri Stati membri della CEE.

Il *comma 4* completa, con riguardo ai paesi extracomunitari, il quadro dei possibili interventi ispettivi delle autorità dei paesi d'origine su succursali insediate in Italia e, viceversa, della Banca d'Italia sulle succursali extracomunitarie degli enti creditizi italiani. In tal caso, non soccorrendo norme che già disciplinano accertamenti della specie, viene prevista la possibilità di stipulare accordi che – su una base di reciprocità e di equivalente riservatezza – regolino specificamente la materia.

## **Articolo 24**

*(Controlli sulle succursali in Italia di enti creditizi comunitari)*

In materia di controlli sulle succursali di enti creditizi comunitari, la seconda direttiva CEE stabilisce (art. 14, par. 2) che allo Stato ospitante spetta la vigilanza sulla liquidità, in collaborazione con le autorità del Paese d'origine.

La norma comunitaria suscita una serie di problemi di natura interpretativa: sussiste incertezza se essa faccia riferimento ai controlli prudenziali sulla succursale ovvero alle funzioni di banca centrale essenzialmente collegate al rifinanziamento della succursale stessa. L'argomento è all'attenzione in sede comunitaria, ove si sta studiando un'interpretazione o una ridefinizione della norma.

In relazione a ciò, la formulazione dell'articolo in commento demanda alle deliberazioni assunte dal CICR, in conformità delle disposizioni comunitarie, la definizione di poteri di controllo della Banca d'Italia sulle succursali in discorso.

## **Capo IV**

### ***Concentrazioni e scissioni***

## **Articolo 25**

*(Fusioni e scissioni)*

Il recepimento della seconda direttiva ha reso opportuno un intervento anche sulla normativa che regola le operazioni attraverso le quali gli enti creditizi realizzano fusioni e scissioni. Infatti tali operazioni possono essere funzionali all'attuazione di forme di despecializzazione operativa e istituzionale e di diversificazione territoriale, in linea con i principi accolti nella direttiva.

L'articolo assoggetta le fusioni e le scissioni all'autorizzazione della Banca d'Italia, che ne valuta l'impatto sulla situazione tecnica e sulla struttura organizzativa degli enti creditizi interessati al fine di assicurare una sana e prudente gestione degli enti stessi.

Per effetto del rinvio operato dal comma 1 dell'articolo al d.lgs. 356/90, gli enti creditizi pubblici possono effettuare operazione di fusione nell'ambito di processi di ristrutturazione da cui risultino comunque società per azioni.

La norma sostituisce tutte le precedenti disposizioni sulle concentrazioni contenute nella legge bancaria e nelle leggi speciali. Vengono meno in particolare tutte le forme di fusione obbligatoria,

in quanto incompatibili con l'autonomia imprenditoriale riconosciuta agli enti creditizi. Il diritto comune, a cui implicitamente si fa rinvio, disciplinerà le forme e le procedure delle fusioni e delle scissioni degli enti creditizi.

La disciplina delle fusioni è completata dalle norme previste dagli articoli 41 e 42 del decreto in tema di banche popolari e casse di credito cooperativo.

## **Articolo 26**

*(Cessione di rapporti giuridici)*

L'articolo disciplina l'istituto della cessione agli enti creditizi di un'azienda o di parte di essa.

Le fattispecie soggette a tale disciplina sono indicate con formula ampia, che ricomprende anche il caso in cui l'oggetto della cessione, pur costituendo un insieme organico di situazioni giuridiche individuabili in blocco, non può considerarsi come vero e proprio ramo d'azienda; questa precisazione è diretta, tra l'altro, a evitare un'enfasi eccessiva sul concetto di ramo d'azienda, anche per le incertezze e le difficoltà definitorie che circondano la nozione.

È rimesso alla Banca d'Italia il compito di emanare istruzioni applicative (*comma 1*); in questa sede i confini delle fattispecie di cessione parziale soggette alla disciplina dell'articolo in parola potranno essere delimitati con maggiore precisione e dettaglio, secondo le esigenze connesse al controllo di vigilanza, restando comunque escluso che esse possano ricomprendere anche la cessione di singoli rapporti giuridici, la quale resterà disciplinata dalla normativa di diritto comune.

Il *comma 2*, innovando rispetto alla previgente disciplina, prevede forme integrative di pubblicità – che la Banca d'Italia potrà prescrivere, graduandole a seconda del tipo di operazione posta in essere. In questo modo si corrisponde all'esigenza che – al di là della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – gli utenti dei servizi creditizi e finanziari siano resi edotti della sostituzione della loro controparte, specie quando la cessione non si realizzi in forme che la rendano più direttamente manifesta al pubblico, come il trasferimento dell'intera azienda o di una succursale.

I *commi 3 e 4* disciplinano, rispettivamente, la posizione dei debitori e dei creditori ceduti.

L'*ultimo comma*, mutuato dalle disposizioni dell'articolo 2558 del codice civile in materia di trasferimento dell'azienda in generale, risolve la questione relativa al trattamento giuridico dei contratti in corso al momento dell'operazione di cessione.

## **Capo V**

### ***Amministrazione straordinaria e altri provvedimenti straordinari***

## **Articolo 27**

*(Modificazioni alla disciplina dell'amministrazione straordinaria)*

Nella direttiva si rinvengono specifici riferimenti a interventi nei confronti degli enti creditizi, tra i quali rientra l'amministrazione straordinaria. L'articolo 17 della direttiva infatti – nel far salve le “procedure per la revoca delle autorizzazioni” – impone, tra l'altro, agli Stati membri di prevedere nei rispettivi ordinamenti la possibilità di adottare a carico degli enti creditizi provvedimenti diretti a far cessare le infrazioni a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative accertate in materia di controllo o di esercizio dell'attività, ovvero a rimuoverne le cause. L'articolo 21 della direttiva – sotto il profilo che qui interessa – prevede l'adozione nei confronti di enti creditizi nazionali di misure volte a far cessare comportamenti irregolari, rilevati dall'autorità ospitante, da parte di succursali ubicate in altri Stati comunitari ovvero in regime di libera prestazione di servizi.

L'esistenza nell'ordinamento italiano di uno strumento atto a perseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva ha reso opportuno solo un intervento di aggiornamento e di razionalizzazione della disciplina, volto a rafforzare gli strumenti di vigilanza alla luce delle indicazioni rivenienti dall'esperienza e dall'evoluzione del contesto istituzionale e di mercato.

Il *comma 1* contiene alcune modifiche all'articolo 57 della legge bancaria. In particolare:

- viene chiarito l'ambito di applicazione dell'istituto alla luce del principio del “home country control”, prevedendo che la procedura trova applicazione nei confronti degli enti creditizi nazionali (e, come precisato nel successivo articolo 28, delle filiali di banche extracomunitarie). Il riferimento agli “enti creditizi” consente anche di rendere applicabile in via diretta un'unica disciplina a tutte le categorie di istituzioni creditizie. Ci si riferisce in particolare alle Casse rurali e artigiane e agli Istituti di credito speciale, per i quali sussistevano norme di rinvio alla procedura di cui all'articolo 57 e ss. della legge bancaria, nonché alle Casse di risparmio, per le quali l'apposito T.U. prevedeva una specifica ipotesi di commissariamento;
- è stabilito che, per effetto del provvedimento, vengono sciolti sia gli organi aventi funzioni di amministrazione, sia quelli con funzioni di controllo; quest'ultima precisazione modifica anche la previsione dell'articolo 59, comma 2, della legge bancaria secondo cui gli organi di sorveglianza statuari sono sciolti a far tempo dalla pubblicazione del decreto ministeriale, con ciò ingenerando possibili incertezze circa la decorrenza delle funzioni del comitato di sorveglianza. L'adozione della formulazione “organi con funzioni di amministrazione”, in luogo di quella “organi amministrativi” dell'articolo 57 della legge bancaria, tende a chiarire che sono sciolti tutti gli organi statuari aventi natura amministrativa;
- relativamente al procedimento, è stabilito che il decreto di gestione straordinaria venga assunto direttamente dal Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, senza dover sentire preventivamente il CICR. In tal modo – in considerazione del ruolo di alta amministrazione spettante al CICR – si riconduce nell'ambito della competenza esclusiva e ordinaria del Ministro del tesoro l'emanazione del decreto che – in base al combinato disposto dell'articolo 57 della legge bancaria e dell'articolo 6 del d.l.C.P.S. 691/1947 – era limitata ai casi di particolare urgenza;
- viene precisato che della proposta e del provvedimento di gestione straordinaria è data comunicazione agli interessati all'atto dell'insediamento degli organi straordinari; la disposizione è volta a superare ogni possibile dubbio in ordine alla non applicabilità nella fattispecie dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 7 della legge 241/90, attesa la natura intrinsecamente cautelare dell'amministrazione straordinaria e la riservatezza e l'urgenza che caratterizzano il relativo procedimento. È previsto, d'altro canto, che all'atto dell'insediamento degli organi straordinari venga comunicata agli interessati anche la proposta della Banca d'Italia, in quanto contenente la motivazione del provvedimento. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, da effettuarsi per estratto.

Il *comma 2* aggiunge all'ipotesi della proroga della procedura di cui all'articolo 58, settimo comma, della legge bancaria, la fattispecie delle “brevi proroghe tecniche” (non superiori a due mesi) disposte dalla Banca d'Italia, ai soli fini di consentire l'effettuazione da parte degli organi straordinari degli adempimenti connessi alla chiusura della procedura sulla base di modalità già approvate dalla Banca d'Italia (ad esempio: effettuazione dell'assemblea per la ricostituzione degli organi ordinari; stipula dell'atto di fusione; passaggio di consegne agli organi ordinari o liquidatori).

Il *comma 3* reca una modifica dell'articolo 59 della legge bancaria finalizzata a:

- precisare, con una formulazione di tipo residuale, che sono sospese anche le funzioni degli eventuali altri organi diversi da quelli di natura amministrativa e di controllo, fatta salva la facoltà – previa autorizzazione della Banca d'Italia – di convocazione di tali organi da parte dei Commissari, che ne fissano in via esclusiva l'ordine del giorno;
- rendere coerente l'articolo 59, ultimo comma, della legge bancaria con il disposto dell'articolo 57, comma 1, così come modificato dal decreto, eliminando in particolare la previsione secondo cui gli organi di controllo ordinari sono sciolti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di nomina.

Nel *comma 4* viene previsto che il passaggio delle consegne avvenga sulla base di un sommario processo verbale – dal quale dovrà risultare la documentazione consegnata dai disciolti organi aziendali ai Commissari – corredata da un'aggiornata situazione contabile, in luogo dell'inventario e del rendiconto di cui all'articolo 60 della legge bancaria. La modifica è dettata dall'esigenza di superare alcune incertezze esistenti in sede applicativa sulle modalità di svolgimento delle consegne, specie con riferimento alla non chiara configurazione delle modalità di rendiconto, nonché di rendere più celeri detti adempimenti iniziali per un tempestivo insediamento dei commissari straordinari.

Il *comma 5* comporta anzitutto l'esplicitazione nell'ambito dell'articolo 61 della legge bancaria – concernente la disciplina dei poteri del commissario straordinario – degli obiettivi propri dell'amministrazione straordinaria: accertamento della situazione aziendale, rimozione delle irregolarità e ricerca delle soluzioni utili nell'interesse dei depositanti, in conformità delle direttive della Banca d'Italia. Tale scelta risponde sia all'esigenza di dare rilievo normativo alle funzioni guida dell'azione dei commissari stessi, sia all'orientamento generale di esplicitare le finalità degli istituti di vigilanza.

Con il medesimo *comma 5* viene regolamentato il caso in cui, per il sopravvenire della procedura di amministrazione straordinaria, gli organi disciolti non abbiano potuto adempiere agli obblighi inerenti al bilancio: è previsto che i commissari depositino presso il registro delle imprese una situazione patrimoniale e un conto economico, corredata da relazioni dei commissari stessi e del comitato di sorveglianza; viene esclusa ogni distribuzione di utili. La disposizione risponde alla duplice esigenza di assicurare la continuità nell'informativa ai terzi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e di evitare che i commissari straordinari debbano convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione di un bilancio, in quanto da ciò potrebbero derivare interferenze sulla loro attività nella delicata fase di avvio della procedura.

Allo scopo di rendere più agile il funzionamento dell'organo commissariale plurisoggettivo, il *comma 5*, prevede, infine, la facoltà per i commissari di conferire deleghe a uno di essi, modificando sul punto l'articolo 61 della legge bancaria. Un'analoga disposizione è già stabilita nella stessa legge bancaria per la liquidazione coatta amministrativa all'articolo 72, comma 4; rispetto a tale norma la facoltà di delega viene estesa – sempre per ragioni di correntezza operativa – anche ad intere categorie di operazioni.

Il *comma 6* contiene una disposizione aggiuntiva rispetto all'articolo 64, terzo comma, della legge bancaria, che consente ai commissari di predisporre un'unica dichiarazione dei redditi al termine della procedura per l'intero periodo della sua durata, anche se esso si articola su più esercizi annuali. Questa norma estende all'amministrazione straordinaria quanto è già previsto per la liquidazione coatta delle imprese (art. 125 del d.P.R. 917/86, testo unico delle imposte dirette) ed è già vigente per l'amministrazione straordinaria delle società e degli enti di un gruppo creditizio (art. 32, comma 8 e 34, comma 4, d. lgs. 356/90). Peraltro la normativa già prevede che, al termine dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta, sia redatto un unico bilancio civilistico, comprensivo eventualmente di più esercizi: con l'intervento proposto si realizza un coordinamento che razionalizza la disciplina degli adempimenti civilistici e fiscali della procedura.

## Articolo 28

*(Amministrazione straordinaria di succursali di enti creditizi extracomunitari)*

L'articolo contiene una precisazione (*comma 1*) relativa all'ipotesi di assoggettamento alla procedura dell'amministrazione straordinaria di una succursale di ente extracomunitario. Nella fattispecie il commissario e il comitato di sorveglianza – anziché sostituirsi all'organo esecutivo, normalmente preposto alla conduzione della filiale – sovrintendono all'organo stesso, esercitando in Italia, con riferimento alla succursale, le funzioni degli organi amministrativi e di controllo centrali della banca estera.

Per ogni altro aspetto della gestione straordinaria di dette succursali viene previsto (*comma 2*) un rinvio alla disciplina generale, in quanto compatibile.

## Articolo 29

*(Provvedimenti straordinari riguardanti enti creditizi autorizzati in Italia)*

L'articolo prevede due distinte forme di intervento nei confronti di enti nazionali o di succursali di enti extracomunitari: la chiusura di dipendenze e il divieto di intraprendere nuove operazioni.

Si tratta di provvedimenti di carattere straordinario che rientrano tra gli strumenti a disposizione della Banca d'Italia per intervenire nei casi di violazione di leggi o di prescrizioni amministrative o statutarie, di irregolarità di gestione ovvero, con riferimento alle succursali di enti extracomunitari, anche di insufficienza di fondi.

Per quanto concerne la chiusura delle succursali sono stati introdotti alcuni aspetti innovativi rispetto all'articolo 34 della legge bancaria. La competenza ad assumere le suddette misure è attribuita alla Banca d'Italia anziché al CICR e vengono ampliati i presupposti del provvedimento che, nella formulazione dell'articolo in esame, riecheggiano quelli dell'amministrazione straordinaria.

## Articolo 30

*(Provvedimenti straordinari riguardanti enti creditizi comunitari)*

L'articolo recepisce il disposto dell'articolo 21 della direttiva riguardante le infrazioni, da parte di enti creditizi comunitari, delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi in Italia.

In tali casi, la Banca d'Italia può:

- ordinare che venga posto termine alle irregolarità e, se del caso, darne comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'ente creditizio per i necessari provvedimenti;
- disporre le misure necessarie, compresi il divieto di intraprendere nuove operazioni e l'ordine di chiusura di succursali, quando i provvedimenti dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine manchino o risultino inadeguati;
- adottare le misure di cui al punto precedente, in via diretta, ove le irregolarità possano pregiudicare interessi generali o nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti;
- promuovere la liquidazione coatta amministrativa delle succursali quando all'ente di appartenenza sia stata revocata dall'autorità di vigilanza del Paese d'origine l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia.

## Capo VI

### *Sanzioni*

Il capo VI del decreto contiene le norme sanzionatorie poste a tutela di specifiche disposizioni contenute nel medesimo decreto ovvero volte a garantire l'attuazione dei principi contenuti nella direttiva. Nella sostanza tale capo riproduce il titolo VIII della legge bancaria, con talune integrazioni o conseguenti al recepimento della direttiva ovvero determinate dall'esigenza di evitare disarmonie nella delicata materia delle sanzioni. Come nel cennato titolo della legge bancaria sono presenti norme sanzionatorie sia penali sia amministrative.

All'esame delle norme penali va premesso che la legge delega (art. 2, lett. d) consente di adeguare il sistema sanzionatorio introducendo nuove fattispecie di reato che abbiano natura contravvenzionale (con l'ammenda fino a L. 100 milioni e l'arresto fino a 3 anni); stante poi il vincolo di "far salve le norme penali vigenti", contenuto nella medesima lett. d) dell'articolo 2, è possibile intervenire sul contesto normativo esistente, con modifiche o integrazioni, esclusivamente al fine di

evitare disarmonie con la disciplina del singolo settore interessato dalla normativa da attuare. In concreto gli interventi operati sulle norme già esistenti si sono limitati a garantirne l'efficacia nel nuovo contesto, mirando in particolare ad evitare dubbi interpretativi che avrebbero potuto comportare pericolosi vuoti di tutela.

### Articolo 31

(Attività abusive)

In materia di abusivo esercizio di attività bancaria l'articolo 3 della direttiva richiede espressamente che gli Stati membri pongano un divieto alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare, a titolo professionale, l'attività di raccolta di depositi, o altri fondi rimborsabili, dal pubblico, fatte salve alcune ipotesi di deroga (cfr. l'art. 3 del decreto legislativo).

Il fine della direttiva è dunque quello di garantire la massima tutela dei risparmiatori nei confronti di soggetti non autorizzati, inibendo, in modo specifico, l'attività di raccolta del risparmio da parte di questi ultimi; nel contempo la norma mira a salvaguardare l'ordinato e corretto funzionamento del mercato.

Nell'ordinamento italiano la materia dell'abusivismo è in atto disciplinata dall'articolo 96 della legge bancaria – ripenalizzato per effetto dell'articolo 29 della legge 55/90 – che tutela la riserva di attività delle banche riferendosi all'attività prevista dall'articolo 1 della legge bancaria “per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma”. L'interpretazione dominante – la quale ha trovato espressione anche in due recenti sentenze della Corte di Cassazione – ha peraltro ritenuto che tale condotta consistesse nell'attività congiunta di raccolta del risparmio e di erogazione del credito, conformemente alla definizione di attività bancaria offerta dall'articolo 1 della legge bancaria e dall'articolo 1 del d.P.R. 350/85.

Ciò premesso, la direttiva richiede non solo che venga assicurata specifica tutela all'attività bancaria nel suo complesso, ma anche che venga sanzionata l'attività non autorizzata di raccolta di risparmio tra il pubblico non accompagnata dall'erogazione del credito.

Il testo dell'articolo, al *comma 1*, riproduce l'attuale articolo 96 della legge bancaria senza modificame né la fattispecie sanzionata (attività congiunta di raccolta e di erogazione del credito) né la pena prevista (delitto punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni). Poiché peraltro l'articolo 1 della legge bancaria viene sostituito dall'articolo 2 del decreto, è risultato necessario modificare la formula “attività prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio sotto ogni forma” con quella di “attività bancaria” che esclude ogni possibilità di dubbi interpretativi, specie in presenza del nuovo reato di cui al comma 2 del presente articolo (abusiva attività di raccolta).

Il *comma 2*, dando attuazione al disposto del sopra menzionato articolo 3 della direttiva, introduce, quindi, una nuova fattispecie di reato contravvenzionale (così come previsto dall'articolo 2 della legge di delega), sanzionando penalmente la sola attività di raccolta di risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 3 del decreto. La norma prevede l'arresto da sei mesi a tre anni, congiuntamente all'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

Avuto riguardo al rapporto intercorrente tra i due commi dell'articolo in commento, va osservato che le due fattispecie ivi previste, consistenti rispettivamente nell'attività bancaria e nella raccolta di risparmio, non possono concorrere tra di loro; così, nell'ipotesi di una società finanziaria che ponga in essere l'attività di raccolta del risparmio di cui al comma 2, la fattispecie penalmente rilevante e come tale sanzionabile è quella più grave dell'esercizio abusivo di attività bancaria prevista al comma 1.

Scompare, dalla formulazione del nuovo articolo, il terzo comma dell'articolo 96 della legge bancaria, che reca una disposizione di carattere meramente “processuale”; la stessa, infatti, prevede che le ipotesi di abusivismo accertate dai “funzionari delegati” devono essere denunciate alla Banca d'Italia. È evidente che tale previsione, non potendo considerarsi alternativa all'obbligo generale di denuncia all'autorità giudiziaria, risulta priva di un concreto rilievo. La disposizione deve essere

vista come una norma che aveva un contenuto specifico soltanto nel sistema originario della legge bancaria, allorché si riferiva ai funzionari del Ministero delle finanze e della stessa Banca d'Italia incaricati dell'attività di controllo in materia di cambi, i quali venivano quindi equiparati, per tale aspetto particolare, ai funzionari addetti alla vigilanza tenuti a riferire al Governatore i fatti di possibile rilievo penale.

### Articolo 32

(Denominazioni abusive)

L'articolo 3 della direttiva, nel riservare alle banche l'attività di raccolta del risparmio, presuppone, ovviamente, che nella percezione del pubblico gli enti creditizi autorizzati siano agevolmente distinguibili da ogni altro soggetto.

Nell'ambito dell'ordinamento del credito, la riserva di denominazione bancaria risulta già disciplinata in via generale dall'articolo 2, terzo comma, della legge bancaria e, in via particolare, da specifiche disposizioni di legge (art. 48 T.U. Casse di risparmio; art. 3, u.c., T.U.C.R.A., art. 1 d. lgs. 105/48 per le Banche popolari). Tali disposizioni, nel complesso, mirano a impedire l'uso di una qualsiasi denominazione atta a indurre in errore il pubblico circa la natura dell'attività svolta, vietando non solo l'uso di specifiche parole, ma anche quello di espressioni affini che di per sé, dall'utente medio, possono essere messe in relazione con operazioni bancarie. La violazione di tale divieto è sanzionata penalmente dall'articolo 96 della legge bancaria.

Il nuovo testo dell'articolo, procedendo ad omogeneizzare in una sola norma le diverse disposizioni, riproduce al *comma 1* l'attuale figura di reato di pericolo che vieta di presentare un'impresa diversa da un ente creditizio utilizzando termini idonei a trarre in inganno circa la legittimazione a svolgere l'attività bancaria (e quindi anche la raccolta di risparmio). Gli interventi effettuati non modificano nella sostanza la fattispecie ora prevista dall'articolo 2 della legge bancaria, procedendo peraltro a recepire l'interpretazione, data anche in sede giurisprudenziale, che individua il divieto sulla base del criterio dell'idoneità a ingannare in concreto i terzi in buona fede.

Coerentemente con le modifiche apportate dal decreto alle categorie degli enti creditizi, rispetto all'attuale elencazione esemplificativa contenuta nel secondo comma dell'articolo 2 della legge bancaria, scompare la dizione "Cassa di risparmio" e viene introdotta quella di "Cassa di credito cooperativo" che sostituisce o integra quella di "Cassa rurale ed artigiana" (ora considerata dal cenato art. 3, u.c. del T.U.C.R.A.).

La norma mantiene quindi l'attuale previsione secondo la quale l'abuso di denominazione si realizza anche quando le parole siano simili a quelle espressamente vietate; in particolare, tenuto conto della situazione di mercato determinata dal recepimento della direttiva comunitaria, è espressamente assimilato l'utilizzo di termini in lingua straniera a quello delle locuzioni bancarie "classiche" italiane.

Rispetto alla disciplina della legge bancaria è stata inoltre introdotta, al *comma 2*, una previsione in base alla quale la Banca d'Italia può precisare in via generale le ipotesi in cui le parole e le locuzioni del precedente comma possono comunque essere utilizzate da soggetti diversi da enti creditizi in quanto, stante la garanzia offerta da controlli amministrativi ovvero dalla sussistenza di elementi di fatto, i terzi non possono essere tratti in inganno sulla vera natura dell'intermediario e, quindi, non si verifica una violazione della riserva di denominazione. Si pensi, ad esempio, a quelle denominazioni che, precisando la specifica attività svolta dalla società (leasing, factoring, SIM), danno conto, anche mediante termini di ispirazione bancaria, dell'appartenenza ad un gruppo creditizio. La previsione di un vaglio tecnico della Banca d'Italia sulla attitudine di una denominazione ad apparire "bancaria" risulta riprodurre l'articolo 2 della legge bancaria ("le parole.....non potranno...usarsi nella denominazione di istituti, enti o imprese che non siano soggetti al controllo della Banca d'Italia o che comunque non ne abbiano avuto l'autorizzazione") in base al quale, secondo una diffusa interpretazione, la Banca d'Italia può autorizzare l'uso di termini bancari (che non ingenerino confusione) da parte di soggetti non bancari.

Il *comma 3*, nel rispetto dei limiti della delega, mantiene immutata la pena della multa da lire due milioni a lire venti milioni.

### Articolo 33

(Sanzioni applicabili  
ad amministratori, componenti di organi di controllo e dipendenti)

La seconda direttiva prevede, agli articoli 11, 17 e 21, che le autorità di vigilanza possano applicare sanzioni amministrative per colpire in maniera adeguata quelle infrazioni a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che non trovino una specifica tutela di natura civile o penale.

L'articolo in esame mantiene (*comma 1*) il meccanismo sanzionatorio previsto nell'articolo 87 della legge bancaria – per cui risultano sanzionabili sia le violazioni alla legge bancaria che l'inosservanza dei provvedimenti emanati dall'organo di vigilanza – anche al fine di munire di tutela sanzionatoria i provvedimenti adottati a carico di singoli enti.

Nella determinazione degli importi delle sanzioni si è perseguito l'obiettivo del recupero di afflittività mediante l'innalzamento degli importi. Si è provveduto quindi a fissare un minimo congruo (L. 1 milione), mutuando il massimo (adeguato ai casi di maggiore gravità e pari a L. 50 milioni) da provvedimenti legislativi di recente emanazione (d.lgs. nn. 301 e 302 del 1991); in tal modo si è provveduto ad armonizzare le varie sanzioni applicabili per le diverse irregolarità. Lo scarto esistente tra il minimo e il massimo editale consente così di modellare le sanzioni in relazione ai singoli casi concreti e sulla base dei criteri previsti dal diritto sanzionatorio amministrativo (legge 689/81), in cui si prevede che si tenga conto della gravità della violazione, del comportamento del responsabile e della "personalità" dello stesso. In tema di misura delle sanzioni si ricorda che l'articolo 2 della legge delega consente l'introduzione di sanzioni amministrative fino a L. 100 milioni.

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti destinatari della sanzione (*comma 1*) è stato previsto un criterio elastico di tipo "funzionale-oggettivo", basato sulla funzione svolta all'interno dell'ente, piuttosto che sulla qualifica soggettiva formale in sé considerata, così da ricomprendere tutti quei soggetti che, per la posizione rivestita, si trovino a determinare (o a controllare) la gestione aziendale (ivi compresi, ad es., i commissari straordinari, i liquidatori).

Tale scelta – che nei successivi articoli viene estesa anche alle disposizioni penali – appare coerente con le recenti tendenze legislative; si pensi, ad esempio, alla legge 86/90 che pure utilizza il criterio funzionale, "considerato che i vantaggi di una definizione oggettivistica sopravanzano gli svantaggi, collaudati in sede giurisprudenziale, della definizione soggettivistica" (cfr. la relazione della Commissione giustizia del Senato sulla legge 86/90, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

Vengono così a risolversi i dubbi interpretativi determinati dalle diverse formule adottate dalle norme sanzionatorie della legislazione creditizia. In proposito va ricordata la questione relativa al significato da attribuire al termine "dirigenti" richiamato all'ultimo comma dell'articolo 87 della legge bancaria, nel quale vengono dalle Autorità creditizie e dalla giurisprudenza ricompresi gli amministratori. Nel novero dei soggetti sanzionabili sono stati ricompresi anche i dipendenti, così come già previsto nell'articolo 87, per consentire di irrogare le sanzioni nei confronti di quei dipendenti cui venga affidata la responsabilità di determinate funzioni presso talune aree o settori operativi.

Con riferimento agli organi di controllo è stata mantenuta (*comma 2*) la previsione della sanzione per omessa vigilanza, nonché per la violazione dei doveri propri del collegio sindacale. Ciò mira a garantire l'efficacia della funzione di vigilanza interna demandata al collegio dal complessivo sistema delle disposizioni (codice civile, statuti) concernenti gli organi di controllo e che nelle banche assume un particolare rilievo.

Il *comma 3* ribadisce la responsabilità civile a carico degli enti di appartenenza dei soggetti responsabili, con obbligo di regresso nei confronti degli stessi, così da rendere maggiormente incisiva la responsabilità personale dell'autore della infrazione (cfr. art. 87, u.c. L.B.); ciò a cui mira l'ordinamento è, infatti, la tutela del rispetto delle norme attraverso la sanzione del responsabile e non la menomazione del patrimonio dell'azienda.

È stata quindi esclusa (*comma 4*) l'applicazione dell'articolo 16 della legge 689/81, che prevede la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta (pari al doppio del minimo previsto),

al fine di rendere maggiormente incisiva ed efficace la sanzione, evitando l'estinzione anticipata del procedimento.

Il *comma 5* è volto a evitare che alcune norme o disposizioni amministrative restino prive di tutela sanzionatoria. Il medesimo obiettivo è perseguito dal richiamo, operato dal comma 1, all'articolo 49, comma 4, del decreto.

## Articolo 34

*(Procedura sanzionatoria)*

L'articolo 90 della legge bancaria disciplina sia la fase della valutazione delle irregolarità accertate e dell'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria sia quella dell'opposizione al provvedimento sanzionatorio. La norma del decreto, mantenendo i meccanismi basilari della procedura, reca talune modifiche volte a evitare disarmonie con le discipline sanzionatorie introdotte da più recenti leggi in materia creditizia e finanziaria (cfr. legge 1/91, art. 23 della L. 142/92).

Il *comma 1* non modifica i compiti di valutazione già affidati alla Banca d'Italia, che nell'articolo 90 della legge bancaria viene rappresentata dal Governatore. È stato precisato, quindi, il ruolo propositivo che compete alla Banca d'Italia nell'irrogazione delle sanzioni e il conseguente vaglio istruttorio di tipo tecnico effettuato nel merito delle irregolarità, sulla base delle controdeduzioni presentate dagli esponenti aziendali e del complesso delle informazioni raccolte.

A differenza dell'articolo 90 della legge bancaria, che accentra nel CICR la decisione sulle sanzioni, viene ora previsto (*comma 2*) che sia il Ministro del tesoro a provvedere, su proposta della Banca d'Italia, applicando le sanzioni con proprio decreto motivato. L'attuale intervento del CICR sembra determinato da ragioni fondamentalmente di tipo "storico"; infatti il CICR, subentrando al Comitato dei Ministri (cui competeva la materia sanzionatoria), ha assunto anche tale funzione, pur senza un espresso richiamo da parte del d.l.C.P.S. 691/47. Appare peraltro evidente che l'intervento in sede sanzionatoria risulta estraneo alla funzione di "alta vigilanza" del Comitato. Del resto nessuna delle successive norme sanzionatorie ha previsto un intervento della specie, anzi la stessa legge 142/92, nel richiamare per le sanzioni connesse alla materia del credito al consumo l'articolo 90 della legge bancaria, ha escluso il CICR dall'iter sanzionatorio. In concreto va ricordato poi che l'intervento del CICR determina attualmente una eccessiva dilatazione dei termini per la conclusione della procedura, attenuando notevolmente l'efficacia delle sanzioni.

Con riferimento alla fase di impugnativa si è mantenuta (*comma 3*) la competenza in unico grado della Corte d'appello di Roma, attesa l'omogeneità dei provvedimenti sanzionatori nonché la delicatezza delle materie affrontate. La previsione dell'articolo 90 della legge bancaria è risultata infatti funzionale, garantendo, tra l'altro, il consolidarsi di unitari indirizzi giurisprudenziali; l'attribuzione della competenza per i giudizi di opposizione contro provvedimenti sanzionatori a un organo giudiziario civile è stata, del resto, assunta a regola generale con la legge 689/81 (cfr. art. 23).

La formulazione dei *commi 3 e 4* conferma il ruolo attivo che già ora la Banca d'Italia riveste nel procedimento camerale presso la Corte d'appello, consistente nella partecipazione al giudizio per sostenere la validità del provvedimento impugnato.

Non è stata riprodotta l'espressione "non soggetto ad alcun gravame" riferita al decreto della Corte d'appello, in quanto non vi è dubbio che l'esame del reclamo prevede un solo grado di giudizio e che, d'altra parte, la successiva disposizione costituzionale (art. 111) rende comunque ammissibile il ricorso per Cassazione per violazioni di legge.

Mediante la pubblicazione nel Bollettino della Vigilanza viene assicurata una opportuna divulgazione sia dei provvedimenti sanzionatori (cfr. comma 2, che conferma una prassi già attuata) sia dei decreti della Corte d'appello di decisione sui ricorsi (cfr. comma 6).

## Articolo 35

*(Reati societari)*

L'attuazione del principio della despecializzazione istituzionale, contenuto nella direttiva comunitaria, richiede, sotto il profilo della responsabilità penale, che vi sia una completa equiparazione degli esponenti bancari, quale che sia la forma giuridica dell'ente creditizio di appartenenza.

Tale esigenza di parità era del resto già ben presente nel nostro ordinamento fin dalla stesura della legge bancaria che reca appunto, all'articolo 92, una norma che estende agli esponenti di enti creditizi non organizzati in forma societaria l'applicazione delle disposizioni penali in materia societaria.

L'articolo 35, nel riproporre l'articolo 92 della legge bancaria, si preoccupa di garantire il pieno e agevole rispetto del cennato principio della direttiva e di attuare quelle norme della direttiva stessa che richiedono di prevedere sanzioni, anche penali, per reprimere le irregolarità degli esponenti (artt. 11, 17 e 21). Tale obiettivo viene perseguito intervenendo sulla norma già esistente nel nostro ordinamento, al fine di superare talune difficoltà di coordinamento normativo tra disposizioni succedutesi nel tempo: infatti, il contenuto delle previsioni della legge 660/1931, richiamate dall'articolo 92 della legge bancaria, è stato trasfuso in quelle del titolo XI del libro V del codice civile, apportandovi peraltro alcune integrazioni e modificazioni.

La nuova formulazione consente inoltre di superare anche i possibili problemi connessi all'imputazione soggettiva di alcune delle fattispecie richiamate attraverso l'adozione del criterio c.d. funzionale nell'individuazione del soggetto attivo del reato (utilizzato per tutte le norme sanzionatorie amministrative e penali del decreto; cfr. il commento all'art. 33). In tale ottica si comprende anche l'assorbimento nella norma del disposto dell'articolo 94 della legge bancaria, nella parte in cui esplicitava l'estensione di una previsione della legge 660/1931 ai commissari straordinari e ai liquidatori.

La norma in esame ha un forte valore sistematico; essa intende soddisfare esigenze di parità concorrenziale e garantire la completa equiparazione delle banche pubbliche e di quelle private. La sua portata concreta appare comunque molto limitata in relazione alla fase di trasformazione delle banche pubbliche in s.p.a.; ultimata tale fase essa sarà di fatto superflua.

## Articolo 36

*(Obbligazioni degli esponenti aziendali)*

La direttiva si preoccupa con più disposizioni di garantire una sana e prudente gestione dell'ente creditizio e di evitare che gli esponenti incorrano in irregolarità nell'amministrazione.

L'articolo 36, riprendendo quanto disposto dall'articolo 38 della legge bancaria, disciplina in particolare la delicata materia delle obbligazioni degli esponenti aziendali con l'ente di appartenenza, ammettendo che gli esponenti dell'ente creditizio e delle società appartenenti al gruppo creditizio possano contrarre obbligazioni o compiere atti di compravendita con l'ente medesimo, solo nel rispetto di una speciale procedura di deliberazione.

Si tratta di una norma che attenua il divieto di contrarre prestiti o farsi prestare garanzie per debiti propri imposto a determinati soggetti rispetto agli enti cui sono preposti dall'articolo 2624 del codice civile.

La ratio di fondo della disposizione si rintraccia nella tipicità della funzione di erogazione del credito per gli enti creditizi. L'esigenza di predisporre una procedura-filtro che consenta di valutare l'utilità e il margine di rischio di tali operazioni è soddisfatta prevedendo la delibera unanime del consiglio di amministrazione e il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.

Il *comma 1* fornisce un trattamento univoco agli esponenti di tutti gli enti creditizi, mutuando sostanzialmente la formulazione dall'articolo 38 della legge bancaria; l'adozione del criterio di tipo funzionale per individuare i soggetti interessati consente di riassorbire nella previsione anche il dettato dell'articolo 65 della medesima legge bancaria.

L'omogeneizzazione della complessa materia elimina disparità di trattamento tra esponenti di diversi enti creditizi, non più compatibili con i principi della despecializzazione istituzionale e temporale contenuti nella direttiva, derivanti da stratificazioni normative basate sulle differenze per categorie di enti. Ne consegue l'abrogazione delle disposizioni che regolano differentemente le obbligazioni tra gli esponenti e le casse di risparmio, i monti di credito su pegno e le casse rurali e artigiane.

Il *comma 2*, attesa l'importanza che il fenomeno del gruppo è andato assumendo nell'ordinamento e della necessità di non differenziare la disciplina dell'impresa bancaria a seconda della struttura organizzativa prescelta, estende anche al sistema dei rapporti tra esponenti di società del gruppo e la propria o altre società del gruppo stesso. La salvaguardia dell'interesse del gruppo è affidata alla capogruppo, della quale viene previsto l'assenso.

Il *comma 3* prevede la tutela penale volta a garantire il rispetto della disciplina in materia; tale norma riproduce l'articolo 93 della legge bancaria, che richiama per la sanzione l'articolo 2624 del codice civile.

È opportuno evidenziare che resta integralmente in vigore la disciplina civilistica relativa ai conflitti d'interesse e ai connessi obblighi di astensione, nonché la normativa prudenziale in tema di fidi agli azionisti rilevanti prevista dalla legge 287/1990.

### Articolo 37

*(Mendacio bancario e falso interno)*

L'articolo completa il disegno di tutela dell'attività di erogazione del credito nell'ottica della direttiva, che annette rilievo strategico all'organizzazione degli enti creditizi e ai controlli interni (cfr. in particolare l'art. 13).

Il *comma 1* ripropone integralmente la fattispecie dell'articolo 95 della legge bancaria, punendo la condotta di chi fornisce dolosamente false informazioni (notizie e dati) nella fase istruttoria della concessione del credito. Tale norma, al fine di sancire l'obbligo di sincerità del cliente nei confronti della banca, consente la repressione penale di comportamenti – tenuti dal richiedente il fido o dall'amministratore della società interessata – non necessariamente accompagnati da artifici e raggiri e, quindi, tali da sfuggire alle previsioni dell'articolo 640 del codice penale.

La disposizione è stata oggetto di un semplice ma opportuno adeguamento testuale attraverso l'introduzione del termine "ente creditizio" in luogo di quello "azienda di credito", quale diretta conseguenza del venir meno della divisione tra aziende e istituti di credito; vengono in tal modo escluse possibili incertezze interpretative che, nel mutato contesto normativo, potrebbero attenuare l'efficacia della norma.

Il *comma 2* amplia la tutela della correttezza dell'istruttoria degli affidamenti attraverso l'introduzione di un reato che, da un lato, costituisce il necessario completamento di quanto previsto al comma 1, dall'altro, rappresenta il supporto normativo di un sistema di autotutela basato sui controlli interni.

La previsione consente di superare i limiti insiti nel reato di mendacio bancario, prevedendo la sanzionabilità delle dichiarazioni false di altri soggetti che hanno indotto l'ente creditizio a erogare il credito e, in particolare, di quelle dei dipendenti che hanno curato l'istruttoria del fido concesso.

Si tratta di un reato di falso denominato "falso interno" e punito in via contravvenzionale (così come consentito dall'articolo 2, lett. d); della legge di delega) al pari di altre ipotesi di falso già presenti nell'ordinamento, anche basate sul dolo specifico.

Tale figura anticipa la tutela penale fornita dalle fattispecie di appropriazione indebita e del concorso nella truffa, sanzionando il comportamento di chi – all'interno dell'ente creditizio – coscientemente fornisce informazioni false finalizzate a distorcere la valutazione del merito creditizio.

## Articolo 38

### *(Aggiotaggio bancario)*

L'articolo mira a garantire la stabilità e la liquidità dei singoli enti creditizi, nonché dell'intero sistema creditizio e finanziario, sanzionando la divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a menomare la fiducia del pubblico e, quindi, tali da ingenerare ripercussioni economiche negative.

La norma ripropone il dettato dell'articolo 98 della legge bancaria, integrandolo con semplici interventi di tipo correttivo che ne garantiscono l'efficacia nel nuovo contesto normativo; vengono infatti previste:

- a) la sostituzione dell'espressione "aziende esercenti il credito" con quella di "enti creditizi", quale conseguenza del superamento a livello normativo della distinzione tra aziende e istituti di credito;
- b) l'eliminazione della locuzione "mercato dei titoli e dei valori" a favore di quella "mercati finanziari", per riportare la norma all'attuale evoluzione dell'attività degli enti creditizi.

La figura conserva la sua validità e specificità rispetto alle fattispecie dell'aggiotaggio comune di cui all'articolo 501 del codice penale, dell'aggiotaggio societario previsto dall'articolo 2628 del codice civile, nonché dell'aggiotaggio c.d. "mobiliare" di recente introdotto dall'articolo 5 della legge 157/1991. Tali norme, infatti, perseguono, sia pure su piani diversi, l'intento di garantire il regolare processo di formazione della quotazione dei titoli e dei valori e del prezzo delle merci.

In particolare va sottolineato che l'articolo in esame è senz'altro compatibile e non abroga l'articolo 5 della legge 157 del 1991. Diverso è infatti il bene protetto dalle due norme: nel primo caso, la stabilità degli enti creditizi; nel secondo, la corretta formazione dei prezzi.

## Articolo 39

### *(Tutela dell'attività di vigilanza)*

L'articolo completa il disegno di tutela penale della disciplina bancaria sotto il profilo della salvaguardia dell'attività di vigilanza; in particolare, accanto alla repressione delle false comunicazioni da parte degli enti creditizi, già garantita dal vigente ordinamento, viene prevista la sanzionabilità di quei comportamenti di ostacolo all'esercizio della funzione di vigilanza, posti in essere da esponenti di uno degli intermediari sottoposti a controllo della Banca d'Italia. La direttiva comunitaria si preoccupa, infatti, in numerose disposizioni di prevedere che l'attività di vigilanza venga adeguatamente tutelata da un sistema sanzionatorio articolato ed efficace.

In base alla nuova disposizione, i comportamenti sanzionati sono più gravi nel caso di falso consapevole nelle comunicazioni e meno gravi nell'ipotesi di mancato rispetto dell'obbligo di collaborazione nei confronti dell'autorità di vigilanza. Conseguentemente le fattispecie sono graduate quanto alla natura e alla misura della pena detentiva.

Con riguardo alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, non essendo possibile intervenire sul delitto attesi i limiti della delega, si è dovuta mantenere l'entità prevista dall'articolo 4 della legge 114/86. D'altro canto, al fine di assicurare un'adeguata efficacia deterrente alla norma che punisce i comportamenti ostruzionistici (comma 2) si è prevista una sanzione pecuniaria di congrua entità.

Il *comma 1* riprende l'articolo 4, *comma 1*, della legge 114/1986, che punisce penalmente la falsità nelle comunicazioni da parte di banche alla Banca d'Italia; anche su tale norma gli interventi operati sono finalizzati a garantire l'efficacia della previsione nel nuovo quadro normativo, evitando possibili dubbi interpretativi ed eliminando qualche disarmonia. L'individuazione dei soggetti, ad esempio, viene attuata sulla base del criterio funzionale in sostituzione dell'attuale formulazione casistica.

Inoltre, nel rispetto del principio di despecializzazione, è stata sostituita la locuzione "aziende e istituti di credito" con quella di "enti creditizi e società finanziarie capogruppo"; ciò in coerenza

con la recente evoluzione della legislazione creditizia che individua nelle società finanziarie capogruppo gli interlocutori dell'organo di vigilanza per l'intero gruppo creditizio, specie sotto il profilo informativo.

Al fine di garantire la piena tutela della funzione di vigilanza, al *comma 2* si introduce un reato contravvenzionale che colpisce i comportamenti illegittimi e scorretti "di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'organo di vigilanza".

Si tratta di una norma di chiusura che mira a evitare qualsiasi disarmonia di tutela: infatti essa si ispira a disposizioni analoghe che tutelano l'azione della CONSOB e dell'ISVAP nonché della stessa Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sui fondi comuni di investimento.

La fattispecie, tutelando l'attività di vigilanza nelle sue più generali finalità, prende in considerazione tutti gli intermediari sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia; la norma consente la repressione di quei comportamenti non solo di falso ma anche negativi e ostruzionistici da parte degli esponenti degli intermediari medesimi. Nei confronti degli intermediari non bancari il reato si presta anche a coprire l'ipotesi di falso nelle comunicazioni.

La disposizione assume un rilievo strategico in un momento di completamento e di omogeneizzazione della regolamentazione dell'attività creditizia e finanziaria e appare di concreta utilità, in quanto capace di agevolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia nei confronti di soggetti recentemente sottoposti a vigilanza.

L'entità della sanzione prevista è comunque contenuta, attesa l'ampia gamma dei possibili comportamenti lesivi.

## Capo VII

### *Disposizioni riguardanti specifiche categorie di enti creditizi*

#### Articolo 40

*(Enti creditizi costituiti in forma di società cooperative)*

L'articolo riserva l'esercizio dell'attività bancaria nella forma di società cooperativa alle Banche popolari e alle Casse di credito cooperativo, disciplinate dai due successivi articoli.

La disposizione conferma i modelli della Banca popolare e della Cassa di credito cooperativo quali distinte species di un unico genus di società cooperativa a responsabilità limitata esercenti attività bancaria.

#### Articolo 41

*(Banche popolari)*

L'intervento riafferma la natura delle Banche popolari quali società cooperative a responsabilità limitata (*comma 1*) caratterizzate dal capitale variabile, dai limiti al possesso azionario e dal voto capitario.

Il *comma 2* prevede che le Banche popolari possano essere autorizzate dalla Banca d'Italia a deliberare trasformazioni in società per azioni ovvero fusioni eterogenee, quando sussista un interesse per i creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema. La norma precisa che, in tali casi, le delibere assembleari sono adottate con le maggioranze necessarie per le modifiche statutarie. La disposizione, tenendo anche conto dei recenti indirizzi giurisprudenziali, risolve legislativamente la questione della trasformabilità delle

popolari in società non aventi forma di cooperativa. La possibilità di cambiamento della forma giuridica non viene ammessa incondizionatamente, ma risulta assoggettata ad apposite autorizzazioni della Banca d'Italia, da rilasciare in presenza di particolari presupposti: la scelta operata dalla norma risponde all'esigenza di evitare che gruppi di soci dominanti possano arbitrariamente snaturare l'essenza cooperativistica della categoria. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci.

I tratti distintivi rispetto agli enti creditizi costituiti sotto forma di s.p.a. restano individuati nella sola struttura del capitale, essendo stata effettuata una parificazione operativa, sia sotto il profilo della raccolta (ad es. possibilità di emettere obbligazioni in base all'art. 4 del decreto) sia sotto quello degli impieghi; ciò nell'ottica dei principi di despecializzazione e di uguaglianza delle condizioni concorrenziali desumibili dalla direttiva.

## Articolo 42

*(Casse di credito cooperativo)*

Il recepimento della direttiva induce ad adeguare la disciplina delle Casse rurali e artigiane al fine di porre le aziende della categoria in condizioni di tendenziale parità con gli altri operatori, salvaguardando nel contempo alcune loro peculiarità, quali il localismo e l'operatività preferenziale con i soci.

Il *comma 1*, in linea con l'opzione per la forma societaria quale modello di riferimento per lo svolgimento dell'attività bancaria, esclude che le casse possano assumere la forma di società cooperativa a responsabilità illimitata. La partecipazione al capitale può essere rappresentata unicamente da azioni ed è esclusa la responsabilità sussidiaria.

Il *comma 2* muta la denominazione sociale delle Casse in "Casse di credito cooperativo", quale conseguenza del superamento delle categorie di appartenenza dei soci istituzionali, che saranno ora individuati unicamente con riguardo al collegamento con il territorio di insediamento dell'ente. In base alla disposizione, la nuova denominazione può essere aggiunta a quella precedentemente adottata.

Il *comma 3* fissa il numero minimo dei soci delle Casse che, ai sensi della nuova disposizione, non può essere inferiore a 200.

Il *comma 4* individua i soci delle Casse facendo unicamente riferimento a un criterio territoriale. La disposizione agevola l'accesso di nuovi soci nelle Casse favorendone le possibilità di patrimonializzazione e salvaguardando, comunque, il localismo e la caratterizzazione di micro-organismi di tali enti creditizi.

Il *comma 5* riafferma il principio della operatività preferenziale con i soci, ma supera il precedente limite alle operazioni con non soci calcolato con riferimento ai depositi fiduciari raccolti. La disposizione consente, specie in connessione con l'eliminazione delle categorie istituzionali dei soci, un sostanziale ampliamento delle possibilità operative delle Casse.

Il *comma 6* delegifica un complesso apparato normativo, rimettendo la determinazione delle possibilità operative e della competenza territoriale delle Casse agli statuti, che si conformano ai criteri generali fissati con istruzioni della Banca d'Italia.

In materia di vigilanza il decreto consentirà di tener conto dell'avvicinamento operativo delle Casse di credito cooperativo agli altri enti creditizi: gli strumenti di controllo saranno graduati in sede di normativa secondaria.

Il *comma 7*, modificando in parte la previsione dell'articolo 30, secondo comma, del T.U.C.R.A., ammette la possibilità per le Casse di effettuare fusioni con enti creditizi di diversa natura da cui risultino Banche popolari o società per azioni, condizionandola ad autorizzazione della Banca d'Italia da rilasciare esclusivamente nell'interesse dei creditori e ove sussistano ragioni di stabilità. La norma precisa che le relative delibere assembleari sono adottate con le maggioranze necessarie per le modificazioni statutarie.

Il *comma 8* impone alle Casse rurali e artigiane, alle Casse rurali e alle casse artigiane attualmente esistenti un termine di tre anni per uniformarsi alle disposizioni in esame. La norma agevola comunque tale adeguamento, prevedendo che le relative deliberazioni assembleari possano essere assunte, alla stregua di quanto già disposto dall'articolo 21 della legge 59/92, con le modalità e le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

L'*ultimo comma* riscrive il comma 3 dell'articolo 21 della legge 59/92 al fine di evitare dubbi interpretativi sorti in sede applicativa. In particolare viene precisata l'applicabilità alle Casse delle disposizioni che agevolano il recepimento della legge e che fanno salvo il godimento delle agevolazioni fiscali attualmente in vigore; viene esclusa la riferibilità alle casse dell'articolo 8 (in tema di destinazione degli utili) della legge medesima. L'applicabilità di tale articolo alle Casse è, infatti, inconciliabile con la disciplina speciale in tema di destinazione degli utili contenuta all'articolo 20, primo comma, del T.U.C.R.A.

## Capo VIII

### *Disposizioni varie*

#### Articolo 43

*(Enti conferenti)*

L'articolo riformula alcune norme del d.lgs. 356/90 riguardanti gli enti pubblici che abbiano effettuato il conferimento dell'azienda bancaria avvalendosi delle procedure previste dal decreto medesimo, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 218/90.

Le modificazioni apportate al d.lgs. 356/90 si giustificano in relazione alla previsione della legge delega per il recepimento della direttiva che consente di introdurre i mutamenti occorrenti per evitare disarmonie con le discipline dei singoli settori interessati (art. 2, comma 1, lett. c).

Tali modificazioni risultano infatti coerenti con l'evoluzione del quadro regolamentare che interessa gli enti conferenti. Al riguardo, la legge 218 ha previsto che l'organizzazione degli enti che hanno effettuato lo scorporo dell'attività bancaria continui ad essere disciplinata dalle norme precedentemente applicabili all'ente creditizio. Il decreto 356 ha interpretato il termine "organizzazione", precisando che trovano applicazione nei confronti degli enti conferenti le disposizioni relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo nonché quelle per le modificazioni statutarie degli enti creditizi originari.

Per quanto attiene a queste ultime, le norme richiamate dal decreto 356/90 sono contenute negli articoli 27 e 40 della legge bancaria che prescrivono un intervento autorizzatorio del CICR; la prassi applicativa è nel senso che la Banca d'Italia svolge l'istruttoria per il Comitato. Tali norme della legge bancaria, con i connessi aspetti procedurali, sono state però soppresse dal decreto; ciò ha posto l'esigenza di ridisciplinare la materia.

In tale ottica, i *commi 1 e 2* dell'articolo in esame modificano, rispettivamente, l'articolo 11, comma 2, e l'articolo 12 del d.lgs. 356/90, attribuendo la competenza all'approvazione delle modifiche statutarie degli enti conferenti al Ministro del tesoro in via esclusiva. Tale modifica trae motivazione dalla circostanza che detti enti, in quanto non esercenti attività creditizia, non sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ma al controllo generale del Ministero del tesoro.

Il *comma 3*, invece, reca la previsione di un procedimento per la privatizzazione delle società per azioni risultanti dai processi di ristrutturazione delle banche pubbliche, semplificato rispetto a quello disciplinato dal decreto 356/90 (autorizzazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, con comunicazioni alle competenti Commissioni parlamentari e sentita la Banca d'Italia che provvede all'istruttoria).

La disposizione, che aggiunge un comma all'articolo 21 del decreto 356/90, attribuisce al Ministro del tesoro il potere di impartire, alle fondazioni conferenti risultanti dal processo di ristrutturazione delle banche pubbliche, direttive generali o relative a singoli enti, volte a promuovere la cessione a privati del pacchetto di maggioranza delle società per azioni bancarie.

Il Ministro del tesoro può così disporre di uno strumento per sollecitare le privatizzazioni, fissando modalità e condizioni delle relative operazioni. Il procedimento prefigurato comporta, nella fase di indirizzo, la partecipazione del Consiglio dei Ministri e delle competenti Commissioni parlamentari e, nella fase attuativa, l'intervento della Banca d'Italia, attraverso la verifica del rispetto delle condizioni poste dalle direttive impartite dal Ministro del tesoro.

#### **Articolo 44**

*(Monti di credito su pegno di seconda categoria,  
Casse comunali di credito agrario, Agenzie di prestito su pegno)*

Il *comma 1*, in armonia con la nozione di attività bancaria contenuta nell'articolo 2, si propone di avviare ad estinzione le Casse comunali di credito agrario e i Monti di credito su pegno di 2<sup>a</sup> categoria. Tali micro organismi, infatti, svolgono una modesta attività di finanziamento senza raccogliere risparmio tra il pubblico.

In particolare è previsto che, entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto, tali enti debbano assumere iniziative volte al mutamento dell'oggetto sociale o all'estinzione volontaria. Trascorso il termine di tre anni i Monti e la Casse che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.

Il *comma 2* dispone inoltre l'assoggettamento delle agenzie di prestito su pegno al capo II della legge 197 del 1991, in considerazione della natura finanziaria di tali enti. Per consentire alle agenzie di richiedere l'iscrizione nell'elenco generale previsto dall'articolo 6 della predetta legge 197 è prevista una remissione in termini.

#### **Articolo 45**

*(Attuazione delle norme comunitarie)*

L'articolo risponde all'esigenza di assicurare per il futuro un sollecito adattamento dell'ordinamento interno a quello comunitario per quanto riguarda le modificazioni approvate con la procedura prevista dall'articolo 22 della direttiva.

A tal fine è previsto che, nei limiti dei poteri loro attribuiti dall'ordinamento, il Ministro del tesoro, il CICR e la Banca d'Italia recepiscano le modificazioni apportate alla direttiva in base alla procedura comunitaria semplificata.

#### **Articolo 46**

*(Regioni a statuto speciale)*

Il *comma 1* prevede che le Regioni a statuto speciale – alle quali, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, siano riconosciuti poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva – debbano provvedere a emanare le norme di recepimento della direttiva stessa, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

I *commi 2 e 3* individuano gli articoli del decreto che rivestono il carattere di disposizioni di principio, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 86 del 1989. Tali articoli, in quanto tali, non sono derogabili dalle norme regionali di recepimento e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate.

In particolare, il *comma 2* dispone che, nel rispetto delle competenze degli organi regionali, le norme regionali di recepimento riservino alla Banca d'Italia, attraverso la previsione di un parere

vincolante, le valutazioni rilevanti ai fini di vigilanza in materia di costituzioni, modificazioni statutarie, fusioni e scissioni.

Nel *comma 3*, tra le disposizioni inderogabili, sono menzionate quelle in materia di: abilitazione di tutti gli enti creditizi all'erogazione del credito agevolato (art. 6, comma 3); requisiti degli esponenti aziendali (art. 10); succursali di enti creditizi (art. 13); libera prestazione di servizi (art. 14).

#### **Articolo 47**

*(Pubblicazione dei provvedimenti di carattere generale)*

L'articolo prevede che alla pubblicazione dei provvedimenti di carattere generale, emanati dalle autorità creditizie ai sensi del decreto, si provveda attraverso il "Bollettino" di cui all'articolo 105 della legge bancaria.

Qualora i provvedimenti in questione contengano disposizioni dirette a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza, è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

#### **Articolo 48**

*(Disposizioni applicabili agli enti creditizi e alle società finanziarie comunitari che esercitano attività di intermediazione mobiliare)*

Il *comma 1* dispone che gli enti creditizi comunitari e le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento che svolgono, nel territorio nazionale, attività di intermediazione mobiliare, sono sottoposti alle disposizioni riguardanti:

- gli obblighi di informazione e correttezza;
- la regolarità delle negoziazioni in valori mobiliari;
- la vigilanza della CONSOB, quale prevista dalla legge 1 del 1991.

Il *comma 2* demanda alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, la determinazione delle altre norme, contenute nel titolo I della legge n.1 del 1991, applicabili agli enti creditizi e alle società finanziarie comunitari. Le disposizioni della Banca d'Italia e della CONSOB dovranno essere emanate nel rispetto della disciplina comunitaria.

Il *comma 3* prevede che, con lo stesso procedimento indicato al comma 2, possano ammettersi deroghe all'osservanza degli obblighi contenuti nell'articolo in esame o modalità particolari di adempimento, giustificate dalla esistenza di obblighi equivalenti nell'ordinamento del Paese di provenienza o dalla particolare struttura soggettiva od operativa degli intermediari.

#### **Articolo 49**

*(Norme abrogate)*

La norma prevede l'abrogazione esplicita (commi 1 e 2) o implicita (comma 3) delle disposizioni in contrasto con l'articolato o comunque superate dai principi desumibili dalla direttiva.

Nell'elenco delle norme indicate al *comma 1* sono state in particolare inserite quelle incompatibili con i principi della despecializzazione istituzionale, operativa e temporale che non trovano più ragion d'essere nel sistema normativo bancario. Tra queste sono stati abrogati gli articoli 5, 25, 26 e 27 della legge bancaria, su cui si basa la specializzazione delle aziende di credito ordinario e, quindi, la vigilanza per categorie degli enti creditizi. La suddivisione per categorie, sancita dall'articolo 5, è superata dalla considerazione unitaria degli enti creditizi. Nell'ottica dell'unificazione del sistema dei controlli sugli enti creditizi, vengono altresì eliminati l'articolo 6 della legge bancaria e l'articolo 14 della legge 23/1981, regolanti la vigilanza sugli enti che raccolgono a medio e lungo termine. Per esigenze di certezza nella delicata materia, sono state inoltre espressamente abrogate

le norme penali non più applicabili per effetto delle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto.

Per evitare il determinarsi di vuoti normativi, il *comma 2* prevede che i provvedimenti legislativi in esso indicati, oggetto di delegificazione, rimangono efficaci fino all'entrata in vigore della relativa disciplina secondaria. Tale meccanismo consente di mantenere in vita l'attuale normativa di legge fino al momento in cui si manifesterà in concreto l'esigenza di modificare la disciplina già in essere.

Il *comma 3* dichiara abrogate le norme incompatibili con il decreto. La precisazione è giustificata dall'opportunità di sottolineare che le abrogazioni espresse indicate nel comma 2, non esauriscono il novero delle norme da considerare soppresse. Attesa la complessità del riordino, il legislatore (art. 25, comma 2, della legge 142/92) ha delegato il Governo a emanare un Testo Unico in materia creditizia, finalizzato a coordinare il decreto con le altre disposizioni vigenti, apportando le modifiche a tal fine necessarie.

In particolare, tra le norme implicitamente abrogate, deve ritenersi ricompresa gran parte della disciplina di settore riguardante gli Istituti di credito speciale, le Banche popolari e le Casse rurali e artigiane.

Fino all'emanazione della nuova disciplina attuativa delle disposizioni del decreto, il *comma 4* fa salva l'efficacia dei provvedimenti già emanati dalle autorità creditizie nelle medesime materie; ciò al fine di evitare ogni soluzione di continuità tra la precedente e la nuova disciplina.

In linea con i principi della despecializzazione istituzionale, operativa e temporale vengono modificati (*commi 5 e 6*) l'articolo 1, comma 1, della legge 218/1990 e l'articolo 1, comma 1, del d. lgs. 356/1990, nella parte in cui prevedono la distinzione tra enti che raccolgono risparmio "a breve" e quelli che raccolgono risparmio "a medio e lungo termine".

Il *comma 7* fa comunque salva la vigenza delle disposizioni contenute nella legge 1 del 1991 e di quelle concernenti la quotazione e la negoziazione di valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonché la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio. Viene, infine, prevista la salvezza delle norme tributarie vigenti.

## **Articolo 50**

*(Entrata in vigore)*

L'articolo fissa l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto alla data del 1° gennaio 1993, in coincidenza con il termine previsto per il recepimento della direttiva.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/646/CEE  
APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 25 SETTEMBRE 1992**

**Articolo 1**

*(Definizioni)*

1. Nel presente decreto l'espressione:

- a) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
- b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
- c) "Stato comunitario" indica lo Stato membro delle Comunità Europee;
- d) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro delle Comunità Europee;
- e) "legge bancaria" indica il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con modificazioni dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

2. Nel presente decreto si intendono per:

- a) "ente creditizio nazionale": l'ente creditizio avente sede legale in Italia;
- b) "ente creditizio comunitario": l'ente creditizio avente sede legale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia;
- c) "ente creditizio extracomunitario": l'ente creditizio avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
- d) "enti creditizi autorizzati in Italia": gli enti creditizi nazionali e le succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari;
- e) "succursale": una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'ente creditizio;
- f) "attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento": le attività di
  - 1. raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
  - 2. operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
  - 3. leasing finanziario;
  - 4. servizi di pagamento;
  - 5. emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito);
  - 6. rilascio di garanzie e di impegni di firma;
  - 7. operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
    - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)
    - cambi
    - strumenti finanziari a termine e opzioni
    - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse
    - valori mobiliari;
  - 8. partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
  - 9. consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
  - 10. servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
  - 11. gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
  - 12. custodia e amministrazione di valori mobiliari;
  - 13. servizi di informazione commerciale;

14. locazione di cassette di sicurezza;
  15. tutte le altre attività che ampliano l'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie;
- g) "gruppo creditizio": il gruppo previsto dal titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
- h) "società finanziaria capogruppo": la società prevista dall'articolo 25 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

## **Articolo 2**

*(Attività bancaria)*

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle imprese autorizzate, denominate enti creditizi.

## **Articolo 3**

*(Raccolta del risparmio)*

1. Ai fini del presente decreto è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi, con obbligo di restituzione, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dagli enti creditizi.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:
  - a) presso propri soci e propri dipendenti;
  - b) tramite enti creditizi ed enti, sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, che svolgono attività assicurativa o finanziaria.
4. Il divieto del comma 2 non si applica:
  - a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
  - b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
  - c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni;
  - d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata, nei limiti stabiliti dal CICR, mediante l'emissione di titoli individuati dal CICR medesimo, anche con riguardo all'attività dell'emittente e alle caratteristiche di durata e taglio dei titoli. Sono in ogni caso precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento;
  - e) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta ad essi consentita da disposizioni di legge.

## **Articolo 4**

*(Obbligazioni emesse dagli enti creditizi)*

1. Gli enti creditizi possono emettere obbligazioni, quando lo statuto lo prevede.
2. L'emissione è deliberata dal consiglio di amministrazione. Non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, comma 1 n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.

3. Resta ferma la disciplina prevista dal codice civile per le obbligazioni convertibili.
4. Le obbligazioni possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia.
5. L'emissione delle obbligazioni è disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.

#### **Articolo 5**

*(Altre attività degli enti creditizi)*

1. Gli enti creditizi, oltre all'attività bancaria, possono esercitare, quando lo statuto lo prevede, una o più delle altre attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento.
2. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modificazioni, per i fondi comuni di investimento mobiliare, dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare e dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, per le società di investimento a capitale variabile.

#### **Articolo 6**

*(Finanziamenti regolati da leggi speciali)*

1. Gli enti creditizi possono esercitare, quando lo statuto lo prevede, le attività di finanziamento disciplinate da leggi riguardanti determinati settori, categorie di istituti o singoli istituti di credito.
2. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi indicate al comma 1, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.
3. Gli enti creditizi nazionali ed esteri possono erogare finanziamenti agevolati purché questi siano previsti da leggi, siano regolati da convenzione con l'amministrazione che dispone l'agevolazione e rientrino tra le attività che gli enti possono svolgere in via ordinaria.

#### **Articolo 7**

*(Attività di vigilanza della Banca d'Italia)*

1. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.
2. La Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 8 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'emanazione degli atti regolamentari previsti da dette disposizioni.
3. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti dal presente decreto è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
4. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria degli enti creditizi, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.
5. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione di cui al comma 4.

## Articolo 8

*(Segreto d'ufficio e collaborazione tra Autorità)*

1. Tutte le notizie, le informazioni o i dati in possesso della Banca d'Italia riguardanti gli enti creditizi, i gruppi creditizi nonché ogni altra società sottoposta alla vigilanza della stessa sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente nonché quelli previsti dall'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/780/CEE, come modificato dall'articolo 16 della direttiva 89/646/CEE.

2. I dipendenti della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità dei rispettivi ordinamenti.

5. Le autorità italiane competenti al controllo degli enti creditizi, finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari nonché quelle preposte alla tutela della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio d'informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.

Ciascuna di tali autorità dà comunicazione alle altre autorità competenti delle irregolarità riscontrate che richiedano il loro intervento.

6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorità competenti negli altri Stati comunitari al controllo degli enti creditizi, finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle altre autorità indicate dal comma 5, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito l'informazione.

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizioni di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con le autorità degli Stati extracomunitari competenti al controllo degli enti creditizi, finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari.

8. Le facoltà attribuite alla Banca d'Italia dai commi 5 e 7 sono esercitabili, per le proprie competenze, dalla CONSOB e dalle altre autorità italiane competenti.

## Articolo 9

*(Autorizzazione all'attività bancaria)*

1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
- b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie;
- c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- d) ai fini di una gestione sana e prudente, i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 11 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dagli articoli 27 e 28 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come modificati dagli articoli 16 e 17 del presente decreto;
- e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di esperienza e di onorabilità di cui all'articolo 10.

2. Con istruzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Banca d'Italia determina le procedure per l'autorizzazione all'attività bancaria e i termini per adottare i provvedimenti.

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di un ente creditizio extracomunitario è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentito il CICR. L'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

5. Gli enti creditizi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti nell'albo previsto dall'articolo 29 della legge bancaria restano autorizzati all'attività bancaria.

#### **Articolo 10**

*(Requisiti di esperienza e di onorabilità degli esponenti aziendali)*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti creditizi devono possedere i requisiti di esperienza e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o, in caso di difetto sopravvenuto, entro trenta giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le stesse modalità di cui al comma 2.

#### **Articolo 11**

*(Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli enti creditizi)*

1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli enti creditizi.

2. Con lo stesso regolamento il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

3. In assenza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

#### **Articolo 12**

*(Albo degli enti creditizi)*

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli enti creditizi autorizzati in Italia e le succursali degli enti creditizi comunitari stabilite nel territorio della Repubblica.

### **Articolo 13**

*(Succursali di enti creditizi)*

1. Gli enti creditizi nazionali possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale degli enti. Gli enti creditizi si attengono alle procedure indicate nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

2. Gli enti creditizi nazionali possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Gli enti creditizi comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia indica all'autorità competente dello Stato comunitario e all'ente creditizio le eventuali condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.

4. Gli enti creditizi extracomunitari già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

### **Articolo 14**

*(Libera prestazione di servizi)*

1. Gli enti creditizi nazionali possono esercitare le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. L'esercizio delle attività non ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento è soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. Gli enti creditizi nazionali possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Gli enti creditizi comunitari possono esercitare le attività previste al comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza. L'esercizio delle attività non ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento è soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia.

4. Gli enti creditizi extracomunitari possono operare in Italia previa autorizzazione della Banca d'Italia senza stabilirvi succursali.

5. Le autorizzazioni indicate ai precedenti commi sono rilasciate dalla Banca d'Italia sulla base dei criteri generali stabiliti dal CICR.

6. Alle attività previste dai commi 3 e 4 si applicano le norme sulla trasparenza e sul riciclaggio e ogni altra norma avente carattere inderogabile.

7. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

### **Articolo 15**

*(Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento)*

1. Le disposizioni dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 14, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie nazionali, sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, che siano controllate da uno o più enti creditizi nazionali, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento.



2. La Banca d'Italia stabilisce termini e procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione.

3. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni della Banca d'Italia sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.

### **Articolo 18**

*(Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali)*

1. L'articolo 29 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

“1. In assenza dell'autorizzazione dell'articolo 27, il diritto di voto inerente alle azioni o quote non può essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato dal comma 4 dell'articolo 27, che eccedono il 15 per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o delle quote.

3. L'omissione delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni previste dall'articolo 27, la falsità del loro contenuto, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni”.

### **Articolo 19**

*(Comunicazioni)*

1. Chi acquisisce o dismette, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in enti creditizi o ne modifica l'entità in misura superiore alla percentuale stabilita in via generale dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione alla medesima e all'ente creditizio.

2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni. Le istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. L'omissione, il ritardo e la falsità delle comunicazioni sono puniti a norma dell'articolo 11 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

4. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, modificato dall'articolo 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

“Chiunque partecipa in società con azioni quotate in borsa o in società per azioni che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma, in misura superiore al 2 per cento del loro capitale, deve darne comunicazione scritta alle società stesse e alla Banca d'Italia entro 30 giorni da quello in cui la partecipazione ha superato detto limite”.

### **Articolo 20**

*(Poteri di vigilanza informativa)*

1. Gli enti creditizi inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

## **Articolo 21**

*(Modificazioni statutarie)*

1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti degli enti creditizi non contrastino con una sana e prudente gestione degli enti stessi.
2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto al comma 1.

## **Articolo 22**

*(Poteri di vigilanza regolamentare)*

1. La Banca d'Italia, in conformità delle direttive del CICR, impartisce agli enti creditizi istruzioni di carattere generale aventi ad oggetto:

- a) l'adeguatezza patrimoniale;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) le partecipazioni detenibili;
- d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

2. La Banca d'Italia può:

- a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli enti creditizi per esaminare la situazione degli enti;
- b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli enti creditizi, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli enti creditizi quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera precedente;
- d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli enti creditizi per le materie indicate al comma 1.

3. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina in materia, restano fermi i poteri che gli articoli 32, 33 e 35 della legge bancaria attribuiscono alle Autorità creditizie per finalità di politica monetaria.

## **Articolo 23**

*(Poteri di vigilanza ispettiva)*

1. La Banca d'Italia effettua ispezioni presso gli enti creditizi e richiede ad essi l'esibizione degli atti e dei documenti che ritenga necessari a tale scopo.

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di enti creditizi nazionali stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali, stabilite nel territorio della Repubblica, di enti creditizi dalle stesse autorizzati. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di enti creditizi insediate nei rispettivi territori.

5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.



“La Banca d’Italia può disporre brevi proroghe tecniche, anche oltre il termine semestrale di cui al settimo comma, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla Banca d’Italia”.

3. L’articolo 59 è sostituito dal seguente:

“Per effetto del provvedimento previsto dall’articolo 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci e dei partecipanti, nonché di ogni altro organo dell’ente creditizio, salvo quanto disposto dall’articolo 57, primo comma.

I commissari, qualora lo ritengano necessario, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi sospesi, stabilendo in via esclusiva l’ordine del giorno.

Il Comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo”.

4. Il primo comma dell’articolo 60 è sostituito dal seguente:

“I commissari straordinari prendono in consegna l’ente creditizio dagli organi amministrativi disciolti previo sommario processo verbale, corredato da una situazione contabile”.

5. Dopo il primo comma dell’articolo 61 sono aggiunti i seguenti:

“I commissari provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili nell’interesse dei depositanti, in conformità alle direttive della Banca d’Italia. Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente all’inizio dell’amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito, in sostituzione del bilancio, di una situazione patrimoniale e di un conto economico, corredati da una relazione propria e da una del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili”.

6. Al terzo comma dell’articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d’imposta”.

### **Articolo 28**

*(Amministrazione straordinaria di succursali di enti creditizi extracomunitari)*

1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali, stabilite nel territorio della Repubblica, di enti creditizi extracomunitari, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi amministrativi e di controllo dell’ente creditizio di appartenenza.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 57 a 66 della legge bancaria.

### **Articolo 29**

*(Provvedimenti straordinari riguardanti succursali di enti creditizi autorizzati in Italia)*

1. La Banca d’Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura delle succursali di enti creditizi autorizzati in Italia, per violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie, per irregolarità di gestione, ovvero, nel caso di succursali di enti creditizi extracomunitari, anche per insufficienza di fondi.

### **Articolo 30**

*(Provvedimenti straordinari riguardanti enti creditizi comunitari)*

1. In caso di violazione da parte di enti creditizi comunitari delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d’Italia può ordinare



## **Articolo 34**

*(Procedura sanzionatoria)*

1. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro 30 giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. Il decreto è pubblicato, per estratto, sul "Bollettino" previsto dall'articolo 105 della legge bancaria.
3. Contro il decreto del Ministro del tesoro è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato alla Banca d'Italia nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la cancelleria della Corte di appello entro 30 giorni dalla notifica. La Banca d'Italia trasmette alla Corte di appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni.
4. La Corte di appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti nonché consentire l'audizione, anche personale, delle parti.
5. Il giudizio della Corte di appello è dato in camera di consiglio, sentito il Pubblico ministero, con decreto motivato.
6. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte di appello, alla Banca d'Italia per la pubblicazione per estratto sul bollettino indicato al comma 2.
7. Ovunque sia richiamato l'articolo 90 della legge bancaria si intende richiamato il presente articolo.

## **Articolo 35**

*(Reati societari)*

1. Le disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi, anche se non costituiti in forma societaria.

## **Articolo 36**

*(Obbligazioni degli esponenti aziendali)*

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'ente che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.
2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una società del gruppo creditizio per le obbligazioni e per gli atti indicati al comma 1, posti in essere con la società medesima o altra società o un ente creditizio del gruppo. In tali casi, l'obbligazione o l'atto sono deliberati con le modalità previste dal comma 1 dagli organi della società contraente e con l'assenso della capogruppo.
3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita a norma dell'articolo 2624, comma 1, del codice civile.



## **Articolo 42**

*(Casse di credito cooperativo)*

1. Le Casse di credito cooperativo sono enti creditizi costituiti in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. La denominazione delle Casse contiene l'espressione "Cassa di credito cooperativo".
3. La Banca d'Italia determina il numero minimo dei soci delle Casse.
4. Per essere soci di una Cassa è necessario risiedere, avere sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della Cassa stessa.
5. Le Casse esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci.
6. Gli statuti delle Casse contengono le norme relative alle operazioni attive, alla raccolta del risparmio e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.
7. Le Casse possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori, a deliberare fusioni con enti creditizi di diversa natura da cui risultino società per azioni; le relative deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dai rispettivi statuti per le modificazioni statutarie.
8. Le Casse rurali, le Casse artigiane e le Casse rurali e artigiane si uniformano a quanto previsto dai precedenti commi entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto; le relative deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dai rispettivi statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
9. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è così sostituito:  
"3. Alle Casse rurali, alle Casse artigiane, alle Casse rurali e artigiane e alle Casse di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, e 21, commi 1, 2 e 4, della presente legge".

## **Articolo 43**

*(Enti conferenti)*

1. L'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è così modificato:  
"2. A tali enti, che hanno piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è aggiunto il seguente comma 3:  
"3. Le modificazioni statutarie degli enti sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, è aggiunto il seguente comma 3:  
"3. Per le finalità indicate al comma precedente, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti Commissioni parlamentari, può emanare direttive agli enti conferenti per il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o di diritti di opzione sulle medesime che comporti la perdita della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie indicate al comma 1, fissandone condizioni e mo-





**CAMERA DEI DEPUTATI**

**VI COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze)**

(18 novembre 1992)





maggioranza degli amministratori dell'ente creditizio”;

7) L'articolo 19 sia sostituito dal seguente:

“ART. 19.  
(Comunicazioni).

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, modificato dall'articolo 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

“Chi acquisisce o dismette, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in enti creditizi o in società per azioni che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma, o ne modifica l'entità, in misura superiore alla percentuale stabilita in via generale dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione agli enti e alle società stesse e alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia determina modalità e termini delle comunicazioni. Le istruzioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.”;

8) All'articolo 41, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

“2. Le banche popolari possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, a deliberare trasformazioni in società per azioni ovvero fusioni da cui risultino società per azioni; le relative deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dai rispettivi statuti per le modificazioni statutarie. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.”;

9) All'articolo 42 siano introdotte le seguenti modificazioni:

al comma 2 si aggiungano in fine le seguenti parole: “anche in aggiunta alla denominazione precedentemente assunta ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 26

agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni”;

il comma 3 sia sostituito dal seguente:

“3. Il numero minimo dei soci delle casse di credito cooperativo non può essere inferiore a 200”;

al comma 7, le parole: “nell'interesse dei creditori” siano sostituite dalle seguenti: “esclusivamente nell'interesse dei creditori e ove sussistano ragioni di stabilità”;

al comma 8, la parola: “due” sia sostituita dalla seguente: “tre”;

al comma 9, nel nuovo comma 3 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dopo le parole: “14, comma 4” siano aggiunte le seguenti: “18, commi 3 e 4”.

10) All'articolo 43, al comma 3, nel nuovo comma 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dopo le parole: “può emanare direttive” siano aggiunte le seguenti: “generali o relative a singoli enti creditizi”;

11) All'articolo 44, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

“1. Nei limiti dei poteri loro attribuiti dall'ordinamento, il ministro del tesoro, il CICR e la Banca d'Italia recepiscono le modificazioni apportate alla direttiva 89/646/CEE ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva.”;

12) All'articolo 46 sia aggiunto in fine il seguente comma:

“8. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1”.

La Commissione, al fine di valorizzare l'esperienza della cooperazione, ribadisce l'opportunità di conservare per le casse di credito cooperativo le caratteristiche acquisite nel corso dell'esperienza storica delle casse rurali ed artigiane, garantita in



frontate nell'ambito di un nuovo provvedimento legislativo.

Il deputato Roberto PINZA (gruppo della DC) dichiara il voto favorevole del gruppo democristiano sulla proposta di parere formulata dal relatore, della quale intende sottolineare in particolare quattro punti. In primo luogo la questione, della trasparenza; quindi, il rispetto rigoroso delle competenze, con riferimento in particolare alle condizioni poste agli articoli 43, comma 3, e 44 dello schema di decreto, volte a restituire al Parlamento il suo ruolo; ancora, la condizione relativa all'articolo 16, comma 4, nel senso di scongiurare controlli sulle banche surrettizi e pericolosi, con la previsione di un intervento della Banca d'Italia nei casi di forte concentrazione; infine, la valorizzazione del ruolo della cooperazione nel credito.

Dopo che il deputato Alessandro DALLA VIA (gruppo PLI) ha dichiarato il suo voto favorevole sulla proposta di parere, che raccoglie i dubbi e le perplessità emersi nel dibattito, il deputato Renato ALBERTINI (gruppo di rifondazione comunista), nel dare atto al relatore del lavoro di rilievo svolto al fine di raffinare il testo dello schema di decreto, non può non continuare a giudicarlo insufficiente, in

quanto neanche le condizioni recate dal parere ne intaccano le opzioni di fondo che inducono il suo gruppo all'opposizione. Con il decreto, infatti, si passa da un sistema bancario amministrato a uno a natura privatistica, il che impedirà l'esercizio di funzioni di indirizzo. Si sottrae inoltre la sovranità nazionale di regolazione economico-monetaria a beneficio non già di una sovranità sovranazionale ma semplicemente del mercato. Dopo aver ricordato le negative esperienze storiche collegate al sistema di banca mista, osserva che per quanto riguarda le casse rurali rimane la loro possibile trasformazione in spa. Conferma quindi il voto contrario del suo gruppo.

Il presidente Manfredo MANFREDI intende solo sottolineare la qualità del lavoro che ha condotto alla definizione dello schema di parere su un decreto legislativo di assoluta rilevanza, che condiziona la vita del settore creditizio per i prossimi decenni.

La Commissione approva quindi lo schema di parere favorevole condizionato formulato dal relatore, con l'integrazione proposta dal deputato Turci.

*La seduta termina alle 15,40.*

CAMERA DEI DEPUTATI

**COMMISSIONE SPECIALE**  
**per le Politiche comunitarie**

(19 novembre 1992)















- l'attuazione della direttiva favorisca un sistema creditizio più efficiente e meno oneroso per la clientela;
- la Banca d'Italia pubblichi annualmente una relazione sull'esercizio dell'attività di vigilanza con particolare riguardo ai criteri generali della vigilanza stessa e ai risultati relativi all'organizzazione e all'efficienza degli enti creditizi;
- il Governo, nel redigere il testo unico delle leggi in materia creditizia, previsto dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 142 del 1992, si ispiri a criteri espositivi che assicurino al testo chiarezza, organicità e completezza; in tale contesto, sarà opportuno dedicare una particolare attenzione alla struttura dell'atto normativo, riservando un'apposita partizione del medesimo alle norme penali e operando opportuni riferimenti alle norme non richiamate nel testo.

La Commissione propone, peraltro, di apportare al testo dello schema di decreto legislativo le seguenti modificazioni:

1. all'art. 1, in ossequio a quanto previsto dall'8° "considerando" della direttiva, integrare la definizione di "ente creditizio comunitario", precisando che, sia la sede legale sia la amministrazione centrale, devono essere situate in uno stesso Stato comunitario;
2. all'art. 3, comma 1, al fine di chiarire con maggiore precisione che ci si vuol riferire esclusivamente a forme di raccolta di capitale di debito, sostituire alla parola "restituzione", la parola "rimborso" ed aggiungere, alla fine del comma, dopo la parola "forma", l'espressione "contrattuale che comporti un'obbligazione pecuniaria.".
3. all'art. 3, comma 4, lettera d), dopo la parola "CICR", inserire le parole "sentita la Consob" e sostituire le parole "all'attività dell'emittente" con le altre: "all'eventuale natura finanziaria dell'emittente";
4. all'art. 4, comma 2, analogamente a quanto previsto dal d.lgs. n. 356 del 1990 (art. 18, comma 4), escludere l'applicazione dell'art. 21 della legge n. 281 del 1985, che sottopone le emissioni obbligazionarie di importo superiore a dieci miliardi di lire all'autorizzazione del Ministro del tesoro;
5. all'art. 5, comma 1 e all'art. 6, comma 1, escludere che negli statuti debbano risultare espressamente elencate tutte le attività svolte dagli enti creditizi;

6. all'art. 7, comma 2, dopo la parola "Banca d'Italia" inserire le altre: "fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge" e sostituire la parola "regolamentari" con l'altra: "amministrativi";
7. all'art. 8, comma 5, precisare che restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 18, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, all'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e all'articolo 9, comma 9, primo periodo, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
8. all'art. 13, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale";
9. all'art. 13, il comma 5 è sostituito con il seguente: "La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla Consob delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di enti creditizi nazionali";
10. all'art. 14, comma 4, dopo le parole "della Banca d'Italia", aggiungere le altre: "rilasciata d'intesa con la Consob per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare";
11. all'art. 14, il comma 7 è sostituito dal seguente: "La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla Consob delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di enti creditizi nazionali";
12. all'art. 15, il comma 3 è sostituito dal seguente: "La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla Consob delle comunicazioni ricevute dalle società finanziarie indicate nei commi 1 e 2";
13. all'art. 25, comma 3, sostituire la parola "quindici" con l'altra: "trenta";
14. all'art. 27, conferire ai commissari straordinari, quando siano più d'uno, la facoltà di delegare determinati poteri ad uno di essi;



previsti dal presente articolo, ovvero stabilire modalità particolari di adempimento che siano giustificate dalla esistenza di obblighi equivalenti nell'ordinamento di appartenenza oppure dalla loro particolare struttura soggettiva od operativa".

22. all'art. 46, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
"8. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, e quelle concernenti la quotazione e la negoziazione dei valori mobiliari nei mercati regolamentati, nonché la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio".
23. aggiungere, alla fine dell'articolato, un ulteriore articolo, il quale precisi, in relazione ai loro destinatari, le diverse modalità attraverso le quali avviene la pubblicazione dei provvedimenti aventi carattere generale previsti dal decreto.

Sen. Cusumano, estensore

SENATO DELLA REPUBBLICA

**GIUNTA**  
**per gli Affari delle Comunità europee**

(18 novembre 1992)



**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

13ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SCOGNAMIGLIO PASINI

*La seduta inizia alle ore 10.*

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo per l'attuazione della delega di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, per il recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività bancaria e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE**

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni e proposte alla 6ª Commissione: favorevoli con osservazioni)

(R 144 0 03, C 6ª, 1º)

Riferisce alla Giunta il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI. Per quanto attiene alla definizione degli aspetti autorizzatori per l'esercizio dell'attività bancaria rileva la rispondenza tra lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo e la direttiva 89/616/CEE, cosiddetta seconda direttiva bancaria.

Circa la questione delle modalità di esercizio delle attività creditizie, il recepimento della direttiva in questione fornisce l'occasione per meglio ridefinire un quadro normativo che esistente nel nostro Paese dopo l'introduzione della possibilità di autorizzare la formazione di gruppi polifunzionali in ambito bancario. Il modello cui la direttiva si ispira - prosegue il Presidente relatore - può essere individuato in quello della banca universale di tipo tedesco, tale modello non è certamente l'unico esistente in Europa. Il Regno Unito ha adottato il principio della specializzazione bancaria ed analogamente si era mossa la riforma del sistema italiano introdotta con la legge del 1936. Tuttavia, queste differenti scelte sono destinate a confrontarsi con la prospettiva di un modello di attività bancaria a connotazione non specializzata.

Effetti sul sistema italiano deriveranno anche dalla piena realizzazione del principio di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi bancari, poichè la direttiva 89/616/CEE si ispira al principio dell'*home country control* e tale scelta creerà una notevole disparità fra



direttiva bancaria consiglia grande prudenza, richiama l'attenzione della Giunta sul ritardo con il quale il Paese ancora viaggia in direzione della necessaria trasformazione del sistema creditizio per aprirlo verso la concorrenza europea. Egli dichiara la propria personale preferenza al sistema del gruppo polifunzionale rispetto a quello della banca universale anche se si rende conto che la disciplina delle fusioni e delle scissioni conduce, in ultima istanza, verso il modello della banca universale. In conclusione il senatore Scheda ritiene che occorra far osservare alla Commissione di merito come l'importanza delle questioni su cui il provvedimento in esame viene ad incidere consigli una loro attenta e matura valutazione ma, nel medesimo tempo, ricordare che il tempo rimasto è poco e occorre sfruttarlo appieno per presentarsi in Europa con le carte in regola.

All'unanimità la Giunta conferisce, quindi, mandato al Relatore a predisporre per la Commissione di merito le osservazioni e le proposte emerse dal dibattito.







## RELAZIONE AL TESTO UNICO

### Articolo 1

*(Definizioni)*

L'articolo ripropone, con alcune integrazioni, l'art. 1 del d.lgs. 481/92; esso contiene un glossario che raggruppa e riordina le espressioni normative più ricorrenti nel testo unico e le definizioni significative.

## TITOLO I

### AUTORITÀ CREDITIZIE

Le norme del titolo confermano sostanzialmente la distribuzione dei poteri fra le autorità creditizie prevista dalla legge bancaria del 1936, tenendo conto dell'evoluzione successiva dell'ordinamento e, in particolare, delle innovazioni introdotte nel 1947 dal d.lgs.c.p.s. 691 e nel 1992 dal d.lgs. 481.

Viene riproposta l'attuale organizzazione di vertice, attribuendo:

- al CICR l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio;
- al Ministro del tesoro poteri di intervento da esercitare, eventualmente, previa consultazione del CICR;
- alla Banca d'Italia il ruolo di proponente per l'assunzione delle delibere di competenza del CICR, nonché il compito di emanare istruzioni e di adottare singoli provvedimenti di vigilanza.

Nell'esercizio dei poteri loro attribuiti le autorità creditizie operano in armonia con le disposizioni comunitarie.

In un'ottica di trasparenza dell'azione amministrativa, vengono espressamente dichiarati gli obiettivi che presidono all'esercizio dei poteri di vigilanza: sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario. Si tratta di una innovazione positiva di grande rilevanza: la chiara indicazione dei principi che ispirano l'azione delle autorità creditizie contribuisce, infatti, a dare certezza agli operatori del mercato.

### Articolo 2

*(Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)*

Il comma 1 conferma l'attribuzione al CICR dell'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio; essa si concretizza nella partecipazione del Comitato al processo di produzione della normativa destinata a disciplinare l'attività degli operatori sottoposti al controllo.

Viene rivista la composizione del Comitato: non ne fanno più parte i titolari dei dicasteri soppressi (Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, Partecipazioni statali), mentre è ricompreso, in ragione delle sue competenze che interessano anche il mercato creditizio, il Ministro delle finanze. È confermata la partecipazione del Governatore della Banca d'Italia alle sedute del Comitato.

La norma abroga implicitamente le disposizioni legislative che, in vari contesti, hanno modificato la composizione del Comitato.

Il comma 2 prevede che, in relazione alle materie all'ordine del giorno, il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato anche titolari di dicasteri che non ne fanno istituzionalmente parte.

Il comma 3 indica i "quorum" per la validità, rispettivamente, della costituzione del collegio e delle relative deliberazioni.





Il comma 8 consente, nell'ambito di accordi di cooperazione che ne disciplinino le modalità, lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e le autorità di Paesi extracomunitari, a condizione di reciprocità e quando sussistano equivalenti obblighi di riservatezza.

Il comma 9, esplicitando quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. 481, consente, in deroga al segreto d'ufficio, lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e le autorità amministrative o giudiziarie in occasione di procedimenti di liquidazione o di fallimento attinenti a banche cadute in dissesto o a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Per lo scambio di informazioni con le autorità di Paesi extracomunitari si seguono le medesime modalità indicate nel comma precedente.

Il comma 10 estende alla CONSOB e all'ISVAP, per le materie di competenza, le medesime prerogative che i commi 7, 8 e 9 attribuiscono alla Banca d'Italia.

## **Articolo 8**

*(Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici)*

Il comma 1, riprendendo l'art. 105 l.b., prevede la pubblicazione da parte della Banca d'Italia di un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza e gli altri atti particolarmente significativi riguardanti i soggetti sottoposti al controllo. La pubblicazione deve avvenire entro il secondo mese successivo a quello dell'adozione.

Rispetto alle previsioni dell'art. 105 l.b., la disposizione non contempla la pubblicazione dei bilanci bancari e delle norme relative all'ordinamento e all'attività delle borse valori. La pubblicità dei bilanci è, infatti, assicurata dalla normativa civilistica e le competenze in materia di borse valori sono state attribuite alla CONSOB.

Il comma 2, rielaborando l'art. 47 del d.lgs. 481/92, specifica che le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro del tesoro vanno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; la medesima forma di pubblicità è prevista per i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia solo quando siano diretti anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

Il comma 3 prevede la pubblicazione da parte della Banca d'Italia di elaborazioni e dati statistici, a livello aggregato, riguardanti i soggetti vigilati.

## **Articolo 9**

*(Reclamo al CICR)*

L'articolo ripropone i commi 4, 5 e 6 dell'art. 7 del d.lgs. 481/92, ammettendo il ricorso al CICR contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza.

In base al comma 1, chiunque vi abbia interesse può avanzare reclamo al Comitato entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento; il reclamo, da considerare ricorso gerarchico improprio, è disciplinato dalle disposizioni del capo I del d.P.R. 1199/71, che vanno osservate in quanto compatibili.

Nei casi in cui vengano in considerazione questioni di interesse generale per i soggetti sottoposti a vigilanza, il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle relative associazioni di categoria (comma 2). Il CICR determina, in via generale, le modalità per procedere alle consultazioni (comma 3).

Rispetto al comma 5 dell'art. 7 del d.lgs. 481, il richiamo a tutti i soggetti sottoposti a vigilanza comporta che la consultazione può coinvolgere anche le associazioni di categoria degli intermediari non bancari.



- nella lettera a) è precisato che gli enti pubblici degli Stati comunitari che possono raccogliere risparmio tra il pubblico in Italia, sempreché la raccolta sia loro consentita nei rispettivi Paesi d'origine, sono esclusivamente gli enti pubblici territoriali;
- nella lettera d) viene specificato che la raccolta ivi prevista può avvenire anche mediante titoli obbligazionari;
- la lettera e) riprende la previsione della lettera c) dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. 481, demandando al CICR, tra l'altro, l'individuazione delle categorie di enti finanziari attraverso i quali può essere effettuata la raccolta.

Tra le deroghe alla riserva di raccolta, la più rilevante è quella sub d), che è volta ad ampliare le possibilità di raccolta diretta del risparmio da parte di operatori non bancari. La norma consente alle imprese con titoli negoziati in un mercato regolamentato di effettuare raccolta, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal CICR con riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva di attività bancaria. A tali soggetti il CICR potrà consentire di derogare ai limiti fissati dall'art. 2410, primo comma, del codice civile. È inoltre previsto che il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individui le caratteristiche anche di durata e taglio dei titoli tramite i quali la raccolta può essere effettuata.

Il comma 5 riprende la previsione dell'art. 3, comma 4, lett. d), ultimo periodo, del d.lgs. 481, chiarendone la portata generale.

## **Articolo 12**

### *(Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche)*

L'articolo, riprendendo il contenuto dell'art. 4 del d.lgs. 481/92, razionalizza il regime della provvista delle banche, attraverso una disciplina generale per l'emissione di obbligazioni e di titoli di deposito.

In particolare, il comma 1 precisa che le banche, indipendentemente dalla loro forma giuridica, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

Il comma 2 dispone l'ammissione di diritto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate; l'ammissione è estesa alle obbligazioni convertibili in titoli quotati di altre società.

Il comma 3 conferma la specialità delle obbligazioni emesse dalle banche, non convertibili o convertibili in titoli emessi da altre società, sottraendole alla disciplina codicistica. Rispetto al testo dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 481/92 viene eliminato il riferimento all'art. 21 della l. 281/85, abrogato dal presente decreto legislativo.

Il comma 4 chiarisce che le obbligazioni convertibili in azioni proprie emesse dalle banche sono interamente disciplinate dalle norme del codice civile.

Il comma 5 prevede che l'emissione di obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società, sia disciplinata dalla Banca d'Italia sulla base dei criteri stabiliti dal CICR.

Traendo spunto dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, il comma 6 prevede che le banche possano emettere titoli di deposito, nominativi e al portatore, rimettendo alle autorità creditizie la facoltà di disciplinarne le modalità di emissione.

Il comma 7, riprendendo il contenuto del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 302, prevede che la Banca d'Italia disciplini le emissioni, da parte delle banche, di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. È specificato che tali emissioni possono assumere forma obbligazionaria o di titoli di deposito.

## Capo II

### *Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi*

#### Articolo 13

*(Albo)*

Il comma 1 riproduce l'art. 12 del d.lgs. 481/92, prevedendo che la Banca d'Italia iscriva in un albo le banche insediate in Italia, a seguito della procedura che le abilita a operare.

Il comma 2, traendo spunto dall'art. 28 del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, in materia di gruppi creditizi, dispone che l'iscrizione nell'albo sia indicata negli atti e nella corrispondenza delle banche.

#### Articolo 14

*(Autorizzazione all'attività bancaria)*

L'articolo riproduce con modificazioni l'art. 9 del d.lgs. 481/92, in materia di costituzione di banche, prevedendo le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia e regolando lo stabilimento in Italia della prima succursale di banche extracomunitarie.

Il comma 1 individua i requisiti di forma giuridica, di capitale minimo, di professionalità e onorabilità dei soci e degli esponenti aziendali e di garanzie della separatezza banca-industria necessari per ottenere l'autorizzazione; il rispetto dei requisiti è integrato dall'obbligo di presentare l'atto costitutivo, lo statuto e un programma dell'attività iniziale. Rispetto all'art. 9 del d.lgs. 481 è unicamente soppresso il richiamo al rispetto delle disposizioni comunitarie, in quanto già contemplato nell'art. 6 del presente decreto legislativo, di generale applicazione.

Il comma 2 esplicita il potere della Banca d'Italia – già previsto dall'art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 481 – di negare l'autorizzazione quando non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.

Il comma 3 ribadisce che l'autorizzazione della Banca d'Italia è condizione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il comma 4 disciplina la procedura per lo stabilimento in Italia di banche extracomunitarie, prevedendo l'autorizzazione con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con quello degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. Oltre ad alcuni dei requisiti richiesti in via generale per la costituzione di banche italiane, è ribadita la condizione di reciprocità.

#### Articolo 15

*(Succursali)*

La disposizione, riproducendo l'art. 13 del d.lgs. 481/92, sancisce il principio della libertà di stabilimento di succursali nell'ambito del mercato unico.

Il comma 1 disciplina lo stabilimento di succursali da parte di una banca italiana in Italia o in altri Stati comunitari, che può essere vietato dalla Banca d'Italia solo per motivi attinenti all'adeguatezza organizzativa o alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca medesima.

Il comma 2 subordina ad autorizzazione della Banca d'Italia l'apertura di succursali di banche italiane in Stati extracomunitari.



### Capo III

#### *Partecipazioni al capitale delle banche*

Il presente capo risistema in un testo organico le disposizioni già regolanti la materia degli assetti proprietari delle banche, contenute nel titolo V della l. 287/90 e negli artt. 9 e 10 della l. 281/85, così come modificati dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. 481/92.

Vengono disciplinate le autorizzazioni all'assunzione di partecipazioni qualificate e gli obblighi di comunicazione a carico dei partecipanti.

#### Articolo 19

##### *(Autorizzazioni)*

Il comma 1, riproducendo con limitate modificazioni l'art. 27, comma 1, primo periodo, della l. 287/90, stabilisce che l'acquisizione di azioni o quote che comportano una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale delle banche rappresentato da titoli con diritto di voto, o che comunque conferiscono il controllo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia.

Il comma 2 assoggetta ad autorizzazione anche le successive operazioni di aumento della partecipazione quando comportano il superamento delle soglie di rilevanza stabilite dalle autorità creditizie e, indipendentemente da tali limiti, quando determinano il controllo della banca. Rispetto all'art. 27, comma 3, della l. 287/90, viene esplicitata la possibilità di sottoporre ad autorizzazione, non solo gli incrementi superiori a determinate percentuali, ma anche le variazioni in aumento di qualsiasi misura che comportino il superamento di determinate percentuali fisse del capitale.

Il comma 3, riproducendo nella sostanza l'art. 27, comma 1, secondo periodo, della l. 287/90, sottopone ad autorizzazione l'acquisizione del controllo delle società che partecipano in misura superiore al 5 per cento al capitale di una banca rappresentato da titoli con diritto di voto o che ne detengono il controllo.

Il comma 4, riproponendo con alcune modificazioni formali l'art. 27, comma 6, della l. 287, demanda alle autorità creditizie l'individuazione dei soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio.

Il comma 5 ricalca pressoché letteralmente l'art. 28, comma 1, della l. 287. In esso viene sancito il principio chiave, di derivazione comunitaria, in base al quale il controllo delle autorità di vigilanza sugli assetti proprietari è volto alla verifica delle condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca.

La norma contenuta nel comma 6 ribadisce sostanzialmente l'art. 27, comma 4, della l. 287. Essa riafferma il principio – caratteristico del nostro ordinamento – di separatezza tra banca e industria, prevedendo che soggetti operanti in settori non creditizi o finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni in banche superiori al 15 per cento del capitale rappresentato da titoli con diritto di voto o che comportano, indipendentemente da tale limite, l'assunzione del controllo.

Il comma 7 riproduce testualmente l'art. 27, comma 5, della l. 287. La norma rafforza il divieto previsto nel comma precedente, attribuendo alla Banca d'Italia il potere di negare o revocare l'autorizzazione qualora in capo ai soggetti operanti in settori non finanziari né creditizi si determini, mediante accordi, una concentrazione di potere tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca.

Il comma 8, sulla base di quanto stabilito dall'art. 27, comma 7, della l. 287, disciplina l'acquisizione di partecipazioni da parte di soggetti extracomunitari.

Il comma 9, infine, assorbendo in un'unica disposizione quanto già previsto in diverse norme della l. 287, demanda alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, l'emanazione delle norme attuative.



## **Articolo 23**

*(Nozione di controllo)*

L'articolo disciplina la nozione di controllo rilevante nella materia delle partecipazioni al capitale delle banche.

Il comma 1 adotta una nozione di controllo – basata sull'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile – in linea con l'art. 27, comma 2, della l. 287/90 (come modificato dall'art. 16 del d.lgs. 481/92).

Il comma 2, al numero 1, presume l'esistenza del controllo, salvo prova contraria, nel caso in cui un soggetto, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

I numeri successivi del comma ripropongono le presunzioni relative di controllo contenute nell'art. 26, comma 2, del d. lgs. 356/90. In particolare vengono prese in considerazione alcune ipotesi fondate sul possesso di una determinata partecipazione al capitale della controllata, sulla sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo e sull'assoggettamento a direzione comune, anche per effetto della composizione degli organi amministrativi.

## **Articolo 24**

*(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)*

L'articolo unifica in un unico contesto la previgente disciplina contenuta nell'art. 29, comma 1, della l. 287/90, come modificato dal d.lgs. 481/92, e nell'art. 9, quarto comma, della l. 281/85, come sostituito dall'art. 19 del medesimo decreto.

Il comma 1 prevede la sospensione del diritto di voto per i casi di:

- mancato ottenimento ovvero sospensione o revoca dell'autorizzazione;
- inottemperanza agli obblighi di comunicazione concernenti partecipazioni al capitale di banche.

Rispetto all'art. 29 della l. 287/90, viene chiarito che nell'espressione “in assenza dell'autorizzazione” sono comprese la sospensione e la revoca.

Il comma 2 detta il regime di impugnabilità delle delibere prese con il concorso determinante dei voti inerenti alle partecipazioni non autorizzate o non comunicate. È ribadito che l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia.

Il comma 3, infine, riproducendo integralmente l'art. 29, comma 2, della l. 287/90, obbliga i soggetti non operanti in settori creditizi o finanziari ad alienare le partecipazioni superiori al 15 per cento o che comunque comportano il controllo della banca. In caso di inosservanza, la vendita delle azioni o quote è ordinata dal tribunale su richiesta della Banca d'Italia.

\* \* \*

La disciplina unitaria delle partecipazioni al capitale di banche contenuta nel capo comporta la soppressione di alcune disposizioni delle leggi 281/85 e 287/90, per le quali viene, di seguito, specificata la motivazione dell'intervento abrogativo:

- l'art. 9, quinto comma, della l. 281/85 – che faceva salvi gli obblighi di comunicazione alla CONSOB previsti dalla l. 216/74, come modificata dal d.lgs. 90/92 – è stato soppresso in quanto superfluo. Tale previsione era giustificata dalla preoccupazione di evitare interpretazioni che ponessero in dubbio l'applicazione concorrente delle due norme, trattandosi di analoghi obbli-

- ghi introdotti da una stessa legge (d.lgs. 90/92) nei confronti di autorità diverse (CONSOB e Banca d'Italia). La preoccupazione viene meno con l'inserimento della disposizione relativa alle comunicazioni alla Banca d'Italia nel presente testo legislativo che disciplina organicamente le banche;
- l'art. 9 bis della l. 281/85 – che prevedeva i casi di esenzione dagli obblighi di comunicazione disposti sia dall'art. 9 della medesima l. 281, sia dall'art. 27, comma 3, della l. 287/90 – può ritenersi abrogato dal d.lgs. 481/92. In particolare:
    - a) gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 27, comma 3, della l. 287/90 sono venuti meno a seguito della riformulazione della norma operata dall'art. 16 del d.lgs. 481/92;
    - b) l'art. 9 della l. 281/85, come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. 481/92, rimette alla Banca d'Italia la determinazione dei presupposti, delle modalità e dei termini delle comunicazioni. Non si giustifica, pertanto, la sopravvivenza di una norma di legge che individua casi di esenzione rispetto a una disciplina delle comunicazioni prevista in via amministrativa;
  - gli artt. 28, comma 3, della l. 287/90 e 9, secondo comma, ultimo periodo, della l. 281/85 – che prevedevano espressamente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle delibere del CICR e delle istruzioni della Banca d'Italia in materia di partecipazioni al capitale di banche sono abrogati in relazione alla disposizione, di generale applicazione, contenuta nell'articolo 8.

#### **Capo IV**

##### ***Requisiti di professionalità e di onorabilità***

##### **Articolo 25**

###### ***(Requisiti di onorabilità dei partecipanti)***

La norma riproduce l'art. 11 del d.lgs. 481/92.

I commi 1 e 2 confermano che compete al Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, l'emanazione di un regolamento – ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – per la disciplina dei requisiti di onorabilità dei partecipanti, anche con riferimento alla determinazione delle soglie partecipative a partire dalle quali viene richiesto il possesso dei requisiti stessi.

Il comma 3 conferma la sospensione del diritto di voto per i soci che non possiedano i prescritti requisiti.

##### **Articolo 26**

###### ***(Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali)***

La norma riproduce l'art. 10 del d.lgs. 481/92, disciplinante la materia dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle banche.

In particolare, per la definizione dei requisiti, il comma 1 prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. 400/88, su parere della Banca d'Italia.

Il comma 2 conferma che il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio, precisando che essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del sopravvenuto difetto; in caso di inerzia dell'organo consiliare, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

Il comma 3 rimette al regolamento previsto dal comma 1 la determinazione delle cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la durata della sospensione stessa.

## **Articolo 27**

*(Incompatibilità)*

L'articolo adegua al mutato contesto legislativo la norma dell'art. 9, primo comma, l.b., prevedendo che il CICR possa disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti di amministrazioni dello Stato.

## **Capo V**

### ***Banche cooperative***

## **Articolo 28**

*(Norme applicabili)*

Il comma 1, riproducendo con minimi adattamenti l'art. 40 del d.lgs. 481/92, riserva l'esercizio dell'attività bancaria nella forma di società cooperativa alle Banche popolari e alle Banche di credito cooperativo, considerandole quali distinte "species" di un unico "genus" di società cooperativa a responsabilità limitata.

Il comma 2, al fine di evitare dubbi interpretativi, chiarisce che le Banche popolari e le Banche di credito cooperativo non sono sottoposte ai controlli dell'autorità governativa previsti dagli artt. 2542 e seguenti del codice civile.

### *Sezione I*

### ***Banche popolari***

## **Articolo 29**

*(Norme generali)*

La disciplina delle Banche popolari ne riafferma la natura di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, le cui principali caratteristiche sono costituite dal capitale variabile, dai limiti al possesso azionario e dal voto capitario.

Rispetto alle banche costituite in forma di società per azioni il solo tratto distintivo è rappresentato dalla struttura del capitale, essendo da tempo intervenuta una completa parificazione operativa.

Esigenze di coordinamento dell'intera disciplina delle Banche popolari hanno reso opportuna la riproduzione nel presente decreto legislativo delle disposizioni contenute nella l. 17 febbraio 1992, n. 207, in tema di disciplina delle azioni delle Banche popolari. Quest'ultima non viene abrogata interamente, restando in vigore le norme relative alle mutue assicuratrici.

Il comma 1, riprendendo l'art. 41, comma 1, del d.lgs. 481/92, ribadisce la natura di società cooperative per azioni a responsabilità limitata delle Banche popolari.

Il comma 2 riproduce l'art. 1, comma 1, della l. 207/92, fissando in cinquemila lire il valore nominale minimo delle azioni medesime.

La nomina degli amministratori e dei sindaci è riservata esclusivamente all'assemblea dei soci (comma 3). La disposizione, che deriva dall'art. 7 del d.lgs. 105/48, conferma l'esclusione delle Banche popolari dal campo di applicazione dell'art. 2535, terzo comma, del codice civile, in base al quale l'atto costitutivo può attribuire allo Stato o a enti pubblici la nomina di amministratori e sindaci. Alle Banche popolari si applica, comunque, la disciplina codicistica richiamata, per tutte







## **Articolo 34**

*(Soci)*

A norma del comma 1 – che risulta dal coordinamento dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. 481/92 e dell'ultimo comma dell'art. 4 del TUCRA – il numero minimo dei soci delle Banche di credito cooperativo non può essere inferiore a 200. Qualora la compagine sociale scenda al di sotto del numero minimo dei soci e non sia reintegrata entro un anno, è prevista la liquidazione della banca. Ovviamente, la liquidazione potrà essere evitata se, entro il termine utile per la reintegrazione della compagine sociale, l'assemblea deliberi la fusione con altra banca della categoria ovvero con una di diversa natura, sempreché ne ricorrano i presupposti.

Il comma 2 individua i soci facendo riferimento unicamente a un criterio territoriale. La disposizione, che riproduce l'art. 42, comma 4, del d.lgs. 481/92, agevola l'ampliamento della compagine sociale delle Banche di credito cooperativo, salvaguardandone il localismo e favorendone la patrimonializzazione.

Il comma 3, confermando l'art. 5, quinto comma, del TUCRA, prevede che il socio dispone di un solo voto a prescindere dal numero delle azioni possedute (principio del voto capitario). Di conseguenza, è esclusa la possibilità di voto multiplo a favore di persone giuridiche consentita dall'art. 2532, terzo comma, del codice civile.

Il comma 4 ripropone l'art. 3, comma 1, della l. 59/92 che, per i soci delle cooperative, fissa in ottanta milioni di lire il limite individuale di partecipazione. L'inserimento di tale norma nel presente decreto legislativo risponde alla medesima logica di organicità adottata per il limite minimo e massimo del valore delle azioni.

Il comma 5 – riproducendo, con adattamenti formali, l'ultimo comma dell'art. 5 del TUCRA – vieta alle Banche di credito cooperativo una serie di operazioni (acquisto di azioni proprie, anticipazione su di esse e compensazione delle azioni con obbligazioni dei soci) che potrebbero incidere negativamente sulla dimensione del patrimonio.

Il comma 6 prevede che, qualora la banca non accolga, senza giustificati motivi, le domande di ammissione di nuovi soci, la Banca d'Italia può obbligare la banca stessa a dare motivazione e comunicazione agli interessati della delibera di rigetto.

## **Articolo 35**

*(Operatività)*

La prima parte del comma 1 riproduce l'art. 42, comma 5, del d.lgs. 481/92, riaffermando il principio in base al quale le Banche di credito cooperativo devono effettuare i finanziamenti prevalentemente a favore dei soci. Il medesimo comma prevede la facoltà per la Banca d'Italia di consentire deroghe, limitate nel tempo, a tale principio esclusivamente per ragioni di stabilità della banca.

Il comma 2, ribadendo l'art. 42, comma 6, del d.lgs. 481/92, rimette la determinazione delle possibilità operative e della competenza territoriale agli statuti, i quali debbono conformarsi ai criteri fissati dalla Banca d'Italia.

## **Articolo 36**

*(Fusioni)*

Il comma 1 ripropone nella sostanza l'art. 42, comma 7, del d.lgs. 481/92, riconoscendo la possibilità per le Banche di credito cooperativo di effettuare fusioni con banche di diversa natura da cui risultino Banche popolari o società per azioni; le operazioni di fusione possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia solo in funzione dell'interesse dei creditori e di ragioni di stabilità.



determinazione della quota da sottoscrivere e del sovrapprezzo alla disciplina generale delle cooperative e all'autonomia statutaria (quarto e settimo comma); dalla più severa disciplina civilistica per quanto attiene alla delega dell'esercizio del voto agli amministratori e ai dipendenti delle casse (sesto comma). Il quinto e l'ottavo comma sono sostituiti dall'art. 34, commi 3 e 5, del presente decreto legislativo;

- l'art. 6, riguardante gli adempimenti per l'ammissione e il recesso dei soci, è superato dagli artt. 2525, 2526 e 2527 del codice civile;
- l'art. 7, relativo al capitale minimo per la costituzione delle casse, già superato dal d.P.R. 350/85, viene abrogato in quanto il presente decreto, riprendendo il d.lgs. 481/92, prevede che il capitale minimo per la costituzione di banche sia fissato dalla Banca d'Italia;
- l'art. 8, in tema di adempimenti richiesti in sede di costituzione e di procedure per le modificazioni statutarie, è abrogato dalle norme che disciplinano la costituzione e l'approvazione degli statuti di tutte le banche. Il settimo comma, concernente gli obblighi di pubblicazione degli atti delle casse, è superato dalla disciplina codicistica;
- l'art. 9, in materia di "contenuto necessario" degli statuti, è abrogato dall'art. 42, comma 6, del d.lgs. 481/92, ripreso dall'art. 35, comma 2, del presente decreto;
- l'art. 10, concernente la nomina degli amministratori e l'esonero degli stessi dal prestare cauzioni, è superato dalla disciplina prevista dal primo comma dell'art. 2535 del codice civile per la generalità delle cooperative;
- l'art. 11 è abrogato poiché: le prescrizioni relative ai bilanci delle banche sono ora dettate dal d.lgs. 87/92; la previsione dell'obbligo di presentare all'ufficio del registro gli elenchi dei soci è superata, in quanto funzionale alla responsabilità illimitata o sussidiaria dei soci, ormai venuta meno; la pubblicità della nomina e della revoca degli amministratori e dei sindaci è assicurata dal regime civilistico dell'iscrizione nel registro delle imprese; l'invio delle informazioni richieste dalla Vigilanza è disciplinato, in generale, dall'art. 51 del presente decreto;
- l'art. 12 prevedeva che, qualora una cassa avesse subito perdite notevoli, gli amministratori dovessero convocare l'assemblea per far deliberare la reintegrazione del capitale o lo scioglimento della società. Tale disposizione è superata dall'art. 53 del presente decreto;
- l'art. 13, relativo alla composizione del collegio sindacale e agli obblighi di comunicazione a carico del presidente, è superato dalla disciplina civilistica e, per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, dall'art. 52 del presente decreto;
- l'art. 14 è abrogato dall'art. 35, comma 2, del presente decreto, che riprende l'art. 42, comma 6, del d.lgs. 481/92;
- l'art. 15, in materia di limitazione degli impieghi delle Casse rurali e artigiane a favore di soggetti appartenenti a determinate categorie, è abrogato dall'art. 35, comma 1, del presente decreto, che ha riprodotto l'art. 42, comma 5, del d.lgs. 481/92;
- gli artt. 16, 17, 18 e 19, recanti un'elencazione analitica delle operazioni attive delle Casse rurali e artigiane, sono abrogati dall'art. 35, comma 2, del presente decreto;
- l'art. 20, primo e secondo comma, in materia di destinazione degli utili, è abrogato dall'art. 37 del presente decreto;
- l'art. 21, in tema di competenza territoriale, è abrogato dall'art. 35, comma 2, del presente decreto;
- gli artt. 22, 23, 24, 25 e 26, disciplinanti la liquidazione volontaria delle Casse rurali e artigiane sommando al rinvio al codice civile alcune previsioni specifiche, vengono abrogati; il rinvio al codice è, infatti, superfluo e le altre disposizioni hanno perduto la propria ragion d'essere per il venir meno della responsabilità sussidiaria o illimitata dei soci;
- gli artt. 28 e 29, in tema di vigilanza, sono abrogati dal titolo III del presente decreto. Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 28 sono ormai inattuali, essendo stato soppresso l'Ente nazionale delle Casse rurali;
- l'art. 30, in materia di fusioni tra Casse rurali e artigiane, è abrogato dall'art. 36 del presente decreto, che riprende l'art. 42, comma 7, del d.lgs. 481/92;



Il comma 1 delinea la nozione di credito fondiario, sostituendo il riferimento ai mutui e alle anticipazioni, presente nella disciplina previgente, con quello più generale a finanziamenti a medio e lungo termine e conservando, quale garanzia delle operazioni, l'ipoteca di primo grado su immobili.

Il comma 2, riprendendo quanto previsto dagli artt. 4 e 25, comma 3, della l. 175/91, demanda alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la determinazione dell'ammontare massimo dei finanziamenti – da stabilirsi in rapporto al valore dell'immobile offerto in garanzia ovvero al costo delle opere da eseguirsi sullo stesso – nonché l'individuazione delle ipotesi in cui l'esistenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non sia di ostacolo alla concessione dei finanziamenti.

### **Articolo 39**

#### *(Ipoteche)*

Il comma 1 ripropone, con alcuni adeguamenti formali, l'art. 6, comma 4, della l. 175/91. Il mantenimento della disposizione si giustifica in relazione alla natura derogatoria della stessa rispetto all'art. 2839, n. 2, del codice civile.

Il comma 2 conferma l'art. 5, comma 4, della l. 175, che detta una particolare disciplina per le annotazioni ipotecarie quando la stipulazione del contratto di finanziamento e l'erogazione della somma formino oggetto di atti separati.

Il comma 3 riproduce l'art. 18, commi 2 e 3, della l. 175. La norma disciplina l'estensione della garanzia ipotecaria nei casi di finanziamenti indicizzati, derogando al principio della specialità dell'ipoteca (art. 2809 del codice civile).

Il comma 4 prevede il consolidamento abbreviato dell'ipoteca, privilegio che ha sempre caratterizzato le operazioni di credito fondiario. La disposizione chiarisce, inoltre, l'inapplicabilità della revocatoria fallimentare ai pagamenti effettuati a fronte di operazioni di credito fondiario.

Il comma 5, riproponendo con formulazione più snella l'art. 8, commi 2 e 3, della l. 175, attribuisce al debitore il diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta a ipoteca e a ottenere la parziale liberazione degli immobili ipotecati. Il mantenimento di tali previsioni è giustificato dalla circostanza che esse derogano alle norme civilistiche (artt. 2872, 2873, comma 2, 2875 del codice civile).

Il comma 6, riprendendo l'art. 5, commi 5 e 6, della l. 175/91, disciplina la suddivisione del finanziamento in quote e il frazionamento dell'ipoteca a garanzia in caso di edificio o complesso condominiale.

Il comma 7 ribadisce a favore del soggetto finanziato l'applicabilità delle agevolazioni previste dall'art. 5, commi 7 e 8, della l. 175.

### **Articolo 40**

#### *(Estinzione anticipata e risoluzione del contratto)*

Il comma 1 ripropone l'art. 8, comma 1, della l. 175, subordinando l'esercizio della facoltà di estinzione anticipata del finanziamento alla corresponsione di un compenso – da stabilirsi contrattualmente – correlato al capitale restituito anticipatamente.

Il comma 2 riprende l'art. 17, comma 1, della l. 175/91, adottando una formulazione più chiara per risolvere alcuni dubbi interpretativi. La norma prevede che il ritardo nel pagamento delle rate, quando ripetuto per almeno sette volte, anche non consecutive, attribuisce alla banca la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto. La disposizione precisa, inoltre, la nozione di ritardato pagamento utile a tali fini.



La nuova disciplina delle operazioni di credito fondiario comporta l'abrogazione di numerose leggi preesistenti in materia, tra cui, in particolare, la l. 175/91, per la quale si delineano di seguito, articolo per articolo, le motivazioni dell'intervento abrogativo:

- l'art. 1, comma 1, è abrogato dal d.lgs. 481/92, che, all'art. 6, ha abilitato tutte le banche a effettuare operazioni di credito speciale. I commi 2, 3 e 4 sono disposizioni transitorie che non conservano alcuna validità residua, essendo già stati portati a termine i processi di assorbimento e trasformazione delle sezioni;
- l'art. 2, commi 1 e 2, che prevedevano l'autorizzazione per l'esercizio del credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche, sono abrogati dall'art. 14 del presente decreto. Il comma 3, che escludeva l'applicazione dell'art. 21 della l. 281/85 in caso di costituzione di nuovi enti fondiari, è stato già superato dal principio di despecializzazione operativa introdotto dal d.lgs. 481/92;
- l'art. 3, che disciplinava il contenuto dello statuto e le procedure per le relative modifiche, è abrogato dall'art. 56 del presente decreto;
- gli artt. 4 e 5 sono sostituiti dagli artt. 38 e 39 del presente decreto;
- l'art. 6, comma 1, prevedeva la facoltà per il mutuatario di chiedere la purgazione dell'immobile dalle ipoteche. La norma è superata in quanto il mutuatario ha sempre la facoltà di pagare i creditori iscritti senza ricorrere alla procedura di purgazione e quindi ottenere la liberazione dell'immobile da diritti reali di garanzia anteriori. I commi 2 e 4 sono sostituiti dall'art. 39 del presente decreto. Il comma 3, non derogando alla disciplina ordinaria (cfr. artt. 2847 e segg. del codice civile), viene abrogato in quanto superfluo;
- l'art. 7 è abrogato, poiché la materia attiene all'autonomia negoziale;
- gli artt. 8 e 9 sono sostituiti dagli artt. 38, 39 e 40, comma 1, del presente decreto;
- l'art. 10 è sostituito dall'art. 42 del presente decreto;
- gli artt. 11, 12, 13, 14 e 15, che disciplinavano il regime della provvista delle banche esercenti operazioni di credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche sono superati dall'art. 12 del presente decreto;
- in un'ottica concorrenziale, l'art. 16 viene abrogato poiché la previsione di eventuali clausole limitative della proponibilità di eccezioni e la determinazione del tasso di mora attengono all'autonomia contrattuale;
- l'art. 17, comma 1, è sostituito dall'art. 40, comma 2 del presente decreto; il comma 2 è abrogato poiché fa rinvio a disposizioni ridisciplinate dall'art. 41 del presente decreto;
- l'art. 18, comma 1, è norma superflua, in quanto non vi è alcun ostacolo a che le parti possano stabilire rate costanti o variabili nell'ambito della loro autonomia contrattuale. I commi 2 e 3 sono sostituiti dall'art. 39, comma 3. Il comma 4, che prevedeva l'adeguamento dell'ipoteca per i mutui indicizzati anche in caso di fallimento o di altra procedura esecutiva, è abrogato poiché disconosciuto da una costante giurisprudenza;
- i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 19, che disciplinavano l'assicurazione obbligatoria degli immobili ipotecati a garanzia dei mutui concessi, sono abrogati, trattandosi di materia attinente all'autonomia contrattuale. I commi 5 e 6, in base ai quali, in caso di servitù coattiva e di espropriazione totale o parziale, l'indennità d'esproprio era versata alla banca, vengono abrogati, in quanto le relative previsioni sono riconducibili a principi dell'ordinamento;
- l'art. 20 prevedeva che i libri e i registri della banca potessero far prova in giudizio anche nei confronti dei creditori e dei terzi. La disposizione non impedisce il formarsi di un diverso convincimento del giudice e appare pertanto superflua;
- l'art. 21 prevedeva la possibilità per la banca di cedere i propri crediti "pro soluto" o di rendersi cessionaria (anche "pro solvendo") di crediti altrui. La disposizione, già incompatibile col d.lgs. 481/92, è abrogata dall'art. 58;
- l'art. 22, già incompatibile col d.lgs. 481/92, è superato dal venir meno della suddivisione delle banche in categorie istituzionali;
- l'art. 23 è abrogato dall'art. 53 del presente decreto;
- l'art. 24, comma 1, prevedeva una disciplina in tema di destinazione degli utili a riserva più rigorosa rispetto a quella prevista dal codice civile per le società per azioni. Il superamento della



## Articolo 45

*(Fondo interbancario di garanzia)*

L'articolo contiene la disciplina del Fondo Interbancario di Garanzia (FIG), che ha per scopo la prestazione di una garanzia di natura sussidiaria sulle operazioni di credito agrario. Al Fondo sono annesse la Sezione speciale prevista dalla l. 9 maggio 1975, n. 153 e la Sezione che assiste le operazioni di credito peschereccio.

La ridefinizione dell'assetto normativo del credito agrario e peschereccio secondo principi di despecializzazione istituzionale, operativa e temporale, già affermati dal d.lgs. 481/92, ha posto l'esigenza di riformulare anche la regolamentazione del FIG, rendendola coerente con tali principi.

Il comma 1 ribadisce la natura sussidiaria della garanzia prestata dal Fondo, del quale vengono confermati la personalità giuridica e l'autonomia gestionale, nonché l'assoggettamento alla vigilanza del Ministero del tesoro. Vengono riprese, in tal modo, le norme dell'art. 36, secondo, quarto e quinto comma, della l. 2 giugno 1961, n. 454.

Il comma 2 rinvia al Ministro del tesoro, previo parere del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, la determinazione dei caratteri operativi del Fondo (operazioni assistite, criteri e limiti degli interventi, misura delle contribuzioni dovute dalle banche). La disposizione deriva dall'art. 36, secondo e nono comma, della l. 454/61.

Il comma 3 attribuisce allo statuto, soggetto ad approvazione ministeriale, la determinazione dei profili organizzativi e di funzionamento del Fondo. La disciplina contenuta nell'art. 36, quarto, quinto e sesto comma, della l. 454 viene riformulata al fine di risolvere taluni problemi applicativi derivati dalla despecializzazione.

Il comma 4 disciplina la Sezione speciale prevista dagli artt. 20, 21 e 22 della l. 153/75, il cui scopo è quello di prestare fidejussioni agli imprenditori che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del contributo pubblico nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di offrire sufficienti garanzie. Viene ribadita l'autonomia patrimoniale e amministrativa di cui è dotata la Sezione, rinviando ai commi 2 e 3 per la regolamentazione dei profili operativi e organizzativi.

Il comma 5 disciplina la Sezione per il credito peschereccio, già prevista dalle norme degli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 della l. 302/89; a essa viene resa applicabile la normativa dei commi 2 e 3.

\* \* \*

La nuova disciplina dei finanziamenti di credito agrario comporta l'abrogazione della legge fondamentale in materia e del relativo decreto di attuazione nonché di numerosi altri provvedimenti legislativi. Si indicano di seguito le motivazioni che hanno condotto all'abrogazione delle norme contenute nella legge 1760/28:

- gli artt. da 1 a 7 sono superati o sostituiti dall'art. 43 del presente decreto;
- gli artt. da 8 a 11 sono superati o sostituiti dall'art. 44 del presente decreto;
- l'art. 12 è abrogato in quanto specificamente riferito a una particolare operazione (l'anticipazione su pegno di prodotti) non più tipizzata dalla legge;
- gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 individuavano i soggetti abilitati a esercitare il credito agrario e ne disciplinavano alcuni profili strutturali; essi sono esplicitamente abrogati dal presente decreto legislativo, che riprendendo quanto previsto dal d.lgs. 481/92, abilita tutte le banche a effettuare operazioni di credito agrario;
- gli artt. 18, 19 e 20, che disciplinavano la costituzione, la provvista obbligazionaria e l'ordinamento interno del Meliorconsorzio, sono superati dalla circostanza che il Meliorconsorzio si è trasformato in s.p.a. ai sensi della l. 218/90;
- gli artt. 21, 22, 23, 24, 25 e 26, primo, terzo e quarto comma, recavano disposizioni finali e transitorie, ormai del tutto superate;
- l'art. 26, secondo comma, è stato sostituito dall'art. 44 del presente decreto.

All'abrogazione della legge fondamentale consegue quella del decreto ministeriale di attuazione del 23 gennaio 1928; per due disposizioni (artt. 28 e 31) di esso, in materia di Casse comunali di credito agrario, è prevista una abrogazione a efficacia differita.

### *Sezione III*

#### **Altre operazioni**

##### **Articolo 46**

*(Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi)*

L'articolo razionalizza la frammentaria normativa sui privilegi delle operazioni di credito speciale.

L'intervento si fonda sulla sostituzione di tutti i privilegi – convenzionali o legali, generali o speciali – con un'unica forma di privilegio, convenzionale e speciale, a garanzia dei finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese.

L'omogeneizzazione si basa sulla sostanziale assimilabilità della disciplina delle varie forme di privilegio in materia di credito speciale (in particolare di quelle, tutte ispirate all'art. 3 del d.l.c.p.s. 1075/47, riguardanti il credito mobiliare).

Il comma 1 prevede che il privilegio possa essere pattuito in relazione a finanziamenti a medio e lungo termine erogati a imprese.

Circa l'oggetto del privilegio la norma consente che questo possa essere costituito sui beni mobili non iscritti nei pubblici registri e sui crediti, anche se futuri. La formulazione adottata copre tutte le ipotesi di beni soggetti a privilegio in base alle vigenti leggi in materia di credito speciale.

Il comma 2 prevede che il privilegio debba essere pattuito, a pena di nullità, con atto scritto dal quale risulti l'esatta descrizione dei beni su cui viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che lo ha concesso, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la somma di denaro per la quale è assunto.

Il comma 3 disciplina il regime di pubblicità prevedendo, come già in passato per molti privilegi, che l'opponibilità ai terzi sia subordinata alla trascrizione dell'atto, dal quale il privilegio risulta, nel registro previsto dall'art. 1524, comma 2, del codice civile, tenuto dalla Cancelleria del tribunale del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

Quale ulteriore forma di pubblicità-notizia la norma prevede anche la successiva pubblicazione nel F.A.L. di un avviso relativo alla costituzione del privilegio dal quale risultino gli estremi dell'avvenuta trascrizione.

La norma contenuta nel comma 4 attribuisce al privilegio il grado previsto dall'art. 2777, ultimo comma, del codice civile, ispirandosi ad analoghe previsioni contenute nella maggior parte delle disposizioni coordinate.

Il comma 5, facendo salvo il principio stabilito dall'art. 1153 del codice civile, prevede che il privilegio possa essere fatto valere anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni dopo la trascrizione nel registro. Qualora non sia possibile esercitare il privilegio nei confronti dei terzi, il privilegio medesimo si trasferisce sul corrispettivo.

##### **Articolo 47**

*(Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici)*

L'articolo riafferma il principio, già esplicitato dal d.lgs. 481/92, della parità concorrenziale delle banche con riguardo al credito agevolato e, in particolare, nella gestione di fondi conferiti dallo Stato o amministrati per conto dello Stato.

Il comma 1 riproduce le previsioni dell'art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. 481/92. In primo luogo, al fine di evitare distorsioni concorrenziali, viene estesa a tutte le banche (nazionali ed estere) la possibilità di erogare crediti agevolati in base a convenzioni con l'amministrazione competente, a condizione che le operazioni incentivate rientrino tra quelle effettuabili dalle singole banche a tasso di mercato. In secondo luogo, viene precisato che a tali operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni legislative di agevolazione, comprese quelle relative a misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

Viene, inoltre, prescritto che le banche con cui le amministrazioni procedono alla stipula delle convenzioni siano selezionate in base alle condizioni offerte e all'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio.

Il comma 2 demanda la disciplina della gestione dei fondi pubblici a convenzioni stipulate – su parere della Banca d'Italia – dalle amministrazioni competenti con le banche, prescelte in relazione ai criteri enunciati nel comma precedente (condizioni offerte e adeguatezza strutturale).

Si prevede, in particolare, che le convenzioni individuino meccanismi atti a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi pubblici e l'attività d'impresa esercitata in proprio dalle banche convenzionate, anche attraverso l'istituzione di distinti organi da preporre all'assunzione delle determinazioni in materia agevolativa. Viene altresì fatto rinvio alle convenzioni per quanto riguarda i compensi spettanti alle banche.

Il comma 3 prevede che le convenzioni possano disporre che la banca a cui è attribuita la gestione di un fondo pubblico sia tenuta a stipulare, a sua volta, convenzioni con altre banche per la concessione di contributi – a carico del fondo stesso – su finanziamenti da esse erogati. È richiesto che tali convenzioni siano approvate dall'amministrazione competente.

La norma non stabilisce alcuna preclusione per l'accesso degli intermediari finanziari (e, in particolare, di quelli che svolgono attività di leasing) alle diverse forme di agevolazione, ove tale accesso sia previsto dalle singole leggi d'intervento.

#### **Articolo 48**

*(Credito su pegno)*

In considerazione delle peculiarità operative e strutturali dell'attività di credito su pegno – disciplinata dalla l. 10 maggio 1938, n. 745 e dal relativo decreto di attuazione – rispetto alle normali operazioni bancarie garantite da pegno, il comma 1 prevede che tale attività continui a essere esercitata dalle banche attualmente abilitate.

Il comma 2, nel rispetto del principio della parità concorrenziale tra gli operatori, estende poi la possibilità di intraprendere l'esercizio dell'attività di credito su pegno alle altre banche, purché dotate delle necessarie strutture organizzative. L'inizio dell'attività viene subordinato al nulla osta della Banca d'Italia, volto a verificare l'adeguatezza delle strutture, e alla licenza del Questore, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per fini di ordine pubblico.

### **Capo VII**

#### ***Assegni circolari e decreto ingiuntivo***

#### **Articolo 49**

*(Assegni circolari)*

L'articolo disciplina l'emissione di assegni circolari e di altri titoli a essi assimilabili o equiparabili, coordinando il r.d. 28 settembre 1919, n. 1922, gli artt. 9, 10 e 11 del r.d.l. 7 ottobre 1923, n. 2283 nonché l'art. 36 l.b.

Il comma 1, in considerazione della natura tecnica delle valutazioni alla base del provvedimento, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza autorizzativa all'emissione di assegni circolari, prima spettante al CICR.

La norma sottopone ad autorizzazione anche l'emissione di altri titoli assimilabili o equiparabili agli assegni circolari; essa ha il suo antecedente nell'art. 1 del r.d. 1922/19, che assoggettava alla medesima regolamentazione i titoli assimilabili agli assegni circolari allo scopo di evitare manovre elusive della disciplina prevista per questi ultimi.

Il secondo periodo del comma 1, riprendendo l'art. 1 del d.m. 15 dicembre 1923 (emanato in attuazione del r.d.l. 2283/23), prevede che i provvedimenti autorizzatori siano pubblicati nella Gaz-

zetta Ufficiale. La previsione viene consolidata a livello primario in quanto la conoscenza del momento a partire dal quale l'ente è legittimato all'emissione assume diretta rilevanza per il pubblico.

Il comma 2, ribadendo la scelta di tecnica legislativa già presente nell'art. 36 l.b., attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la competenza a determinare la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche sono tenute a costituire a fronte della circolazione degli assegni.

## **Articolo 50**

*(Decreto ingiuntivo)*

L'articolo ripropone, con alcune innovazioni, le previsioni dell'art. 102 l.b.

Al fine di eliminare disparità concorrenziali, la norma estende a tutte le banche la possibilità di utilizzare la procedura monitoria agevolata per ottenere il decreto ingiuntivo previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile.

La soluzione prescelta è in linea con la "ratio" sottesa all'art. 102; quest'ultimo, infatti, pur facendo riferimento solo a talune categorie di banche, collegava la concessione del privilegio non tanto alla natura pubblica della banca procedente, quanto alla sussistenza di garanzie di corretta amministrazione contabile.

Il riferimento all'estratto dei saldaconti è sostituito da quello all'estratto conto previsto dagli artt. 1857 e 1832 del codice civile. Il saldaconto era un particolare registro, ormai caduto in disuso, in cui figuravano tutti i movimenti a debito e a credito nei confronti del cliente, che si differenzia dall'estratto conto; quest'ultimo, infatti, rappresenta il risultato di tutte le voci a credito e a debito ricadenti nell'arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di commissione, le spese, le ritenute fiscali e gli interessi attivi e passivi maturati, con l'indicazione di un saldo attivo o passivo che costituirà la prima posta della successiva fase del conto.

La norma, facendo riferimento all'estratto di conto corrente, risponde alla necessità di tutelare il correntista anche nell'eventuale giudizio susseguente al procedimento monitorio, consentendogli una contestazione consapevole delle risultanze del documento stesso.

L'articolo, ricalcando le previsioni dell'art. 102 l.b., prevede inoltre la legittimazione della Banca d'Italia a valersi della procedura semplificata nonché la certificazione di certezza e liquidità del credito a opera del dirigente della banca interessata alla procedura.

## **TITOLO III**

### **VIGILANZA**

#### **Capo I**

#### *Vigilanza sulle banche*

### **Articolo 51**

*(Vigilanza informativa)*

La norma, che riproduce l'art. 20 del d.lgs. 481/92, disciplina la trasmissione alla Banca d'Italia, da parte delle banche, dei bilanci, delle segnalazioni periodiche e di ogni altro documento richiesto.



Stati ospitanti di procedere agli accertamenti o concordare con esse altre modalità per l'effettuazione delle verifiche.

Allo stesso modo le autorità di uno Stato comunitario, dopo avere informato la Banca d'Italia, possono ispezionare direttamente le succursali di banche da esse autorizzate site nel territorio italiano, richiedere alla Banca d'Italia di procedere agli accertamenti o concordare con quest'ultima altre modalità delle verifiche.

Il comma 4 completa, su una base di reciprocità, il quadro dei possibili interventi ispettivi delle autorità extracomunitarie su succursali insediate in Italia e, viceversa, della Banca d'Italia su succursali di banche italiane site al di fuori della Comunità.

Il comma 5 prevede che delle comunicazioni ricevute dalla Banca d'Italia in ordine alle succursali italiane di banche comunitarie sia informata la CONSOB.

### **Articolo 55**

*(Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie)*

La norma, riproducendo l'art. 24 del d.lgs. 481/92, demanda al CICR la definizione dei controlli che – nei casi ammessi dalla normativa comunitaria – la Banca d'Italia può effettuare direttamente sulle succursali delle banche comunitarie insediate nel territorio italiano.

### **Articolo 56**

*(Modificazioni statutarie)*

Il comma 1, riproducendo l'art. 21 del d.lgs. 481/92, attribuisce in via esclusiva alla Banca d'Italia il potere di esaminare le modificazioni statutarie delle banche.

In linea con il principio della natura imprenditoriale dell'attività bancaria, il vaglio della Banca d'Italia non si sostanzia in un'approvazione, bensì in un accertamento di congruenza delle modificazioni statutarie con la sana e prudente gestione della banca.

Il comma 2 prevede che il procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di modificazione dello statuto sia condizionato all'accertamento della Banca d'Italia.

### **Articolo 57**

*(Fusioni e scissioni)*

Il comma 1, che riproduce con integrazioni l'art. 25 del d.lgs. 481/92, assoggetta le fusioni e le scissioni alle quali prendano parte banche all'autorizzazione della Banca d'Italia, che ne valuta l'impatto sulla situazione tecnica e sulla struttura organizzativa alla luce del principio della sana e prudente gestione. Resta ferma l'applicazione del d.lgs. 356/90 per le fusioni che interessano banche pubbliche.

Il comma 2 condiziona all'autorizzazione della Banca d'Italia l'avvio del procedimento per l'iscrizione del progetto di fusione o di scissione nel registro delle imprese.

Il comma 3 abbrevia i termini previsti dall'art. 2503, primo comma, del codice civile.

Il comma 4, integrando l'art. 25 del d.lgs. 481, conferma, con riguardo alle banche interessate da fusioni o scissioni, il principio che tali operazioni non pregiudicano la validità e il grado degli eventuali privilegi e delle garanzie di qualsiasi tipo esistenti a favore delle banche stesse. La norma prevede inoltre che tali effetti si verificano senza che si renda necessaria alcuna formalità o annotazione.

## **Articolo 58**

*(Cessione di rapporti giuridici a banche)*

L'articolo, che disciplina la cessione di rapporti giuridici a banche, riproduce con integrazioni l'art. 26 del d.lgs. 481/92.

Il comma 1 attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare istruzioni applicative per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda e di rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni più rilevanti siano sottoposte a specifiche autorizzazioni.

Il comma 2 prevede che la banca cessionaria renda nota l'avvenuta cessione tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La Banca d'Italia può prescrivere forme integrative di pubblicità, graduandole a seconda del tipo di operazione posta in essere.

Il comma 3, di nuova introduzione, ha lo scopo di assicurare alla banca cessionaria il mantenimento della validità e del grado delle garanzie dei crediti oggetto della cessione. Si tratta di una previsione mutuata dall'art. 16 del d.lgs. 356/90, che prevede un analogo trattamento a favore delle società bancarie risultanti da processi di ristrutturazione.

I commi 4 e 5 disciplinano rispettivamente la posizione dei debitori e dei creditori ceduti.

Il comma 6, mutuato dalle disposizioni dell'art. 2558 del codice civile in materia di trasferimento di azienda, risolve la questione relativa al trattamento giuridico dei contratti in corso al momento dell'operazione di cessione.

## **Capo II**

### *Vigilanza su base consolidata*

Il capo coordina le previsioni contenute nel titolo VII del d.lgs. 356/90 riguardanti il gruppo creditizio con quelle della l. 114/86 e del d.lgs. 528/92 in materia di vigilanza su base consolidata. I tre provvedimenti legislativi menzionati sono, pertanto, integralmente sostituiti.

Nell'opera di coordinamento si è mantenuta ferma la centralità del gruppo creditizio (ora gruppo bancario) in considerazione della peculiare disciplina dettata per i rapporti infragruppo dall'art. 25, comma 4, del d.lgs. 356/90 e si è unificato l'ambito dei soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale: vengono ricompresi sia quelli facenti parte di un gruppo bancario sia quelli da includere nella vigilanza su base consolidata ai sensi della direttiva comunitaria recepita con il d.lgs. 528/92.

Il capo si articola in una norma definitoria e in due sezioni: nella norma definitoria vengono chiariti alcuni concetti funzionali alle sezioni successive (nozione di controllo, di società finanziaria e di società strumentale); nella prima sezione viene riproposta la disciplina del gruppo creditizio contenuta negli artt. 24, 25, 28, 31, comma 1, e 41 del d.lgs. 356/90; nella seconda sezione vengono individuati i soggetti sottoposti a vigilanza su base consolidata e i poteri spettanti alle autorità creditizie nell'esercizio della stessa.

## **Articolo 59**

*(Definizioni)*

La norma reca un glossario volto a chiarire il significato di alcuni termini utilizzati nel capo. Essa sostituisce gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 356/90 e le definizioni di "ente finanziario" e di "enti o società controllati" contenute nell'art. 1 del d.lgs. 528/92.

## *Sezione I*

### **Gruppo bancario**

#### **Articolo 60**

*(Composizione)*

L'articolo ripropone, con alcuni adeguamenti, l'art. 24 del d.lgs. 356/90.

Nel definire le condizioni che determinano l'esistenza del gruppo, la norma individua due fattispecie: nella prima, la banca è al vertice della struttura e le società facenti parte del gruppo sono da essa controllate; nella seconda, invece, la banca è una componente, sia pur rilevante, di un gruppo controllato da una società finanziaria. In questo caso, alle autorità creditizie è demandata la definizione del requisito della "bancarietà", analogamente a quanto previsto dall'articolo successivo per il requisito della "finanziarietà".

In entrambe le ipotesi, l'area del gruppo bancario è circoscritta alle attività di carattere bancario, finanziario e strumentale.

#### **Articolo 61**

*(Capogruppo)*

La norma ripropone, con alcuni adeguamenti, l'art. 25 del d.lgs. 356/90.

All'originaria formulazione dell'art. 25 vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- al comma 3, in relazione a quanto disposto in materia di modificazioni statutarie delle banche, l'approvazione dello statuto della capogruppo è sostituita con l'accertamento che lo statuto non contrasti con la gestione sana e prudente del gruppo;
- viene aggiunto un ultimo comma che sottopone il collegio sindacale della società finanziaria capogruppo alle medesime disposizioni riguardanti il collegio sindacale delle banche; tale estensione si giustifica in relazione alla sostanziale assimilazione a una banca della società finanziaria capogruppo.

Il comma 1 stabilisce i requisiti che una banca o una società finanziaria devono presentare per essere considerate capogruppo di un gruppo bancario: essi hanno riguardo, in particolare, alla natura dell'attività esercitata, alla sede in Italia nonché alla posizione di controllante delle altre società del gruppo.

Nel caso in cui capogruppo sia una società finanziaria, il comma 2 stabilisce come ulteriore requisito la "finanziarietà", consistente nella circostanza che l'insieme delle partecipazioni di controllo in società esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale abbia rilevanza determinante rispetto alle partecipazioni di controllo in società esercenti attività di natura diversa.

Il comma 3 sottopone la capogruppo ai controlli di vigilanza, non solo quando sia una banca, ma anche quando sia una società finanziaria.

Il comma 4 conferma che la capogruppo assume la posizione di referente principale dell'autorità di vigilanza ed è, quindi, abilitata a emanare disposizioni per l'attuazione delle istruzioni di quest'ultima. Le disposizioni cui fa riferimento la norma sono l'esplicazione dell'attività di direzione e coordinamento connaturata alla posizione di capogruppo.

Le società del gruppo, dal canto loro, sono tenute ad alimentare un flusso informativo verso la capogruppo, non solo al fine del consolidamento dei conti, ma soprattutto per mettere in condizione la capogruppo di esercitare la sua funzione di direzione e coordinamento.

Il comma 5, infine, sottopone i collegi sindacali delle società finanziarie capogruppo alla medesima disciplina prevista per quelli delle banche.

## **Articolo 62**

*(Requisiti di professionalità e di onorabilità)*

La norma riproduce l'art. 31, comma 1, del d.lgs. 356/90.

La disposizione estende ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società finanziaria capogruppo i medesimi requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per i soggetti esercenti le stesse funzioni nelle banche.

## **Articolo 63**

*(Partecipazioni al capitale)*

La norma ripropone, con alcune integrazioni, l'art. 41 del d.lgs. 356/90.

Il comma 1 rende applicabili alla società finanziaria capogruppo le medesime disposizioni in tema di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni nel capitale di banche.

Si tratta di un'innovazione giustificata dalla sostanziale assimilazione della società finanziaria capogruppo a una banca.

Il comma 2 estende i poteri informativi della Banca d'Italia, previsti dall'art. 21, alle società appartenenti a un gruppo bancario e ai partecipanti al loro capitale.

## **Articolo 64**

*(Albo)*

La norma riproduce l'art. 28 del d.lgs. 356/90.

Alla formulazione dell'art. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 4 è stato eliminato il termine di trenta giorni per esporre negli atti e nella corrispondenza l'appartenenza a un gruppo bancario;
- la competenza circa la disciplina degli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo è stata riservata in via esclusiva alla Banca d'Italia.

Il comma 1, analogamente a quanto previsto per le singole banche, prevede l'iscrizione dei gruppi bancari in un apposito albo, tenuto dalla Banca d'Italia.

Il comma 2 dispone che la comunicazione dell'esistenza e della composizione del gruppo sia effettuata dalla capogruppo.

Nel comma 3 è previsto il potere della Banca d'Italia di accertare d'ufficio l'esistenza di un gruppo e di procedere all'iscrizione nell'albo o di individuare una composizione differente da quella comunicata.

A fini di pubblicità, il comma 4 prescrive alle società appartenenti a un gruppo l'indicazione negli atti e nella corrispondenza dell'iscrizione nell'albo.

Il comma 5 prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni per gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.





Il comma 3 consente alla Banca d'Italia, previa richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari, di effettuare ispezioni presso soggetti non ricompresi nella vigilanza su base consolidata di sua competenza. La norma prevede altresì che la Banca d'Italia possa consentire ad autorità di altri Stati comunitari di procedere direttamente alle ispezioni o di avvalersi, a tal fine, di revisori o esperti.

#### **Articolo 69**

*(Collaborazione tra autorità)*

La norma coordina l'art. 2, comma 1, della l. 114/86, l'art. 40 del d.lgs. 356/90 nonché l'art. 6 del d.lgs. 528/92.

La disposizione – che ripropone immutato l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 528/92 – attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di concordare con altre autorità di vigilanza di Paesi comunitari concrete misure di cooperazione per lo svolgimento della vigilanza su base consolidata, nonché di ripartire le rispettive competenze nei confronti di gruppi operanti in più Stati.

### **TITOLO IV**

#### **DISCIPLINA DELLE CRISI**

##### **Capo I**

##### **Banche**

##### *Sezione I*

##### **Amministrazione straordinaria**

La sezione riguarda le norme relative all'amministrazione straordinaria e alla gestione provvisoria delle banche.

Gli artt. 27 e 28 del d.lgs. 481/92 hanno già apportato alla disciplina dell'istituto (artt. 57-66 l.b.) alcune modifiche che, senza alterarne la fisionomia, rispondono a un'esigenza di aggiornamento e di razionalizzazione, alla luce delle indicazioni rivenienti dall'esperienza e dall'evoluzione del contesto istituzionale.

In relazione al principio del "home country control", l'ambito di applicazione dell'istituto riguarda le banche autorizzate dalle autorità italiane, mentre per le filiali italiane di banche comunitarie è stata riproposta la disciplina dell'art. 30 del medesimo d.lgs. 481.

Completando l'opera di revisione avviata con il predetto decreto, la materia ha formato oggetto di un riassetto organico che ha perseguito sia l'obiettivo di coordinare la legislazione successiva all'emanazione della legge bancaria sia quello di dettare una disciplina coerente con l'ordine di svolgimento delle diverse fasi in cui si articola la procedura.

#### **Articolo 70**

*(Provvedimento)*

La norma disciplina i presupposti, il procedimento di emanazione e gli effetti del decreto di amministrazione straordinaria, nonché la durata della procedura.

Per quanto riguarda i presupposti, viene mantenuto lo schema dell'art. 57 l.b., in base al quale le autorità di vigilanza possono assumere il provvedimento ove risultino gravi irregolarità nell'amministrazione o siano previste gravi perdite patrimoniali, ovvero qualora la gestione commissariale sia chiesta dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria dei soci (comma 1):

Relativamente al procedimento di emanazione e agli effetti del provvedimento, il comma 1 ripropone le novità introdotte dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. 481/92, prevedendo che:

- il decreto di gestione straordinaria sia assunto dal Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia;
- per effetto del provvedimento vengano sciolti sia gli organi aventi funzioni di amministrazione sia quelli con funzioni di controllo.

Il comma 2 indica, quale ulteriore effetto del provvedimento di gestione straordinaria (che nella legge bancaria veniva trattato a parte nell'art. 59, primo comma), la sospensione delle funzioni delle assemblee e degli eventuali altri organi che non hanno funzioni amministrative e di controllo.

Il comma 3, riprendendo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. 481/92, prevede che la proposta e il provvedimento di amministrazione straordinaria siano comunicati dai commissari agli interessati che ne facciano richiesta non prima delle consegne ai sensi dell'art. 73. Deve intendersi che agli organi disciolti tenuti a effettuare le consegne la comunicazione dei provvedimenti verrà data contestualmente alle consegne medesime, mentre per gli altri soggetti legittimati ciò potrà avvenire successivamente, sempre previa richiesta. La disposizione è finalizzata a confermare la non applicabilità dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui agli artt. 7 e seguenti della l. 241/90, attesa la natura intrinsecamente cautelare dell'amministrazione straordinaria e la riservatezza e l'urgenza che caratterizzano il relativo procedimento. In linea con la legge 241, è prevista la comunicazione agli interessati anche della proposta della Banca d'Italia, in quanto contenente la motivazione del provvedimento. Resta fermo l'obbligo, già contemplato nella legge bancaria, di pubblicare in Gazzetta Ufficiale il decreto per estratto (comma 4).

Il comma 5 ribadisce i termini di durata dell'amministrazione straordinaria e dell'eventuale proroga previsti dalla legge bancaria (art. 58, settimo comma). Sul piano terminologico, la durata viene riferita alla procedura anziché alle funzioni degli organi, precisando che il "dies a quo" dell'amministrazione straordinaria coincide con l'emanazione del decreto ministeriale.

Il comma 6, riprendendo l'art. 27, comma 2, del d.lgs. 481/92, prevede che la Banca d'Italia possa stabilire, in aggiunta a quella semestrale disposta dal Ministro del tesoro, proroghe di durata non superiore a due mesi ai soli fini di consentire agli organi straordinari il completamento degli adempimenti connessi alla chiusura della procedura e sulla base di modalità già approvate dalla Banca d'Italia (convocazione dell'assemblea per la ricostituzione degli organi ordinari, stipula dell'atto di fusione, esecuzione del progetto ex d.lgs. 356/90).

Il comma 7 – in linea con l'art. 32, comma 9, del d.lgs. 356/90 – conferma l'inapplicabilità alle banche delle procedure di gestione delle crisi diverse da quelle previste dalla legislazione bancaria. A fronte dell'inapplicabilità dell'art. 2409 c.c., è prevista la facoltà per minoranze qualificate di soci (che rappresentano il ventesimo del capitale sociale, ovvero il cinquantesimo nel caso di banche con azioni quotate in borsa) di denunciare alla Banca d'Italia irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e sindaci di banche. La denuncia viene decisa con provvedimento motivato.

## **Articolo 71**

### *(Organi della procedura)*

L'articolo concerne il provvedimento di nomina degli organi straordinari e la nomina di un commissario provvisorio. Al testo dell'art. 58 l.b. sono apportate variazioni volte sostanzialmente a conferire maggiore sistematicità e coerenza alla disciplina.

Il comma 1 indica il provvedimento della Banca d'Italia al singolare, configurando la nomina dei commissari e del comitato come un unico atto; il "dies a quo" del termine per l'emanazione del







Il comma 2 ribadisce la durata massima della gestione provvisoria (due mesi) e prevede obblighi di pubblicità del provvedimento della Banca d'Italia.

Nel comma 3 il riferimento alle attribuzioni del commissario provvisorio ribadisce la circostanza – già prevista dall'art. 66, secondo comma, l.b. – che dallo scioglimento degli organi amministrativi, eventualmente disposto dal Ministro del tesoro, il funzionario della Banca d'Italia assume la veste di commissario provvisorio a tutti gli effetti.

Per quanto concerne la disciplina dell'azione civile nei confronti del funzionario della Banca d'Italia, il comma 5 – come già l'art. 66, ultimo comma, l.b. – richiama la norma applicabile agli organi dell'amministrazione straordinaria.

### **Articolo 77**

*(Succursali di banche extracomunitarie)*

L'articolo – che riproduce l'art. 28 del d.lgs. 481/92 disciplina la gestione straordinaria delle succursali di banche extracomunitarie. Nella fattispecie al provvedimento non consegue lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della banca; il commissario e il comitato di sorveglianza, pertanto, anziché sostituirsi all'organo esecutivo preposto alla conduzione della filiale, sovrintendono all'organo stesso, esercitando in Italia, con riferimento alla succursale, le funzioni degli organi amministrativi e di controllo centrali della banca estera (comma 1).

Per ogni altro aspetto della gestione straordinaria il comma 2 opera un rinvio alla disciplina generale, che trova applicazione in quanto compatibile.

### *Sezione II*

#### ***Provvedimenti straordinari***

### **Articolo 78**

*(Banche autorizzate in Italia)*

L'articolo riproduce, con alcune variazioni formali, l'art. 29 del d.lgs. 481/92. In analogia con la formulazione relativa ai presupposti dell'amministrazione straordinaria, è precisato che le violazioni devono riguardare le disposizioni legali, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca o della succursale.

### **Articolo 79**

*(Banche comunitarie)*

L'articolo riproduce, con variazioni marginali, l'art. 30 del d.lgs. 481/92. Per una più stretta aderenza all'art. 21 della direttiva 89/646/CEE, viene precisato che l'adozione diretta dei provvedimenti da parte dell'autorità italiana può avvenire, tra l'altro, nei casi d'urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri fruitori dei servizi.

### *Sezione III*

#### ***Liquidazione coatta amministrativa***

La disciplina della liquidazione coatta amministrativa, non modificata dal d.lgs. 481/92, ha formato oggetto di una sistemazione complessiva lungo linee di intervento volte essenzialmente a coordinare la disciplina medesima:







Viene, inoltre, riprodotto il richiamo, contenuto nell'art. 201 l.f., delle norme della legge fallimentare concernenti gli effetti della procedura concorsuale per i creditori e per i rapporti giuridici preesistenti.

Il comma 3 prevede, al primo periodo, il divieto di ogni tipo di azione, a eccezione delle opposizioni allo stato passivo, delle insinuazioni tardive e dell'impugnazione della documentazione finale di liquidazione. Il secondo periodo esplicita il principio della "vis attractiva", previsto per il fallimento dall'art. 24 l.f. e ritenuto applicabile analogicamente anche alla liquidazione coatta delle banche; la norma ricomprende tutte le azioni riguardanti la procedura, sia attive sia passive, e pertanto la "vis attractiva" opera anche nei confronti delle azioni reali immobiliari per le quali, secondo l'art. 24 l.f., resta invece ferma la competenza ordinaria.

## Articolo 84

### *(Poteri e funzionamento degli organi liquidatori)*

L'articolo delinea la ripartizione delle funzioni tra commissari, comitato di sorveglianza e Banca d'Italia e prevede le regole di funzionamento degli organi liquidatori. Esso compendia una serie di disposizioni contenute negli artt. 71, primo e sesto comma, e 72, primo, quarto e quinto comma, l.b., avendo riferimento a quanto previsto nella legge fallimentare agli artt. 199, primo e terzo comma, 200, secondo comma, 204, primo comma, 205, secondo comma, 206, primo comma. La norma è simmetrica rispetto all'art. 72, relativo all'amministrazione straordinaria.

Il comma 1 riguarda le funzioni del commissario, organo attivo al quale spettano la rappresentanza, anche in sede giudiziaria, della banca e tutti i poteri per la conduzione della procedura liquidatoria.

Viene precisato – come nella legge fallimentare – che il commissario, nell'espletamento del proprio incarico assume la qualifica di pubblico ufficiale.

Il comma 2 prevede, con disposizione generale, le funzioni del comitato di sorveglianza, qualificandole come di assistenza, di controllo e consultive. Ulteriori specificazioni di tali funzioni si rinvergono in alcune disposizioni successive.

Il comma 3 regola le funzioni della Banca d'Italia, quale organo di direzione della procedura liquidatoria. I commissari assumono in autonomia le proprie deliberazioni, tenendo conto delle prescrizioni di carattere generale e/o particolare emanate dalla Banca d'Italia; esistono inoltre alcune categorie di atti soggetti alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e da sottoporre al comitato di sorveglianza. Analogamente a quanto previsto nella legge bancaria, l'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia rende gli organi liquidatori personalmente responsabili; le prescrizioni non sono comunque opponibili ai terzi di buona fede.

Nel comma 4 è confermato l'obbligo di invio, da parte dei commissari, di una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. I commissari sono, invece, dispensati – come già previsto dall'art. 71, ultimo comma, l.b. – dal redigere il bilancio civilistico annuale sulla base dell'art. 92, secondo il quale la liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio.

Il comma 5 – relativo all'esercizio dell'azione di responsabilità, prevista dagli artt. 2393 e 2394 del codice civile, nei confronti degli ex esponenti aziendali – riproduce sostanzialmente l'art. 72, primo comma, secondo periodo, l.b. La competenza dei commissari non pregiudica la possibilità per gli stessi di cedere l'azione stessa nell'ambito di atti di realizzo dell'attivo ai sensi dell'art. 90, comma 2.

Nel comma 6 si opera un rinvio alle disposizioni in materia di amministrazione straordinaria concernenti, rispettivamente, il funzionamento dell'organo commissariale e del comitato di sorveglianza nonché l'azione di responsabilità contro i membri degli organi liquidatori stessi.

Il comma 7 riproduce l'art. 32, primo e secondo comma, l.f. – previsioni richiamate dall'art. 199, ultimo comma, l.f. – in materia di nomina di coadiutori e di delegati dei commissari liquidatori; viene esplicitato che le spese relative ai coadiutori sono a carico della liquidazione, mentre quelle concernenti i delegati sono a carico dei commissari.

## **Articolo 85**

*(Adempimenti iniziali)*

Il comma 1 è in linea con l'art. 73, comma 1, in tema di adempimenti iniziali nell'amministrazione straordinaria.

Viene eliminata la definizione analitica dei beni e dei documenti acquisiti dai commissari, contenuta nell'art. 71, secondo comma, l.b. ("libri, carte e patrimonio dell'azienda") e ripresa dall'art. 204, secondo comma, l.f. ("beni, scritture contabili e altri documenti"); a tale elencazione viene sostituito il riferimento all'azienda, intesa come complesso di beni, rapporti giuridici e documentazione contabile.

L'azienda è presa in consegna o dagli organi incaricati della gestione (amministratori oppure commissari straordinari) o dai liquidatori nel caso di liquidazione ordinaria.

Il sommario processo verbale segna il momento dell'immissione dei commissari liquidatori nel possesso dell'azienda. Successivamente gli organi liquidatori acquisiscono una situazione contabile, che consente agli organi della procedura di avere una immediata evidenza delle componenti attive e passive della liquidazione e, quindi, procedono alla formazione dell'inventario.

Il comma 2 dichiara applicabili le previsioni dell'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.

## **Articolo 86**

*(Accertamento del passivo)*

L'articolo disciplina la c.d. "fase amministrativa" dell'accertamento dello stato passivo, prevista dagli artt. 76 e 77 l.b.; tale fase, caratterizzata dall'impulso del commissario liquidatore, si contrappone a quella c.d. "giudiziaria", che è successiva ed eventuale, in quanto si instaura a seguito delle opposizioni allo stato passivo.

In questo caso il problema del coordinamento tra disposizioni della legge bancaria e disposizioni della legge fallimentare risultava meno rilevante che per la "fase giudiziaria". A fini di coordinamento, l'articolo introduce alcune modifiche della previgente disciplina, volte sostanzialmente a uniformare i termini dei diversi adempimenti e a precisare taluni aspetti del procedimento.

Il comma 1 riguarda le comunicazioni dei commissari ai creditori risultanti dalle evidenze aziendali, con le quali ha avvio il procedimento di verifica dello stato passivo. Viene precisato che la comunicazione deve essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento – come espressamente previsto dall'art. 207, primo comma, l.f. – in relazione all'esigenza di individuare con esattezza il termine entro il quale devono essere presentati i reclami previsti al comma 4. Con formulazione analoga a quella dell'art. 207, primo comma, l.f., viene chiarito che la riserva di possibili contestazioni sussiste anche se non esplicitata nella comunicazione dei commissari.

Il comma 2, relativo alle comunicazioni nei confronti dei titolari di diritti reali, ribadisce sostanzialmente l'art. 76, secondo comma, l.b.

Il comma 3 conferma la possibilità per la Banca d'Italia di disporre forme particolari di pubblicità al fine di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione.

Il comma 4, analogamente all'art. 207, terzo comma, l.f., prevede un termine di quindici giorni per la presentazione dei reclami. La riduzione del termine da sessanta a quindici giorni è coerente

con l'esigenza di speditezza che pervade tutto il procedimento. Il medesimo comma prevede, inoltre, che i reclami debbano essere presentati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, accompagnata dai relativi documenti giustificativi; ciò in analogia a quanto stabilito per le domande di insinuazione.

Il comma 5, riprendendo il quinto comma dell'art. 76 l.b., regola le domande di insinuazione dei creditori e degli altri aventi diritto che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione dal commissario. Come per i reclami indicati al comma precedente, e per analoghe motivazioni, il termine entro cui svolgere l'iniziativa è mutuato dalla legge fallimentare: la domanda deve essere presentata – mediante raccomandata con avviso di ricevimento – entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione in Gazzetta Ufficiale, anziché entro tre mesi.

Gli effetti del mancato rispetto dei termini per i reclami e per le domande di insinuazione, che erano previsti nell'ultimo comma dell'art. 76 l.b., sono stati trattati per motivi sistematici nell'art. 91, comma 6.

I commi 6 e 7 contengono la disciplina del deposito dello stato passivo, come formato al termine degli adempimenti indicati dai commi precedenti. Le norme coordinano le disposizioni della legge bancaria e della legge fallimentare, riprendendo l'orientamento interpretativo secondo cui – in base al principio del segreto bancario – lo stato passivo complessivo viene depositato presso la Banca d'Italia, mentre viene depositato presso la cancelleria del tribunale il solo elenco contenente i creditori privilegiati e i titolari di diritti reali, ammessi o respinti. È previsto che prima del deposito dello stato passivo vengano sentiti i cessati amministratori della banca.

Il comma 8, nella prima parte, riproduce sostanzialmente il terzo comma dell'art. 77 l.b., prevedendo che le comunicazioni di esclusione debbano effettuarsi anch'esse mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine di poter individuare la data di decorrenza del termine per le opposizioni. Il secondo periodo del comma prevede l'avviso dell'avvenuto deposito dello stato passivo mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Avvenuto il deposito, lo stato passivo diviene esecutivo, come indicato nel comma 9, che riproduce sostanzialmente l'art. 209, primo comma, l.f. Ne consegue che non potranno più essere apportate variazioni agli elenchi da parte del commissario (al quale, pertanto, non potranno più essere utilmente presentate istanze), mentre ciò sarà consentito solo al giudice in sede di decisione sulle opposizioni o sulle insinuazioni tardive.

## **Articolo 87**

### *(Opposizioni allo stato passivo)*

L'articolo riguarda la fase dell'opposizione giudiziale allo stato passivo che, nella liquidazione coatta amministrativa, rappresenta un momento di controllo giudiziale che si innesta, eventualmente, in un procedimento facente capo all'autorità amministrativa.

La legge bancaria dedicava al procedimento di primo grado alcune norme (art. 77, commi quarto e seguenti; art. 78 e art. 79, primo e secondo comma); la legge fallimentare regola l'istituto all'art. 209. Il carattere composito delle fonti normative aveva generato dubbi interpretativi in ordine alla disciplina applicabile; è stato, pertanto, definito un procedimento che riprende quello previsto dalla legge fallimentare per i reclami contro lo stato passivo del fallimento e dalle norme del codice di rito per i procedimenti da introdurre con ricorso.

Il comma 1 stabilisce i termini e individua i soggetti legittimati alle opposizioni, che sono non soltanto i soggetti esclusi, in tutto o in parte, ma anche quelli ammessi. Il termine è di quindici giorni (come previsto dall'art. 209 l.f.), decorrenti, per i soggetti in tutto o in parte esclusi, dal ricevimento della raccomandata che comunica il mancato riconoscimento delle loro pretese e, per i soggetti ammessi, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuto deposito dello stato passivo.





da nella prospettiva di consentire, in un momento successivo, un più proficuo realizzo della medesima. La nuova formulazione prevede che la continuazione possa riguardare anche solo alcuni specifici comparti operativi; tale ipotesi – che naturalmente deve realizzarsi nel rispetto della “par condicio creditorum” – contribuisce a conferire un maggiore rilievo pratico all’istituto, tenuto conto anche della crescente diversificazione dell’attività delle banche.

Il comma 4 riguarda le operazioni finanziarie passive accese dai commissari (cfr. art. 75, secondo comma, l.b.).

La disposizione non è estranea al realizzo dell’attivo, in quanto la liquidità ottenuta mediante tali operazioni passive si configura come un’anticipata disponibilità delle attività ed è finalizzata anche ad anticipare la distribuzione di quote di riparto agli aventi diritto.

## **Articolo 91**

### *(Ripartizione dell’attivo)*

L’articolo disciplina la ripartizione dell’attivo aziendale, regolata nella legge bancaria dagli artt. 80, primo e terzo comma, e 81 e nella legge fallimentare dall’art. 212, primo, secondo e quarto comma, che richiama gli artt. 111 e 113 l.f.

Il comma 1 richiama l’art. 111 l.f., stabilendo l’ordine in cui i crediti concorrono sulle attività aziendali: le spese di procedura e i debiti contratti durante la stessa (debiti di massa); i crediti privilegiati secondo l’ordine assegnato dalla legge; i crediti chirografari. I debiti di massa vengono pagati in prededuzione, al di fuori dei piani di riparto.

Nel comma 2 viene contemplata la possibilità di riparti parziali, in costanza di liquidazione, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività; ciò può avvenire anche a favore di alcune specifiche categorie di creditori. La formulazione scaturisce dal coordinamento dell’art. 80, primo comma, l.b. e dell’art. 212, secondo e quarto comma, l.f. In particolare, la facoltà di distribuire acconti a favore di determinate categorie di creditori è mutuata dall’art. 212, secondo comma, l.f.; la legge bancaria invece contemplava all’art. 81 l’ipotesi di riparti in favore di piccoli creditori.

Il comma 3 enuncia il criterio ispiratore del regime dei riparti: essi non devono pregiudicare l’assegnazione delle quote agli aventi diritto, secondo quanto risulterà dalla definizione di tutte le pendenze. Il principio era contenuto nell’art. 81, secondo comma, l.b., con riferimento all’ipotesi specifica dei riparti a favore dei piccoli creditori. Viene fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 7, 8 relativamente alle ipotesi di iniziative tardive degli aventi diritto.

La disciplina degli accantonamenti, prevista al comma 4, rappresenta una specificazione del criterio generale indicato nel comma 3 ed è complementare a quella dei riparti: i commissari effettuano i riparti a favore dei creditori ammessi, mentre devono accantonare in un fondo le quote relative alle pretese non ancora definite (in particolare, quelle “sub iudice”). Il fondo è destinato a essere distribuito a favore dei titolari delle pretese una volta che le stesse siano riconosciute fondate dal commissario o dal giudice a seguito di opposizione o insinuazione tardiva. In caso contrario il fondo è destinato a essere liberato, in sede di riparti successivi, a favore degli altri aventi diritto. In base alla formulazione adottata, gli accantonamenti sono obbligatori in presenza di domande di insinuazione e reclami, anche tardivi, nonché di opposizioni allo stato passivo. Va da sé che nella decisione circa l’effettuazione del riparto e dell’ammontare dello stesso, il commissario tiene conto anche delle spese future di liquidazione.

Il comma 5 esplicita la legittimità del ricorso a mezzi di garanzia alternativi rispetto agli accantonamenti, acquisiti da terzi su iniziativa dei commissari con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia.

Il comma 6, ribadendo l’art. 76, ultimo comma, l.b., prevede che i reclami e le insinuazioni presentati fuori dei termini previsti dall’art. 86, commi 4 e 5, fanno perdere il diritto ai riparti eventualmente già eseguiti.



in liquidazione secondo le disposizioni dettate dall'art. 152, secondo comma, l.f. La proposta è comunque soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia, che terrà conto degli interessi dei depositanti e degli obiettivi generali di vigilanza.

Il comma 2 riproduce l'art. 124 l.f. sul concordato fallimentare, prevedendo che la proposta debba indicare la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.

Il comma 3 – analogamente all'art. 83, secondo comma, l.b. – esplicita la possibilità che il concordato venga assunto da terzi, precisando che ciò comporta effetti liberatori, totali o parziali, per la banca in liquidazione.

Il comma 4 stabilisce le forme di pubblicità della proposta e del parere del comitato di sorveglianza o degli organi liquidatori nel caso di proposta avanzata dall'azienda. La Banca d'Italia può prevedere forme ulteriori di pubblicità.

I commi 5 e 6 disciplinano il procedimento di omologa, riproducendo uno schema analogo a quello dell'art. 214 l.f. L'ultimo periodo del comma 6 regola il regime delle impugnazioni contro la sentenza di primo grado, mediante un rinvio ad alcune delle disposizioni riguardanti l'appello e il ricorso per cassazione in materia di opposizioni allo stato passivo.

Il comma 7 prevede che durante la procedura di concordato possano essere effettuate parziali distribuzioni dell'attivo, come già stabilito dall'art. 85 l.b.

#### **Articolo 94**

*(Esecuzione del concordato e chiusura della procedura)*

Il comma 1 attribuisce agli organi liquidatori la supervisione dell'esecuzione del concordato sulla base delle direttive della Banca d'Italia.

Il comma 2 disciplina i possibili esiti della procedura concordataria. La banca in liquidazione può deliberare di modificare l'oggetto sociale per svolgere attività diverse da quella bancaria. In tutti i casi in cui la modifica dell'oggetto sociale non venga deliberata, la procedura prosegue con l'estinzione della banca in liquidazione.

Il comma 3 prevede che, il commissario proceda comunque agli adempimenti finali relativi alla procedura liquidatoria; l'ipotesi è regolata secondo le disposizioni dell'art. 215 l.f., in materia di risoluzione e annullamento del concordato.

#### **Articolo 95**

*(Succursali di banche estere)*

L'articolo disciplina l'applicazione della liquidazione coatta amministrativa con riguardo alle succursali di banche estere, distinguendo tra succursali di banche comunitarie (comma 1) e banche extracomunitarie (comma 2).

Il comma 1 ribadisce l'art. 30, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 481/92: la succursale italiana di banca comunitaria, alla quale sia stata revocata l'autorizzazione dall'autorità dello Stato d'origine, può essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa secondo le norme della presente sezione. Il provvedimento può essere adottato anche senza che ricorra alcuno dei presupposti previsti dall'art. 80, risultando le relative disposizioni sostituite da quella in esame, che indica quale presupposto necessario e sufficiente la revoca dell'autorizzazione nei confronti della "casa madre". Resta ferma la valutazione delle autorità italiane circa l'opportunità di assumere il provvedimento.

Le succursali italiane di banche extracomunitarie sono trattate – agli effetti delle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa (come di quelle sull'amministrazione straordinaria) – alla stregua delle banche italiane, essendo prevista, dal comma 2, l'applicazione delle disposizioni della presente sezione in quanto compatibili.

## **Articolo 96**

*(Sistemi di garanzia dei depositi)*

L'articolo attribuisce alla Banca d'Italia la possibilità di emanare disposizioni per il coordinamento dell'operatività dei sistemi di garanzia dei depositi con le procedure di liquidazione coatta e di amministrazione straordinaria, nonché con l'attività di vigilanza in generale. La disposizione si pone nella prospettiva dell'adesione obbligatoria ai sistemi di garanzia, che emerge dai lavori sulla direttiva comunitaria in materia.

## **Articolo 97**

*(Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria)*

L'articolo riproduce essenzialmente l'art. 86-bis l.b., concernente la sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria. La competenza è attribuita alla Banca d'Italia, tenuto conto che il provvedimento produce effetti circoscritti alla sostituzione dei liquidatori e non comporta – come precisato nel comma 3 – mutamento del regime ordinario della liquidazione.

Il comma 1, nel far salve le disposizioni relative alla possibile trasformazione della liquidazione da volontaria in coatta contenute nell'art. 80, fissa i presupposti del provvedimento di sostituzione, che sono rappresentati dalla circostanza che la liquidazione non si svolga con la dovuta regolarità o speditezza.

Il comma 2 prevede forme di pubblicità del provvedimento di sostituzione.

## **Capo II**

### ***Gruppo bancario***

La disciplina delle crisi del gruppo bancario riproduce nella sostanza quella introdotta con il d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356.

La tecnica adottata è quella del richiamo alle norme per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa delle banche, con indicazione delle disposizioni derogatorie o aggiuntive nei casi in cui quelle disposizioni risultino inadeguate in relazione alle specificità delle crisi del gruppo.

I rapporti della Banca d'Italia con le altre autorità amministrative o giudiziarie per coordinare lo svolgimento delle procedure riguardanti società del gruppo con sede all'estero sono regolati dalle disposizioni sul segreto d'ufficio (cfr. art. 7, comma 9).

### *Sezione I*

### ***Capogruppo***

## **Articolo 98**

*(Amministrazione straordinaria)*

L'articolo riprende sostanzialmente l'art. 32 del d.lgs. 356/90.

Il comma 1 richiama integralmente la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle banche.

Il comma 2 prevede, quali ulteriori presupposti del provvedimento, inadempienze della capogruppo nell'esercizio del potere di direzione e coordinamento del conglomerato e l'apertura di una procedura concorsuale o di gestione coattiva a carico di società del gruppo che possa alterare in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo stesso.

Il comma 3 disciplina la durata dell'amministrazione straordinaria, riproponendo l'art. 32, comma 3, del d.lgs. 356/90.

Nei commi 4, 5 e 6 sono confermati ai commissari della capogruppo, in considerazione delle interdipendenze tra le diverse componenti del gruppo, specifici poteri circa le società del gruppo stesso (revoca degli amministratori; richiesta di informazioni; istanza per la dichiarazione di insolvenza). La dichiarazione di insolvenza è regolata, per le banche, dall'art. 82 e, per le altre società, dagli artt. 195 e 202 l.f.

Il comma 7 ribadisce la disciplina dei termini previsti per la durata della sospensione dei pagamenti della capogruppo.

Il comma 8 conferma la facoltà della Banca d'Italia di disporre speciali forme di pubblicità per il deposito del bilancio di chiusura dell'amministrazione straordinaria, in considerazione delle maggiori esigenze di informativa ai terzi derivanti dalla posizione rivestita dalla capogruppo all'interno del conglomerato.

## **Articolo 99**

### *(Liquidazione coatta amministrativa)*

L'articolo ribadisce sostanzialmente l'art. 33 del d.lgs. 356/90.

Il comma 1 richiama integralmente la disciplina della liquidazione coatta amministrativa delle banche; il comma 2 prevede, quale ulteriore presupposto del provvedimento, le inadempienze eccezionalmente gravi all'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento del gruppo.

Il comma 3 disciplina il deposito di una relazione annuale dei commissari nonché di un rapporto del comitato presso la cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità della relazione.

Il comma 4 richiama le disposizioni dell'articolo precedente relative all'istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle società del gruppo e al potere di richiedere informazioni alle società stesse.

Il comma 5 attribuisce al commissario liquidatore della capogruppo la facoltà di esercitare l'azione revocatoria nei più lunghi termini già previsti dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (legge "Prodi") e dalla legge 1 agosto 1986, n. 430 (relativa alle società fiduciarie).

## *Sezione II*

### ***Società del gruppo***

## **Articolo 100**

### *(Amministrazione straordinaria)*

L'articolo riproduce, con variazioni meramente formali, l'art. 34 del d.lgs. 356/90.

Il comma 1 prevede che, qualora la capogruppo sia assoggettata ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'intera disciplina dell'amministrazione straordinaria delle banche, salvo quanto previsto in contrario dall'articolo in esame. L'apertura della procedura può essere chiesta anche dai commissari straordinari o liquidatori della capogruppo. Ciò vale anche per le banche del gruppo, alle quali si applica, in luogo delle sole disposizioni contenute nella sezione I del capo I, la normativa complessivamente risultante dal presente articolo.

Il comma 2 conferma la conversione in amministrazione straordinaria della procedura di amministrazione controllata o di quella prevista dall'art. 2409, terzo comma, del codice civile, che sia-



Il comma 1 ribadisce la facoltà della Banca d'Italia di nominare le stesse persone negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di più società appartenenti allo stesso gruppo. La norma tende a rendere più rapido ed efficiente lo svolgimento delle procedure.

Il comma 2 conferma la disciplina specifica già prevista per le ipotesi in cui il commissario abbia in una determinata operazione un interesse in conflitto con quello della società, in relazione alla propria posizione di commissario di altra società del gruppo.

Il comma 3 prevede che compete alla Banca d'Italia la determinazione dei criteri in base ai quali calcolare le indennità spettanti agli organi delle procedure, in linea con quanto già previsto per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa delle banche. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure del gruppo.

#### **Articolo 104**

*(Competenze giurisdizionali)*

La norma – che ripete l'art. 39 del d.lgs. 356/90 – conferma l'unicità del foro competente per le azioni promosse in costanza di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, al fine di assicurarne una cognizione unitaria.

In particolare, il comma 1 stabilisce la competenza del tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, e per tutte le altre controversie fra le società del gruppo.

Il comma 2 prevede la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi connessi alle procedure di rigore.

#### **Articolo 105**

*(Gruppi e società non iscritti all'albo)*

La norma riproduce l'art. 36 del d.lgs. 356/90.

Essa ricollega l'applicazione delle norme in materia di crisi all'appartenenza effettiva al gruppo, piuttosto che alle risultanze dell'albo. La portata della disposizione comprende sia l'ipotesi di mancata iscrizione di una o più componenti di un gruppo iscritto, sia quella di mancata iscrizione dell'intero gruppo.

### **TITOLO V**

#### **SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO**

La disciplina contenuta nel presente titolo riguarda alcune categorie di soggetti, diversi dalle banche, operanti nel settore finanziario. Essa risulta dal coordinamento delle norme contenute:

- nel capo II del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla l. 5 luglio 1991, n. 197;
- negli artt. 1 e 2 della l. 21 febbraio 1991, n. 52, e nel relativo decreto di attuazione n. 334/92, in materia di soggetti esercenti attività di factoring;
- nell'art. 2 della l. 5 ottobre 1991, n. 317, relativo alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo.



vono rivestire affinché siano da considerare esercitate nei confronti del pubblico. In armonia con l'art. 6, comma 2, della l. 197/91, la norma precisa altresì che l'erogazione di credito al consumo si considera comunque svolta nei confronti del pubblico, anche se limitata all'ambito dei soci.

La lett. b) del comma 4, in relazione alle esigenze degli intermediari che svolgono determinati tipi di attività, prevede che il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, possa consentire o fissare forme giuridiche non rientranti tra quelle specificamente contemplate o stabilire requisiti patrimoniali diversi. La previsione trae spunto dal terzo periodo del comma 2 e dal comma 2-bis dell'art. 6 della l. 197/91, nonché dall'art. 1, comma 1, lett. c), della l. 52/91 e dal decreto 334/92.

Il comma 5 rinvia alla normativa secondaria la determinazione delle modalità di iscrizione degli intermediari nell'elenco; inoltre, confermando il contenuto dell'art. 6, comma 1, della l. 197/91, è previsto che l'UIC comunichi le iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

Il comma 6 prevede che l'UIC verifichi il permanere dei requisiti di iscrizione nell'elenco richiedendo la comunicazione dei dati e delle notizie necessari.

Il comma 7 – ribadendo l'art. 6, comma 5, della l. 197/91 – impone ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari la comunicazione delle cariche analoghe ricoperte presso società o enti di qualsiasi natura. L'UIC, destinatario delle comunicazioni, stabilisce le modalità per adempiere all'obbligo.

#### **Articolo 107**

*(Elenco speciale)*

L'articolo prevede l'iscrizione degli intermediari finanziari a rischio sistemico in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia; all'iscrizione consegue la sottoposizione dell'intermediario alla vigilanza della Banca stessa.

Il comma 1 – ribadendo l'art. 7, comma 1, della l. 197/91 – prevede che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determini i criteri oggettivi per l'individuazione degli intermediari finanziari da iscrivere nell'elenco speciale. Tali criteri vengono riferiti all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio.

I commi 2, 3 e 4 definiscono rispettivamente l'ambito dei poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva della Banca d'Italia. Le disposizioni riproducono sostanzialmente l'art. 7, comma 2, della l. 197/91.

In particolare, il comma 2 prevede che la Banca d'Italia, sulla base delle deliberazioni del CICR, emani disposizioni circa l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio degli intermediari iscritti nell'elenco speciale; la Banca d'Italia, inoltre, può dettare, con riferimento a determinati tipi di attività finanziaria, norme volte ad assicurarne il regolare esercizio.

Il comma 3 dispone l'invio alla Banca d'Italia, da parte degli intermediari, di segnalazioni periodiche e di tutte le informazioni richieste.

Il comma 4 conferisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni, con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti opportuni.

Il comma 5 coordina i rapporti tra l'elenco generale e quello speciale.

#### **Articolo 108**

*(Requisiti di onorabilità dei partecipanti)*

L'articolo ha per oggetto la materia dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari; in linea con quanto avvenuto per le banche con il d.lgs. 481/92, la disciplina è trasferita dal livello legislativo a quello regolamentare.

La norma adegua alla disciplina vigente per le banche il contenuto dell'art. 8, comma 1, della l. 197/91, che richiama l'ormai superato d.p.r. 350/85. La formulazione dell'articolo, infatti, ricalca il contenuto dell'art. 25, commi 1, 2 e 3, primo, secondo e quarto periodo, del presente decreto legislativo.

Il comma 2 attribuisce al Ministro del tesoro, nel quadro del potere regolamentare ad esso spettante in materia, il compito di determinare la quota di capitale rilevante ai fini dell'applicazione dei requisiti.

Il comma 3 dispone la sospensione del diritto di voto per i soci che non possiedano i predetti requisiti; peraltro, a differenza di quanto previsto per le banche, non è attribuito alla Banca d'Italia il potere di impugnare la delibera assembleare assunta con il voto determinante di soci privi dei requisiti di onorabilità. Viene invece mantenuta l'obbligatorietà dell'impugnazione a carico degli amministratori e dei sindaci.

### **Articolo 109**

#### *(Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali)*

Analogamente a quanto previsto per le banche dal d.lgs. 481/92, la disposizione delegifica la disciplina dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali. Viene in tal modo resa omogenea la complessa regolamentazione contenuta negli artt. 8, commi 2 e 2-bis, 9 e 6, commi 3 e 4, della l. 197/91, nonché negli artt. 2 e 3 del decreto 334/92.

I primi tre commi dell'articolo ricalcano sostanzialmente l'art. 26, commi 1, 2, primo e secondo periodo, e 3.

In particolare, il comma 1 rimette la determinazione dei requisiti a un regolamento emanato dal Ministro del tesoro – sentiti la Banca d'Italia e l'UIC – ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. 400/88.

Il comma 2 specifica che il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio, ma non prevede, a differenza di quanto stabilito per le banche, il potere suppletivo della Banca d'Italia di pronunciare la decadenza o la sospensione dell'esponente privo dei requisiti.

Il comma 3 demanda al regolamento anche la determinazione delle cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la durata di tale sospensione.

Il comma 4 attribuisce alla Banca d'Italia, in caso di inerzia del consiglio di amministrazione, il potere di pronunciare la decadenza o la sospensione dell'esponente aziendale degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale; solo per questi ultimi, quindi, la disciplina viene interamente assimilata a quella delle banche.

### **Articolo 110**

#### *(Obblighi di comunicazione)*

L'articolo disciplina gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti detenute in intermediari finanziari ripercorrendo, con i necessari adattamenti, il disposto dell'art. 9 della l. 281/85, ora trasfuso negli artt. 20 e 24 del presente decreto legislativo.

Gli obblighi di comunicazione, finora riguardanti le società per azioni che concedono finanziamenti, vengono elevati a regola generale.

I commi 1, 2 e 3 riproducono, in sostanza, i commi 1, 3 e 4 dell'art. 20.

In particolare, il comma 1 prevede che le comunicazioni delle partecipazioni rilevanti siano inviate all'UIC o, qualora si tratti di intermediari iscritti nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia.

Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia il compito di determinare le modalità delle comunicazioni.

Il comma 3 affida all'UIC e alla Banca d'Italia, in base alle rispettive competenze di controllo, i poteri informativi per verificare l'osservanza degli obblighi di comunicazione.

Il comma 4, traendo spunto dai commi 1 e 2 dell'art. 24, disciplina l'impugnativa della delibera assembleare adottata con il voto determinante di azioni o quote per le quali è stata omessa la comunicazione.

Solo per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale viene prevista una disciplina analoga a quella delle banche, attribuendo alla Banca d'Italia il potere di impugnare la delibera entro sei mesi dalla relativa data ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

### **Articolo 111**

*(Cancellazione dall'elenco generale)*

La cancellazione dall'elenco è un tipico provvedimento straordinario teso a escludere che, quando ricorrano gravi circostanze, gli intermediari finanziari continuino a esercitare l'attività.

La competenza all'emanazione del provvedimento è attribuita dal comma 1 al Ministro del tesoro. La disposizione fissa i presupposti per l'adozione del provvedimento, coordinando quanto previsto dagli artt. 6, comma 8, e 7, comma 3, ultimo periodo, della l. 197/91. I presupposti sono individuati nel mancato rispetto del principio dello svolgimento esclusivo di attività finanziarie, nel venir meno delle condizioni richieste per l'iscrizione nell'elenco generale (fatta eccezione per i requisiti dei partecipanti e degli esponenti aziendali) e nella violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.

Il comma 2, riprendendo l'art. 6, comma 8, della l. 197/91, consente alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'UIC, nell'ambito delle specifiche competenze, di proporre al Ministro del tesoro l'adozione del provvedimento di cancellazione.

Il comma 3, traendo spunto dalla procedura prevista per l'irrogazione delle sanzioni amministrative in ambito bancario, disciplina l'iter per l'adozione del provvedimento di cancellazione. Il provvedimento viene assunto previa contestazione degli addebiti all'intermediario e valutazione delle deduzioni presentate da quest'ultimo; la contestazione è effettuata dall'UIC o dalla Banca d'Italia in relazione alle rispettive competenze.

Il comma 4, riprendendo quanto previsto dall'art. 13, comma 5, della l. 1/91 per le società di intermediazione mobiliare, impone agli amministratori l'obbligo di procedere, entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, alla convocazione dell'assemblea per modificare l'oggetto sociale, assumere altre iniziative conseguenti o porre la società in liquidazione volontaria.

### **Articolo 112**

*(Comunicazioni del collegio sindacale)*

La disposizione deriva dall'art. 10 della l. 197/91.

Il comma 1 prevede l'obbligo di comunicare all'UIC o alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, i verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme del presente titolo.

Il comma 2 riferisce al presidente del collegio sindacale l'onere della trasmissione del verbale, entro dieci giorni dalla data dell'atto.

### **Articolo 113**

*(Soggetti non operanti nei confronti del pubblico)*

L'articolo prevede il censimento dei soggetti che svolgono, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi. La norma opera un coordinamento formale degli artt. 6, comma 1, e 8, commi 1 e 2, della l. 197/91.

Il comma 1 prevede l'iscrizione dei soggetti che esercitano in via prevalente una o più delle indicate attività in un'apposita sezione dell'elenco generale; in analogia a quanto stabilito per gli intermediari finanziari operanti nei confronti del pubblico, al Ministro del tesoro è attribuito il potere di emanare in materia disposizioni attuative.

Il comma 2 prescrive per i soggetti iscritti nella predetta sezione dell'elenco generale il rispetto dei requisiti di onorabilità stabiliti con i regolamenti previsti dagli artt. 108 e 109.

### **Articolo 114**

*(Norme finali)*

Per consentire l'operatività dei soggetti esteri in Italia, il comma 1, colmando una lacuna della l. 197/91, prevede che il Ministro del tesoro ne disciplini l'esercizio di attività finanziarie nel territorio nazionale.

Il comma 2 conferma il carattere residuale del regime di vigilanza previsto dal presente titolo. La norma, riproducendo l'art. 8, comma 2-ter, della l. 197/91, specifica che l'esenzione da tale regime opera solo per gli intermediari sottoposti a controlli sostanzialmente equivalenti: l'esclusione mira a evitare il sovrapporsi di controlli disomogenei sui medesimi soggetti. Al Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, è attribuito il potere di verificare la ricorrenza delle cause d'esenzione.

Il comma 3, traendo lo spunto dall'art. 11 della l. 197/91, sancisce il principio della collaborazione tra Banca d'Italia, UIC e CONSOB nell'espletamento dei rispettivi compiti di vigilanza.

## **TITOLO VI**

### **TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI**

La disciplina contenuta nel titolo realizza un coordinamento tra la legge 17 febbraio 1992, n. 154, e le disposizioni in materia di credito al consumo contenute nella legge 19 febbraio 1992, n. 142; tra le norme suddette, infatti, esistevano sovrapposizioni e ridondanze, solo in parte risolte in sede di disciplina di attuazione.

L'esigenza di pervenire a un'armonizzazione tra i due gruppi di disposizioni era ben presente al legislatore: emblematico appare, a tal fine, il tenore dell'art. 21, comma 5, della l. 142 che, con riguardo alle aperture di credito in conto corrente "rotativo", dettava una disciplina a tutela del consumatore valida "in via transitoria e fino all'adozione di una disciplina nazionale sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di contenuto almeno equivalente".

Problemi di coordinamento sussistevano anche nella materia dei controlli. Mentre l'art. 9, comma 5, della l. 154 prevedeva la possibilità per la Banca d'Italia di chiedere ad altre autorità di controllo o di vigilanza la verifica del rispetto delle norme in tema di trasparenza, tale possibilità non era, invece, contemplata dalla l. 142.

Per quanto concerne, più in particolare, la materia della pubblicità preventiva delle condizioni, viene riproposta la tecnica del rinvio alla normativa secondaria per il completamento della disciplina, già presente nell'impianto della l. 154.

Tale soluzione, diretta ad assicurare alle norme una validità protratta nel tempo, viene realizzata fissando a livello primario i principi regolatori della materia e demandando le prescrizioni tecniche e di dettaglio a disposizioni attuative delle autorità creditizie.

Non formano oggetto di modifica le disposizioni dirette a obiettivi di riequilibrio delle posizioni contrattuali, quale a esempio la norma in tema di decorrenza delle valute.

Vengono infine risolti i dubbi interpretativi concernenti l'ambito di applicazione tracciato dalla l. 154.

L'intervento di risistemazione comporta l'abrogazione – anche se con effetto differito – della l. 154 e degli articoli da 18 a 24 della l. 142.

Resta in vigore – rimanendo estraneo alla materia regolata dal presente decreto legislativo – l'art. 10 della l. 154, recante modifiche agli artt. 1938 e 1956 del codice civile, in materia di fidejussione.

## Capo I

### *Operazioni e servizi bancari e finanziari*

#### Articolo 115

*(Ambito di applicazione)*

Il comma 1 interviene nell'area prima disciplinata dall'art. 1 della l. 154. La norma tende, da un lato, a fornire maggiore certezza sui destinatari della disciplina, dall'altro, a coordinare le disposizioni della l. 154 con quelle già presenti in alcune leggi speciali, ispirate alle medesime finalità.

La disciplina previgente aveva ingenerato dubbi interpretativi. L'ambito di applicazione della legge, infatti, era ancorato a un criterio misto: per le banche (in origine uniche destinatarie della disciplina) era adottato un criterio soggettivo; per i restanti intermediari veniva fatto riferimento all'esercizio professionale di una o più delle attività indicate in alcune voci dell'elenco allegato alla direttiva 89/646/CEE.

L'indicazione dei destinatari della normativa era quindi tale da potersi astrattamente riferire a tutti gli intermediari che esercitano "professionalmente" le attività finanziarie indicate nell'elenco allegato alla seconda direttiva. In sintesi, la formulazione della norma era suscettibile di abbracciare un novero di soggetti sicuramente più esteso delle banche e degli intermediari finanziari.

Tale soluzione se, da un lato, risultava coerente con la ratio complessiva della legge – diretta ad assicurare comunque al cliente un'informativa completa e corretta sulle operazioni di natura bancaria o finanziaria, da chiunque poste in essere – appariva, dall'altro, problematica sotto il profilo dell'estensione dei controlli. Anche alla luce dell'intitolazione della l. 154, infatti, era possibile ritenere che alla Banca d'Italia spettassero poteri di controllo anche su soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il comma 1, per assicurare certezza al quadro normativo di riferimento, individua puntualmente i destinatari della disciplina facendo riferimento alle banche e agli intermediari finanziari regolati dal presente decreto legislativo.

Il comma 2 reca una norma di chiusura che consente al Ministro del tesoro di indicare altri operatori da sottoporre alle norme in materia di trasparenza.

Il comma 3, infine, precisa la valenza delle disposizioni contenute nel Capo I, disponendo la loro applicabilità anche alle operazioni di credito al consumo, per gli aspetti non diversamente disciplinati.

## **Articolo 116**

*(Pubblicità)*

L'articolo ripropone, in un'ottica di semplificazione e delegificazione, l'art. 2 della legge 154/92.

Il comma 1 indica le informazioni essenziali che devono formare oggetto di pubblicità (tassi di interesse, prezzi, spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica del rapporto). È fatto divieto di rinvio agli usi.

La norma è integrata dal comma 3, che demanda al CICR l'emanazione di disposizioni dirette, da un lato, a individuare le operazioni e i servizi da pubblicizzare (lett. a), dall'altro, a indicare forma, contenuto e modalità della pubblicità (lett. b). Il comma 3 rimette, inoltre, al CICR la fissazione di criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse, per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti (lett. c), nonché l'individuazione degli elementi essenziali che devono figurare negli annunci pubblicitari (lett. d).

Rispetto all'articolo 2 della 154, che faceva rinvio a un elenco di operazioni allegato alla legge, il comma 3, lett. a) prevede che le operazioni e i servizi da pubblicizzare siano indicati dal CICR, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

Il comma 2 razionalizza la formulazione dell'art. 2, comma 2, della l. 154, relativo ai titoli di Stato; rispetto a quest'ultima disposizione, l'intervento delle autorità nell'indicazione di criteri e parametri per la fissazione delle commissioni poste a carico della clientela, è limitato alla determinazione delle commissioni massime.

Il comma 4, riprendendo l'art. 2, comma 5, ultima parte, della l. 154, precisa che la pubblicità delle informazioni non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile.

## **Articolo 117**

*(Contratti)*

L'articolo coordina in un testo unitario le disposizioni degli artt. 3, 4 e 5 della l. 154, aventi a oggetto la forma, il contenuto minimo e le regole per l'integrazione dei contratti.

Il comma 1 riproduce l'art. 3, comma 1, della l. 154, sancendo il principio della forma scritta per i contratti e prevedendo la consegna di un loro esemplare al cliente.

Il comma 2 demanda al CICR l'indicazione delle ipotesi in cui, per motivate ragioni tecniche, i contratti relativi a particolari operazioni o servizi possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta.

Il comma 3 chiarisce che in caso di inosservanza della forma prescritta dalla legge o dalle autorità creditizie il contratto è nullo. Ai sensi dell'art. 127, comma 2, tale nullità può essere fatta valere solo su iniziativa del cliente.

Il comma 4 ripropone l'art. 4, comma 1, della l. 154 in tema di contenuto minimo dei contratti, prevedendo l'indicazione obbligatoria del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati.

Il comma 5, riprendendo senza variazioni l'art. 4, comma 2, della l. 154, impone l'indicazione espressa nel contratto della possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente le condizioni econo-

miche del rapporto, attraverso l'inserimento di una clausola contrattuale che, in quanto vessatoria, richiede l'approvazione specifica.

I commi 6 e 7 apportano ritocchi formali alla disciplina della nullità delle clausole e a quella dell'integrazione contrattuale, contenute rispettivamente nell'art. 4, commi 3 e 4, e nell'art. 5 della legge 154.

Più in particolare, il comma 6 disciplina le ipotesi di nullità parziale del contratto; quest'ultima sussiste in presenza di clausole che fanno rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche del rapporto o che contemplano condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelle pubblicizzate. Tali clausole, che non viciano l'intero contratto, si considerano non apposte.

Il comma 7 prevede un meccanismo di integrazione automatica del contratto che trova applicazione sia in caso di inosservanza del contenuto minimo contrattuale sia nelle ipotesi di nullità parziale.

Il comma 8 contempla la possibilità per la Banca d'Italia di indicare il contenuto tipico di taluni contratti o titoli, individuati con riferimento alla denominazione o a particolari criteri qualificativi. Per i contratti difformi è prevista la nullità che, in base all'art. 127, comma 2, può essere fatta valere solo su richiesta del cliente. È salva, in ogni caso, la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

## **Articolo 118**

*(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)*

L'articolo riprende il contenuto dell'art. 6 della l. 154. A fini di chiarezza, la rubrica esplicita il carattere unilaterale delle variazioni contrattuali che l'articolo intende disciplinare.

Il comma 1 affida al CICR l'indicazione dei modi e dei termini per le comunicazioni alla clientela delle variazioni contrattuali sfavorevoli. Il rinvio alla disciplina secondaria consente, tra l'altro, il ricorso alle forme impersonali di comunicazione, prima espressamente ammesse dall'art. 6, comma 2, della l. 154.

Il comma 2 riproduce l'art. 6, comma 4, della l. 154, prevedendo la sanzione dell'inefficacia per le variazioni contrattuali realizzate in modo difforme dalle prescrizioni.

Il comma 3 disciplina il diritto di recesso ribadendo le soluzioni già presenti nell'art. 6, comma 5, della l. 154. Il recesso senza penalità viene, cioè, consentito entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione – in forma scritta o nelle altre forme ammesse – della variazione contrattuale.

## **Articolo 119**

*(Comunicazioni periodiche alla clientela)*

L'articolo ripropone, semplificandone il contenuto, l'art. 8 della l. 154.

Il comma 1 indica legislativamente i principi a cui dovranno essere informate le comunicazioni annuali alla clientela (completezza e chiarezza), demandando al CICR l'esatta determinazione del loro contenuto e delle modalità.

Il comma 2, rispetto al testo dell'art. 8, comma 2, della l. 154, si limita a precisare che l'invio degli estratti conto, con cadenza inferiore a quella annuale, deve formare oggetto di specifica richiesta del cliente. La norma è volta a evitare aggravii di spesa per il cliente.

Il comma 3 ripropone quanto già previsto dall'art. 8, comma 3, della l. 154, disponendo che gli estratti conto si intendono approvati, in mancanza di opposizione scritta, decorsi sessanta giorni dal ricevimento.

Il comma 4, mutuato dall'art. 8, comma 4, della l. 154, consente alla clientela di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa a tutte le operazioni poste in essere nel decennio precedente. La norma prevede che la richiesta venga evasa entro un congruo termine, e comunque non oltre novanta giorni.

#### **Articolo 120**

*(Decorrenza delle valute)*

La norma, ricalcando l'art. 7 della l. 154, chiarisce che gli interessi su tutti i versamenti di contante o di valori assimilati vadano conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e siano dovuti sino al giorno del prelevamento.

### **Capo II**

#### ***Credito al consumo***

#### **Articolo 121**

*(Nozione)*

Il comma 1 ripropone, con lievi adeguamenti formali, la nozione di credito al consumo, di derivazione comunitaria, contenuta nell'art. 18, comma 1, della l. 142/92.

Il comma 2 riproduce il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 23 della l. 142, riservando a determinati soggetti l'esercizio dell'attività di credito al consumo. Rispetto al testo originario, che richiamava l'elenco previsto dalla l. 197/91, la norma individua gli intermediari finanziari rinviando alla definizione ora fornita dal testo unico.

Per quanto concerne i soggetti indicati nella lettera c) del comma 2, l'autorizzazione alla vendita di beni e di servizi, richiesta dalla norma, deve ritenersi del tutto coincidente con la licenza di commercio.

Il comma 3 sottopone alle norme del capo in esame e a quelle del capo III anche i soggetti che si interpongano nello svolgimento dell'attività di credito al consumo. La norma, riprende sostanzialmente l'art. 18, comma 5, prima parte, della l. 142.

Il comma 4 razionalizza il regime delle esclusioni dall'applicabilità della normativa sul credito al consumo, già presente nell'art. 18, commi 2, 3, e 4 della l. 142.

#### **Articolo 122**

*(Tasso annuo effettivo globale)*

I commi 1 e 2 ricalcano i commi 1 e 2 dell'art. 19 della l. 142; in particolare, viene definita la nozione di tasso annuo effettivo globale, rinviando al CICR la fissazione delle relative modalità di calcolo.

Rispetto alla legge 142, viene soppresso sia il riferimento espresso alla formula matematica della direttiva 90/88/CEE, sia quello relativo all'osservanza degli indirizzi comunitari nella determinazione delle modalità di calcolo del TAEG; tali richiami sono, infatti, ricompresi nella previsione di carattere generale dell'art. 6, comma 1, del presente decreto legislativo, secondo cui le autorità creditizie esercitano i loro poteri in armonia con le disposizioni comunitarie.



I commi 4 e 5 riproducono, con lievi adeguamenti formali, le norme dell'art. 22 della l. 142, aventi a oggetto la responsabilità sussidiaria del finanziatore e del terzo cessionario dei diritti derivanti dal contratto di credito al consumo.

### **Articolo 126**

*(Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente)*

Data la particolarità dei contratti di apertura di credito in conto corrente, già presente sia al legislatore comunitario, sia a quello nazionale, viene riproposto per gli stessi un articolo autonomo, il cui contenuto ricalca l'art. 21, comma 5, della l. 142.

Premesso che tali contratti, quando non collegati all'uso di una carta di credito, sono esclusi dalla normativa sul credito al consumo, l'articolo riconferma l'applicabilità di una disciplina più rigorosa di quella generale in tema di trasparenza, quando gli stessi sono stipulati con consumatori. Ciò anche alla luce dell'art. 21, comma 5, della l. 142, che richiedeva un giudizio di equivalenza proprio rispetto alle previsioni della l. 154/92.

Resta ferma l'applicabilità, anche per tali contratti, per gli aspetti non espressamente disciplinati, delle norme del capo I, tra cui quella in tema di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

## **Capo III**

### ***Regole generali e controlli***

#### **Articolo 127**

*(Regole generali)*

Il comma 1 generalizza il principio, già presente nell'art. 11, comma 1, della l. 154, secondo cui le norme dell'intero titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

Il comma 2 specifica che tutte le nullità previste dal titolo possono essere fatte valere solo dal cliente; si tratta di ipotesi di nullità relative.

#### **Articolo 128**

*(Controlli)*

L'articolo coordina le previsioni in materia di controlli presenti nelle leggi 154 e 142 del 1992. Ne discende la possibilità per la Banca d'Italia di rivolgersi ad altre autorità per assicurare la verifica del rispetto delle disposizioni non solo in materia di trasparenza, ma anche per il credito al consumo.

Il comma 1 precisa che il controllo si sostanzia nelle facoltà di richiedere informazioni, atti e documenti e di eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 115.

Il comma 2 – mutuato dall'art. 9, comma 2, della l. 154 – dispone in ordine alla possibilità per il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, di sospendere l'attività di singole sedi secondarie in caso di ripetute violazioni delle norme in tema di pubblicità.

Il comma 3, infine, riprendendo il contenuto dell'art. 23, commi 3 e 7, let. b), della l. 142, demanda il controllo sui soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi che effettuino dilazioni di pagamento al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al quale è rimessa, tra l'altro, la competenza per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle regole di pubblicità.

## TITOLO VII

### ALTRI CONTROLLI

#### Articolo 129

*(Emissione di valori mobiliari)*

L'articolo coordina, in un'ottica di razionalizzazione e di aggiornamento, la disciplina riguardante l'accesso al mercato mobiliare.

La disciplina previgente si presentava disomogenea sia nella distribuzione dei poteri di controllo tra le autorità (CICR, Ministro del tesoro e Banca d'Italia) sia nell'indicazione delle finalità dei controlli stessi.

Il quadro normativo era, infatti, costituito dagli articoli:

- 2 e 45 della l.b., in materia di autorizzazione della Banca d'Italia per l'emissione di azioni e obbligazioni già quotate o da quotare in borsa e per il collocamento di valori mobiliari tramite il sistema creditizio. Le norme non dichiaravano finalità specifiche oltre a quelle deducibili dal disegno complessivo di regolamentazione pubblica del sistema finanziario;
- 44 della l.b., già implicitamente abrogato dal d.lgs. 481/92, concernente l'autorizzazione della Banca d'Italia per gli aumenti di capitale e per le emissioni obbligazionarie degli istituti di credito speciale. Anche in questo caso la norma non esplicitava gli scopi del controllo;
- 11 della l. 23 marzo 1983, n. 77, relativo al potere della Banca d'Italia di fissare limiti quantitativi all'emissione di valori mobiliari italiani ed esteri offerti al pubblico e non assoggettati ad altre forme di controllo. Le modalità di realizzazione delle operazioni andavano comunicate alla Banca d'Italia, che le valutava in conformità delle direttive generali stabilite dal CIPE e dal CICR. La norma mirava al controllo della quantità e della composizione dei flussi finanziari;
- 21 della l. 281/85, relativo all'autorizzazione del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, per le emissioni non gratuite di azioni e di obbligazioni di importo superiore a 10 miliardi di lire. La norma richiamava espressamente finalità di stabilità del mercato mobiliare.

Al fine di superare le incongruenze riscontrate nella previgente disciplina, gli obiettivi del controllo pubblico vengono individuati facendo riferimento all'ordinato accesso al mercato. Le complesse procedure autorizzative, sempre meno giustificabili nei mutati contesti regolamentari e di mercato, vengono sostituite da un sistema di segnalazioni all'autorità tecnica, anche al fine di ridurre i costi per gli operatori.

Il comma 1 prevede che alla Banca d'Italia siano comunicate le offerte di valori mobiliari il cui ammontare ecceda il limite da essa stabilito, comunque non inferiore a lire dieci miliardi. L'acquisizione di informazioni, infatti, è funzionale a un corretto esercizio del potere di veto, poiché la stabilità del mercato mobiliare presuppone, da un lato, la compatibilità delle caratteristiche dei valori da classare con quelle dei titoli già esistenti, dall'altro, il controllo della congruità degli importi in relazione al risparmio disponibile.

Il comma 2 prevede che analoga comunicazione debba essere effettuata per le operazioni deliberate o da effettuarsi in più riprese che superino la predetta soglia quantitativa.

Il comma 3 fissa il contenuto minimo delle comunicazioni e attribuisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere informazioni integrative.

Il comma 4 conferma il meccanismo del silenzio-assenso previsto dall'art. 11 della l. 77/83 – stabilendo un termine di 20 giorni dalla comunicazione, decorso il quale si può procedere all'offerta. La Banca d'Italia, entro il predetto termine, può differire l'esecuzione dell'operazione per motivi di stabilità del mercato mobiliare; qualora ricorrano le condizioni definite in via generale dal CICR, la Banca d'Italia può altresì vietare l'operazione.

Il comma 5 determina le operazioni e i titoli sottratti, per le loro caratteristiche, agli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina.

Il comma 6 rinvia alla regolamentazione di rango secondario la determinazione di altre tipologie di operazioni sottratte agli obblighi di comunicazione ovvero assoggettate a procedure semplificate in ragione della quantità e delle caratteristiche dei valori mobiliari, della natura dell'emittente o delle relative modalità di svolgimento.

Il comma 7 prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni attuative della disciplina.

## **TITOLO VIII**

### **SANZIONI**

#### **Capo I**

#### ***Sanzioni penali***

##### *Sezione I*

#### ***Abusivismo bancario e finanziario***

#### **Articolo 130**

*(Abusiva attività di raccolta di risparmio)*

L'articolo riproduce l'art. 31, comma 2, del d.lgs. 481/92, prevedendo il reato contravvenzionale di abusiva attività di raccolta del risparmio.

La fattispecie è volta a reprimere le forme di raccolta di risparmio tra il pubblico poste in essere da soggetti non bancari in violazione della disciplina prevista dall'art. 11 del presente decreto legislativo.

La norma lascia inalterata la misura della pena detentiva e pecuniaria già prevista dal d.lgs. 481, consistente nell'arresto da sei mesi a tre anni e nell'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

Per quanto concerne, in particolare, il rapporto intercorrente tra il reato previsto dal presente articolo e quello di abusiva attività bancaria, va osservato che le due fattispecie non possono concorrere tra di loro; nell'ipotesi di una società finanziaria che ponga in essere attività di raccolta del risparmio, infatti, ai fini penali prevarrà la fattispecie più grave dell'abusivo esercizio dell'attività bancaria.

#### **Articolo 131**

*(Abusiva attività bancaria)*

L'articolo riproduce l'art. 31, comma 1, del d. lgs. 481/92 – derivante, a sua volta, dall'art. 96 l. b. – sia per ciò che concerne la fattispecie sanzionata (attività congiunta di raccolta del risparmio tra il pubblico e di erogazione del credito) sia con riferimento alla pena prevista (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da lire quattro milioni a lire venti milioni).



di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'organo di vigilanza. I comportamenti sanzionati, pertanto, continuano ad essere più gravi nel caso di falso consapevole nelle comunicazioni e meno gravi nell'ipotesi di mancato rispetto dell'obbligo di collaborazione nei confronti dell'attività di vigilanza.

Gli interventi operati sulle predette fattispecie sono finalizzati a garantire la massima tutela dell'attività di vigilanza nell'ambito del nuovo quadro della legislazione bancaria e creditizia e consistono nell'inglobare nella norma anche le previsioni dell'art. 4, comma 2, della l. 114/86 e dell'art. 7 del d. lgs. 528/92. Ne deriva che, oltre a fare riferimento agli esponenti delle banche, l'articolo prevede la sanzione penale anche per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società soggette alla vigilanza consolidata, nonché presso gli intermediari finanziari regolamentati dal titolo V del presente decreto legislativo. La norma, pertanto, disciplina in modo omogeneo tutti i soggetti sottoposti a vigilanza.

Per il reato di ostacolo, analogamente dall'art. 39 del d. lgs. 481/92, la norma continua a fare riferimento anche agli esponenti di tutte le altre società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, ricomprendendo, quindi, anche quelle che operano nel campo dei valori mobiliari (SIM, SICAV, società di gestione di fondi comuni d'investimento, ecc.).

### *Sezione III*

#### ***Banche e gruppi bancari***

##### **Articolo 135**

###### *(Reati societari)*

L'articolo, che riproduce l'art. 35 del d.lgs. 481/92, intende garantire una completa equiparazione, sotto il profilo della responsabilità penale, degli esponenti bancari, quale che sia la forma giuridica della banca di appartenenza.

In concreto, la disposizione è destinata a esaurire la propria efficacia nel momento della trasformazione in società per azioni delle residue banche pubbliche.

##### **Articolo 136**

###### *(Obbligazioni degli esponenti bancari)*

La disposizione – che ripropone sostanzialmente la figura di reato prevista dall'art. 36 del d. lgs. 481/92 – sanziona penalmente, a fini di sana e prudente gestione, le diverse ipotesi di illeciti rapporti patrimoniali delle banche e delle società facenti parte di un gruppo bancario con i loro esponenti, ivi compresi i commissari straordinari.

Il comma 1 ammette la possibilità per gli esponenti di una banca di contrarre obbligazioni o compiere atti di compravendita con la banca medesima, solo nel rispetto di una speciale procedura di deliberazione.

Il comma 2 estende quest'ultima procedura alle obbligazioni e agli atti di compravendita che esponenti di una società – diversa dalla banca – facente parte di un gruppo bancario pongano in essere con la società medesima; nei rapporti tra esponenti di una società o banca del gruppo e altra società o banca del gruppo medesimo, la procedura è necessaria solo quando si tratti di operazioni di finanziamento.

Il comma 3 punisce l'inosservanza delle previsioni con le pene previste dall'art. 2624, comma 1, del codice civile.

Continua a rimanere integralmente in vigore la disciplina civilistica relativa ai conflitti di interesse e ai connessi obblighi di astensione.





## Capo II

### *Sanzioni amministrative*

#### Articolo 144

*(Sanzioni amministrative pecuniarie)*

La norma mantiene inalterato il meccanismo previsto dall'art. 33 del d. lgs. 481/92, sanzionando sia le violazioni del presente decreto legislativo sia l'inosservanza dei provvedimenti emanati dall'organo di vigilanza; ciò anche al fine di munire di tutela i provvedimenti generali o particolari adottati nei confronti dei soggetti sottoposti a vigilanza.

Il comma 1 riproduce la determinazione degli importi delle sanzioni prevista dall'art. 33 del d. lgs. 481/92. Lo scarto esistente tra il minimo e il massimo edittale (da 1 a 50 milioni) consente di modellare le sanzioni in relazione ai singoli casi concreti e sulla base di criteri previsti dal diritto sanzionatorio amministrativo (gravità della violazione, comportamento del responsabile e personalità di quest'ultimo).

Nel testo sono assorbite le sanzioni previste per gli intermediari finanziari dalle leggi 197/91 e 52/91, pervenendo a un regime sanzionatorio unico per le banche e gli intermediari finanziari. Già la l. 197, del resto, rendeva applicabili agli intermediari finanziari le sanzioni previste per le banche.

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti destinatari della sanzione, viene ribadito il criterio elastico di tipo funzionale-oggettivo, già previsto dal ripetuto art. 33, basato sulla funzione svolta piuttosto che sulla qualifica soggettiva formale in sé considerata, così da ricomprendere tutti quei soggetti che si trovano a determinare la gestione aziendale (ivi compresi i commissari straordinari e i liquidatori).

Nel novero dei soggetti sanzionabili sono ricompresi i dipendenti per consentire di irrogare le sanzioni nei confronti di coloro ai quali venga affidata la responsabilità di determinate funzioni presso talune aree o settori operativi.

Le fattispecie sanzionabili vengono individuate mantenendo l'obiettivo tradizionale di tutelare la disciplina prudenziale di vigilanza nella sua articolazione regolamentare, informativa ed ispettiva.

Il comma 2 ripropone l'applicabilità delle sanzioni anche nei confronti dei soggetti svolgenti funzioni di controllo, nelle ipotesi di violazione delle norme o delle disposizioni indicate al comma precedente o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. È confermata la sanzione dell'inosservanza delle disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie del collegio sindacale.

Al comma 3 vengono recepite le sanzioni previste dall'art. 9 della l. 154/92 e dall'art. 23 della l. 142/92, per le inosservanze degli obblighi di pubblicità in materia di trasparenza e di credito al consumo.

Il comma 4, sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 5, della l. 142/92, tutela il regolare svolgimento dei controlli attribuiti alla Banca d'Italia in tema di trasparenza e di credito al consumo, sanzionando i comportamenti di ostacolo all'attività di vigilanza. Nell'ambito del medesimo comma viene recepita anche la sanzione indicata dall'art. 23, comma 5, lettera b), della l. 142 per le ipotesi di artificioso frazionamento di un unico contratto di credito al consumo.

Il comma 5 ribadisce la responsabilità civile a carico delle banche, delle società e degli enti di appartenenza dei soggetti responsabili, con obbligo di regresso volto a rendere maggiormente incisiva la responsabilità personale dell'autore dell'infrazione.

Il comma 6 conferma l'inapplicabilità dell'art. 16 della l. 689/81, escludendo la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta (pari al doppio del minimo previsto).

## **Articolo 145**

*(Procedura sanzionatoria)*

L'articolo, riproponendo sostanzialmente l'art. 34 del d.lgs. 481/92, disciplina sia la fase della valutazione delle irregolarità e dell'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria, sia quella dell'opposizione al provvedimento sanzionatorio.

Il comma 1 non modifica i compiti di valutazione già affidati alla Banca d'Italia, ribadendo il ruolo propositivo della stessa nell'irrogazione della sanzione e il conseguente vaglio istruttorio di tipo tecnico effettuato nel merito delle irregolarità, sulla base delle controdeduzioni e del complesso delle informazioni raccolte.

Come già previsto dall'art. 34 del d. lgs. 481, viene confermato (comma 2) che è il Ministro del tesoro a provvedere con decreto motivato, su proposta della Banca d'Italia.

Il comma 3 ripropone la pubblicazione, per estratto, del decreto di irrogazione della sanzione sul Bollettino della Banca d'Italia. Dall'art. 9, comma 3, della l. 154/92 è mutuata la previsione relativa alla pubblicazione integrale su almeno due quotidiani – a cura degli enti o società cui appartengono i responsabili delle violazioni – del decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4. In caso di inadempienza la pubblicazione avviene a cura della Banca d'Italia (ovvero a cura del Ministro dell'industria per i soggetti che svolgono attività commerciale) e viene irrogata una sanzione amministrativa, unitamente al rimborso delle spese della pubblicazione.

Il comma 4, con riferimento alla fase di impugnativa, mantiene la competenza in un unico grado della Corte d'appello di Roma, attesa l'omogeneità dei provvedimenti sanzionatori nonché la delicatezza delle materie affrontate.

La formulazione dei commi 4 e 5, inoltre, conferma il ruolo attivo che già ora la Banca d'Italia riveste nel procedimento camerale presso la Corte d'appello, consistente nella partecipazione al giudizio per sostenere la validità del provvedimento impugnato.

La Corte d'appello decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (comma 6).

Mediante la pubblicazione nel Bollettino di Vigilanza viene assicurata un'opportuna divulgazione sia dei provvedimenti sanzionatori (comma 3) sia dei decreti della Corte d'appello di decisione dei ricorsi (comma 7).

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

## **Articolo 146**

*(Vigilanza sui sistemi di pagamento)*

La disposizione prevede che la Banca d'Italia promuova il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e che possa, a tal fine, dettare norme per assicurare l'efficienza e l'affidabilità dei sistemi di compensazione e di pagamento.

La norma trae giustificazione, innanzitutto, dall'art. 14, comma 2, della direttiva 89/646/CEE, che, prevedendo la possibilità di accesso di banche dei Paesi della Comunità ai sistemi di pagamento di altri Paesi membri, opera una dissociazione fra la funzione di vigilanza sull'integrità finanziaria delle istituzioni creditizie, affidata all'autorità competente del Paese di origine, e il controllo degli

aspetti di liquidità della banca estera, conferito all'autorità del Paese ospitante. A quest'ultima spetta, pertanto, di definire in via generale gli specifici requisiti occorrenti per l'operatività nel sistema dei pagamenti nazionale.

La previsione tiene conto dell'art. 105 del Trattato di Maastricht e dell'art. 3 del protocollo sullo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali, ai sensi dei quali tra i compiti fondamentali della Banca Centrale Europea rientra la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento; l'art. 22 dello stesso protocollo attribuisce alla Banca Centrale Europea il potere di "stabilire regolamenti al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno della Comunità e nei rapporti con i Paesi terzi".

#### **Articolo 147**

*(Altri poteri delle autorità creditizie)*

L'articolo dispone che le autorità creditizie continuino a esercitare, nei confronti delle banche operanti nel territorio nazionale, i poteri previsti dall'art. 32, primo comma, lett. d) e f) e dall'art. 35, secondo comma, lett. b), della legge bancaria che hanno costituito il fondamento normativo della riserva obbligatoria e di altri strumenti di politica monetaria.

#### **Articolo 148**

*(Obbligazioni stanziabili)*

L'articolo riproduce la previsione contenuta nell'art. 4, comma 4, del d.lgs. 481/92, consentendo che le obbligazioni emesse dalle banche possano essere stanziare in anticipazione presso la Banca d'Italia.

La collocazione della norma trova giustificazione nella circostanza che l'attività di rifinanziamento del sistema bancario, così come le rinnovate funzioni della banca centrale non sono al momento oggetto di coordinamento legislativo.

#### **Articolo 149**

*(Banche popolari)*

Il comma 1, riproducendo nella sostanza il comma 2 dell'art. 1 della l. 207/92, concede alle Banche popolari esistenti un termine di cinque anni a partire dal 20 marzo 1992 (data di entrata in vigore della legge 207) per procedere all'adeguamento del valore nominale delle azioni.

Il comma 2, riprendendo il comma 4 dell'art. 1 della l. 207/92, prevede che i detentori di una partecipazione, eccedente i limiti fissati dall'art. 30, comma 2, del presente decreto legislativo ma di importo nominale inferiore ai limiti vigenti prima dell'entrata in vigore della l. 207 (15 milioni di lire), possono mantenere la loro partecipazione.

Il comma 3, per ragioni di razionalizzazione e di omogeneizzazione istituzionale, prevede che i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attività bancaria – previsti dall'art. 14 del d.lgs. 105/48 – devono, entro un congruo periodo di tempo, trasformarsi in società per azioni bancarie o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino società per azioni o banche popolari. È consentito che tali operazioni di trasformazione o di fusione avvengano secondo le modalità previste dal codice civile per le società.

Analogamente a quanto disposto per le Banche popolari e le Casse di credito cooperativo, le deliberazioni assembleari potranno essere adottate con le maggioranze stabilite dagli statuti per le modificazioni statutarie; qualora siano previste maggioranze differenziate troverà applicazione la meno elevata tra esse. È fatto comunque salvo il diritto di recesso dei soci.

## **Articolo 150**

*(Banche di credito cooperativo)*

Il comma 1, riprendendo l'art. 42, comma 2, del d.lgs. 481/92, consente alle Casse rurali, alle Casse artigiane e alle Casse rurali e artigiane di mantenere la denominazione originaria, purché ad essa sia aggiunta l'espressione "credito cooperativo".

Il comma 2, riproducendo nella sostanza l'art. 42, comma 8, del d.lgs. 481/92, consente alle banche di credito cooperativo di recepire le previsioni degli articoli richiamati entro il 1° gennaio 1997. La norma agevola tale adeguamento, prevedendo che le modificazioni statutarie eventualmente occorrenti possano essere adottate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Il comma 3 riproduce con specifico riferimento alle Banche di credito cooperativo l'art. 21, comma 4, della l. 59/92, che consente alle cooperative costituite anteriormente all'entrata in vigore della l. 59 di mantenere il previgente limite minimo di valore nominale delle azioni (cinquemila lire).

Il comma 4 contiene una riformulazione dell'art. 21, comma 3, della l. 59/92; l'intervento, meramente formale, consegue alla riproduzione nel presente decreto di alcune disposizioni della l. 59.

Con riferimento agli impieghi delle Banche di credito cooperativo, il comma 5 introduce un meccanismo volto a regolare il graduale rispetto del principio dell'operatività prevalente a favore dei soci.

Il comma 6 chiarisce che l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 37 del presente decreto legislativo decorre dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Anche in questo caso l'adeguamento degli statuti viene agevolato, disponendosi che le deliberazioni assembleari possano essere assunte con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

## **Articolo 151**

*(Banche pubbliche residue)*

L'articolo reca la disciplina delle residue banche pubbliche, rinviando, per quanto concerne i profili operativi, alle norme dettate dal presente decreto e, per quanto riguarda invece i profili organizzativi e di funzionamento, alle previsioni contenute negli statuti e nelle norme di legge in essi richiamate.

## **Articolo 152**

*(Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria)*

Il comma 1 ripropone l'art. 44, comma 1, del d.lgs. 481/92, prevedendo l'estinzione delle Casse comunali di credito agrario e dei Monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono il risparmio tra il pubblico. In particolare, viene ribadito che, entro il 1° gennaio 1996, tali organismi di ridotte dimensioni debbano assumere iniziative volte al mutamento dell'oggetto sociale o all'estinzione volontaria; trascorso tale termine, le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.

Al fine di evitare vuoti di disciplina nelle more dell'assunzione delle iniziative dirette all'estinzione, il comma 2 prevede, con esclusivo riferimento ai monti di seconda categoria, l'applicazione delle disposizioni riguardanti le banche contenute nel presente decreto, in quanto compatibili.

## **Articolo 153**

*(Disposizioni relative a particolari operazioni di credito)*

Per la disciplina delle operazioni di credito fondiario, il comma 1 mira ad evitare vuoti normativi nelle materie in cui le norme del presente decreto legislativo debbono essere integrate da disposizioni da emanarsi dalla Banca d'Italia.

Il comma 2 fa salva l'applicazione alle cartelle fondiari in circolazione, e fino all'estinzione delle stesse, delle relative previgenti disposizioni, a eccezione di quelle che contemplano l'intervento della Banca d'Italia.

Il comma 3 prende atto dell'esistenza di enti non creditizi abilitati a concedere finanziamenti di credito agrario, consentendo a tali soggetti – previsti dagli abrogati artt. 13, comma 2, della l. 1760/28 e 32 e 47 del d.m. 23.1.1928 – la possibilità di continuare a esercitare tale attività.

Il comma 4 assicura continuità all'applicazione delle norme statali e regionali, riguardanti soprattutto interventi di agevolazione creditizia in materia di credito agrario, che fanno riferimento a specifiche fattispecie definite nelle disposizioni abrogate.

Il comma 5, nelle more della stipulazione delle convenzioni in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione, fa salva l'applicazione delle norme vigenti.

#### **Articolo 154**

*(Fondo interbancario di garanzia)*

L'articolo detta una disciplina fiscale unitaria per le tre componenti del Fondo interbancario di garanzia che assiste le operazioni di credito agrario, eliminando un'ingiustificata disparità di trattamento. Il regime tributario applicato al Fondo e alle due Sezioni di esso è quello previsto dall'art. 22 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, che interessa anche altri fondi di garanzia operanti nel sistema bancario.

#### **Articolo 155**

*(Soggetti operanti nel settore finanziario)*

Il comma 1 fissa un termine entro il quale gli intermediari finanziari già operanti devono attenersi al principio dell'esclusività dell'oggetto finanziario per l'attività svolta nei confronti del pubblico.

Il comma 2 prevede che anche le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, disciplinate dall'art. 2 della l. 317/91, possano essere iscritte nell'elenco speciale in base ai criteri stabiliti per gli intermediari finanziari a rischio sistemico. Viene in tal modo generalizzato il modello di vigilanza previsto dal presente decreto, adeguando quanto già disposto dall'art. 2, comma 6, della l. 317/91.

Nel riprendere il contenuto dell'art. 44, comma 2, del d.lgs. 481/92, il comma 3 prevede che le agenzie di prestito su pegno siano sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.

Il comma 4 adegua al mutato contesto normativo la formulazione dei commi 8-bis e 8-ter dell'art. 2 del decreto-legge 30 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che disciplinano l'iscrizione degli organismi di garanzia collettiva fidi previsti dalla l. 317/1991 in una apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari.

#### **Articolo 156**

*(Modifica di disposizioni legislative)*

Il comma 1 riscrive l'art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla luce dall'avvenuta abrogazione del capo II della medesima legge.

La disposizione opera un coordinamento tra l'originaria versione dell'art. 10 della l. 197/91 e l'art. 112 del presente decreto, ribadendo l'obbligo di comunicare gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale dai quali risultano violazioni delle norme "antiriciclaggio" contenute nel capo I della l. 197/91.

Il comma 2 adegua il disposto dell'art. 1, lettera c), della l. 52/91 in relazione all'omogeneizzazione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, che ricomprende anche quelli esercenti attività di factoring. La norma mira a consentire l'applicazione della disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa prevista dalla l. 52 agli intermediari finanziari disciplinati dal titolo V, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

Il comma 3 riformula l'art. 11, comma 2, della l. 12 giugno 1973, n. 349, che conteneva un richiamo agli artt. 87 e 88 l.b.; la norma consente una più esatta individuazione delle fattispecie sanzionabili in materia di consegna dei titoli per il protesto da parte delle banche e viene armonizzata con le disposizioni dettate dal presente decreto in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria.

### **Articolo 157**

*(Modifiche al d.lgs. 27.1.1992, n. 87)*

La norma detta disposizioni modificative del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, in tema di conti annuali e consolidati delle banche e degli enti finanziari.

L'intervento ha essenzialmente lo scopo di adeguare il d.lgs. 87/92 al dettato del testo unico, sicché le modifiche apportate hanno in larga misura valenza meramente formale.

Il comma 1, oltre ad alcuni adeguamenti formali, provvede a una chiarificazione dei criteri di esclusione dall'obbligo di redazione del bilancio c.d. finanziario, rinviando a un decreto del Ministro del tesoro l'individuazione puntuale delle ipotesi di esonero.

Il comma 2, nel modificare l'art. 4 del d.lgs., recepisce in via generale la nozione di controllo contenuta nel testo unico. Si attua in tal modo un'omogeneizzazione della nozione di controllo all'interno della legislazione in materia bancaria e finanziaria.

Il comma 3 ripropone l'art. 5 del d.lgs., provvedendo ad alcuni adeguamenti formali e alla soppressione di talune previsioni che hanno esaurito la propria efficacia. Rispetto all'originaria versione della disposizione, vengono altresì espunte le attribuzioni del CICR, vertendosi in una materia (quella dei bilanci) che si caratterizza per un elevato grado di tecnicismo.

Il comma 4 prevede un adeguamento meramente formale dell'art. 11 del d.lgs. 87/92 alle previsioni del testo unico.

I commi 5 e 6 ripropongono pressoché immutati l'art. 19, comma 1, e l'art. 23, comma 1, lett. b), del d.lgs. 87/92; dalle norme citate viene solamente eliminato il rinvio all'art. 25, atteso che la nozione di controllo trova ora sede nell'art. 4 del decreto stesso.

Il comma 7 provvede ad abrogare l'ultimo comma dell'art. 24 del d.lgs. 87/92. Trattasi di abrogazione meramente formale in quanto il contenuto sostanziale della disposizione viene recuperato nella nuova formulazione del successivo art. 25, comma 1, lett. b), e comma 2.

Il comma 8, nel sostituire l'art. 25 del d.lgs. 87/92, elimina la dettagliata casistica delle ipotesi configuranti controllo, ora sostituite dal richiamo, contenuto nell'art. 4, alla nozione di controllo del testo unico. La norma provvede quindi a individuare l'impresa capogruppo identificandola nella capogruppo di un gruppo bancario iscritto all'albo (lett. a) ovvero nella capogruppo di un gruppo esclusivamente finanziario o nella c.d. "cassaforte" di un gruppo bancario (lett. b).

I commi 9, 10 e 11 provvedono ad adeguamenti meramente formali degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 87/92, derivanti dal coordinamento con le disposizioni del testo unico e dalla nuova collocazione della nozione di controllo nello stesso d.lgs. 87.

Il comma 12 integra l'art. 28 del d.lgs. 87/92 in relazione alla necessità di ribadire con chiarezza che nel caso del gruppo bancario il bilancio consolidato deve riguardare solo ed esclusivamente i soggetti rientranti nel gruppo stesso e iscritti all'albo. Tali conclusioni, nella precedente versione del d.lgs. 87/92, erano in ogni caso desumibili da un'interpretazione coordinata dell'art. 25, comma 3, con l'art. 28, comma 1, lett. b).

Il comma 13 provvede a una riscrittura dell'art. 45 del d.lgs. 87/92, in materia di sanzioni amministrative e pecuniarie. La nuova formulazione individua quali soggetti attivi delle violazioni i "soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo", in armonia con le analoghe espressioni contenute nelle norme sanzionatorie del testo unico. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ai soli esponenti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

### **Articolo 158**

*(Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare)*

L'articolo riproduce, con minimi adattamenti di carattere formale, l'art. 48 del d.lgs. 481.

In particolare, il comma 1 estende alle banche comunitarie e alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento, che svolgono nel territorio italiano attività di intermediazione mobiliare, l'applicazione delle disposizioni della l. 1/91 in materia di obblighi di informazione e correttezza, regolarità delle negoziazioni e vigilanza della CONSOB.

Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di determinare quali altre norme della l. 1/91 siano applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie. In tale contesto la Banca d'Italia e la CONSOB utilizzano le procedure previste dalla l. 1/91, nell'ambito delle relative competenze e nel rispetto della disciplina comunitaria.

Con il medesimo procedimento possono ammettersi, in base al comma 3, deroghe all'osservanza degli obblighi contenuti nell'articolo in esame, ovvero particolari modalità di adempimento. Tali interventi devono comunque essere giustificati dall'esistenza di obblighi equivalenti nell'ordinamento dello Stato di provenienza o dalla particolare struttura del soggetto.

### **Articolo 159**

*(Regioni a statuto speciale)*

Il comma 1 formalizza il principio, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui in materia creditizia le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia, in modo da assicurare la necessaria uniformità a livello nazionale.

I commi 2 e 3 ripropongono, nella sostanza, i commi 2 e 3 dell'art. 46 del d.lgs. 481, individuando gli articoli del presente decreto legislativo che rivestono il carattere di norme di principio, non derogabili dalle norme regionali di recepimento e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate.

In particolare il comma 2 riserva alla Banca d'Italia, attraverso la previsione di un parere vincolante, le valutazioni di vigilanza nei procedimenti di competenza regionale in materia di costituzione di banche, modifiche statutarie, trasformazioni, fusioni e scissioni.

Il comma 3 indica le disposizioni del testo unico inderogabili da parte delle autorità regionali.

Il comma 4, ricalcando il comma 1 dell'art. 46 del d.lgs. 481, prevede che le regioni a statuto speciale, nel dettare norme di recepimento nelle materie disciplinate dalla direttiva 89/646/CEE, rispettino le disposizioni di principio inderogabili.

### **Articolo 160**

*(Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari)*

La norma ribadisce la vigenza delle disposizioni contenute nelle leggi 1/91 e 157/91, nonché di quelle che disciplinano la quotazione dei titoli nei mercati regolamentati e la sollecitazione del pubblico risparmio.



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RELATIVO AL TESTO UNICO,  
APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 2 LUGLIO 1993**

**Articolo 1**

*(Definizioni)*

1. Nella presente legge l'espressione:

- a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia;
- b) «banca» indica le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria;
- c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
- d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
- e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
- g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della Comunità Europea;
- h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non membro della Comunità Europea;
- i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Nella presente legge si intendono per:

- a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;
- b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
- c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
- d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
- e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;
- f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di
  - 1. raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione
  - 2. operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting")
  - 3. leasing finanziario
  - 4. servizi di pagamento
  - 5. emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito)
  - 6. rilascio di garanzie e di impegni di firma
  - 7. operazioni per proprio conto o per conto della clientela in
    - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)
    - cambi
    - strumenti finanziari a termine e opzioni – contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse
    - valori mobiliari
  - 8. partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi
  - 9. consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese

10. servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking"
  11. gestione o consulenza nella gestione di patrimoni
  12. custodia e amministrazione di valori mobiliari
  13. servizi di informazione commerciale
  14. locazione di cassette di sicurezza
  15. altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
- g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106.

## **TITOLO I**

### **AUTORITÀ CREDITIZIE**

#### **Articolo 2**

*(Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)*

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dalla presente o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro del tesoro, che lo presiede, dal Ministro per le politiche comunitarie, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del commercio con l'estero e dal Ministro dei lavori pubblici. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.
2. Il Presidente può invitare altri ministri a intervenire a singole riunioni.
3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il Direttore Generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

#### **Articolo 3**

*(Ministro del tesoro)*

1. Il Ministro del tesoro adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dalla presente legge e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il Ministro del tesoro sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva.

#### **Articolo 4**

*(Banca d'Italia)*

1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III e nell'articolo 107. La Banca d'Italia,

inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.

2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.

3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni.

4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

### **Articolo 5**

*(Finalità e destinatari della vigilanza)*

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dalla presente legge, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità e all'efficienza complessiva del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.

3. Le autorità creditizie esercitano altresì i poteri previsti dal titolo VI.

### **Articolo 6**

*(Rapporti con il diritto comunitario)*

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie.

2. Le autorità creditizie, nell'esercizio dei poteri normativi loro attribuiti, recepiscono le direttive della Comunità europea ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

3. Le autorità creditizie attuano i regolamenti e le decisioni della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

### **Articolo 7**

*(Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)*

1. Tutte le notizie, le informazioni o i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.

2. I dipendenti della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d'Italia e l'ISVAP collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.

6. Restano fermi l'articolo 18, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, l'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e l'articolo 9, comma 9, primo periodo, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

7. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorità competenti negli altri Stati comunitari al controllo degli enti bancari, finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti al controllo degli enti finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.

8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni con le autorità degli Stati extracomunitari competenti al controllo degli enti bancari, finanziari, assicurativi e dei mercati finanziari.

9. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 8.

10. Le facoltà attribuite alla Banca d'Italia dai commi 7 e 8 sono esercitabili, per le proprie competenze, dalla CONSOB e dall'ISVAP.

#### **Articolo 8**

*(Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici)*

1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

2. I provvedimenti di carattere generale sono inoltre pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

#### **Articolo 9**

*(Reclamo al CICR)*

1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti dalla presente legge è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione di cui al comma 2.

## TITOLO II

### BANCHE

#### Capo I

##### *Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio*

#### Articolo 10

*(Attività bancaria)*

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna di esse, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

#### Articolo 11

*(Raccolta del risparmio)*

1. Ai fini della presente legge è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata: a) presso soci e dipendenti; b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.
4. Il divieto del comma 2 non si applica:
  - a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
  - b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
  - c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;
  - d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata, mediante titoli anche obbligazionari, nei limiti stabiliti dal CICR avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria stabilita dall'articolo 10. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata;
  - e) alle imprese per la raccolta effettuata, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal CICR anche con riguardo all'attività svolta, tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria;
  - f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge.

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), d), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

## **Articolo 12**

*(Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche)*

1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.
2. L'emissione delle obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.
3. Per le obbligazioni convertibili trovano integrale applicazione le norme del codice civile.
4. L'emissione delle obbligazioni non convertibili è disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.
5. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne le modalità di emissione.
6. La Banca d'Italia disciplina l'emissione da parte delle banche, anche sotto forma di obbligazioni o di titoli simili, di passività subordinate, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia.

## **Capo II**

*Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi*

## **Articolo 13**

*(Albo)*

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

## **Articolo 14**

*(Autorizzazione all'attività bancaria)<sup>1</sup>*

1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:
  - a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
  - b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
  - c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
  - d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19;
  - e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di esperienza e di onorabilità indicati nell'articolo 26.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e).

L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

### **Articolo 15**

*(Succursali)*

1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca.

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.

4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.

### **Articolo 16**

*(Libera prestazione di servizi)*

1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata d'intesa con la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare.

5. Alle attività previste dai commi 3 e 4 si applicano le norme sul riciclaggio e ogni altra norma avente carattere inderogabile.

6. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.

### **Articolo 17**

*(Attività non ammesse al mutuo riconoscimento)*

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

### **Articolo 18**

*(Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento)*

1. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, e dell'articolo 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

2. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 3, e dell'articolo 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 55, commi 1, 2 e 3.

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 79.

## **Capo III**

### ***Partecipazioni al capitale delle banche***

### **Articolo 19**

*(Autorizzazioni)*

1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo della banca stessa.

2. La Banca d'Italia, inoltre, autorizza preventivamente le variazioni della partecipazione quando comportano partecipazioni al capitale della banca superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima Banca d'Italia e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.















che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'articolo 38.

6. In caso di edificio o complesso condominiale, il mutuatario e il terzo acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. Il conservatore dei registri immobiliari annota la suddivisione e il frazionamento a margine dell'iscrizione presa.

7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

#### **Articolo 40**

*(Estinzione anticipata e risoluzione del contratto)*

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca un compenso, contrattualmente stabilito, correlato al capitale restituito anticipatamente.

2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. Costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

#### **Articolo 41**

*(Procedimento esecutivo)*

1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.

3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.

4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile.

5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'articolo 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.





ta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali (F.A.L.); dall'avviso devono risultare gli estremi dell'avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Il privilegio previsto ai commi precedenti si colloca nel grado indicato dall'articolo 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

#### **Articolo 47**

*(Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici)*

1. Le banche possono erogare i finanziamenti agevolati previsti da leggi, purché essi siano regolati da convenzione con l'amministrazione che dispone l'agevolazione e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti da leggi sono disciplinate da convenzioni tra le banche e l'amministrazione che dispone l'agevolazione. Le convenzioni indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine, possono essere istituiti organi indipendenti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche e possono farne gravare l'onere sulle relative gestioni.

#### **Articolo 48**

*(Credito su pegno)*

1. Il credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, continua a essere esercitato dalle banche già abilitate allo svolgimento di tale attività.

2. Altre banche possono intraprendere l'esercizio dell'attività di credito su pegno dotandosi delle necessarie strutture. L'inizio dell'attività è soggetto a nulla osta della Banca d'Italia, che verifica la rispondenza delle strutture, e a licenza del Questore, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 115 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

### **Capo VII**

*Assegni circolari e decreto ingiuntivo*

#### **Articolo 49**

*(Assegni circolari)*

1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.





## **Articolo 56**

*(Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie)*

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, esercita controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

## **Articolo 57**

*(Fusioni e scissioni)*

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, la Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche, quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione.

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 1.

3. Il termine previsto dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

## **Articolo 58**

*(Cessione di rapporti giuridici a banche)*

1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

## **Capo II**

### ***Vigilanza su base consolidata***

#### **Articolo 59**

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente capo:
  - a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si applica l'articolo 23, comma 2;
  - b) per «società finanziarie» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del punto 15 della medesima lettera;
  - c) per «società strumentali» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

#### *Sezione I*

### ***Gruppo bancario***

#### **Articolo 60**

*(Composizione)*

1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:
  - a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
  - b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.

#### **Articolo 61**

*(Capogruppo)*

1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo ai sensi del comma 2.
2. La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR, quelle bancarie, finanziarie e strumentali.
3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.





## **Articolo 68**

*(Vigilanza ispettiva)*

1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti degli altri Stati comunitari, può effettuare ispezioni presso le società indicate nel comma 5 dell'articolo 66. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto.

## **Articolo 69**

*(Collaborazione tra autorità)*

1. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.

# **TITOLO IV**

## **DISCIPLINA DELLE CRISI**

### **Capo I**

#### **Banche**

##### *Sezione I*

#### **Amministrazione straordinaria**

## **Articolo 70**

*(Provvedimento)*

1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:

- a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;
- b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
- c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6.

3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima delle consegne ai sensi dell'articolo 73.

4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che sia prescritto un termine più breve dal decreto medesimo o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.

6. La Banca d'Italia può disporre, anche oltre il termine semestrale indicato nel comma 5, brevi proroghe tecniche, non superiori a due mesi, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.

7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, la quale decide con provvedimento motivato.

## Articolo 71

### *(Organi della procedura)*

1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'articolo 70, comma 1, nomina:

- a) uno o più commissari straordinari;
- b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese; entro il medesimo termine depositano le firme autografe. Entro i successivi quindici giorni deve farsi menzione dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle società.

3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca.

5. La Banca d'Italia, fino all'insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.

## Articolo 72

### *(Poteri e funzionamento degli organi straordinari)*

1. I commissari esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti, in conformità delle direttive della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia. I membri del comitato possono essere chiamati a partecipare alle riunioni dei commissari.

3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con le consegne previste dall'articolo 73 e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti.

4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo, a norma dell'articolo 2393 del codice civile, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Gli organi amministrativi succeduti ai commissari proseguono le azioni di responsabilità da questi iniziate e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.

6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 70, comma 2. L'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile dall'organo convocato.

7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.

8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.

9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.

## Articolo 73

### *(Adempimenti iniziali)*

1. I commissari straordinari prendono in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti, previo sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.

2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.

3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca e la consegna ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.

4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito nella cancelleria del tribunale, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili.







ta dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.

3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.

### **Articolo 83**

*(Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti)*

1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, salvo il disposto dell'articolo 91.

2. Dalla stessa data si applicano gli articoli 42, 44, 45 e 66 nonché le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare.

3. Dalla data anzidetta contro la banca in liquidazione non può essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.

### **Articolo 84**

*(Poteri e funzionamento degli organi liquidatori)*

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia emana direttive generali e particolari per lo svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.

5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 72.

7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.

## **Articolo 85**

*(Adempimenti iniziali)*

1. I commissari liquidatori prendono in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria, previo sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l'inventario.
2. Si applica l'articolo 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.

## **Articolo 86**

*(Accertamento del passivo)*

1. Entro un mese dalla nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni in possesso della banca.
3. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del successivo comma 5.
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti.
6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.
7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6, i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.
8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

## **Articolo 87**

*(Opposizioni allo stato passivo)*

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'articolo

86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, e i soggetti ammessi, entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8.

2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.

3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa, con decreto, l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine per la notificazione ai commissari e alle parti del ricorso e del decreto. L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata.

4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione che rimette al collegio perché siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una più lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.

5. Qualora sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'articolo 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione a tutela del segreto bancario.

## **Articolo 88**

*(Appello e ricorso per cassazione)*

1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa. Al giudizio di appello si applicano i commi 4, in quanto compatibile, e 5 dell'articolo 87.

2. Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.

3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato.

4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'articolo 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione.

## **Articolo 89**

*(Insinuazioni tardive)*

1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti dell'attivo, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso della banca, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2 a 5, e dall'articolo 88. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile.

## **Articolo 90**

*(Liquidazione dell'attivo)*

1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo secondo quanto previsto dalla presente sezione.



co esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.

4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 91.

5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 91, comma 5.

6. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice civile.

### **Articolo 93**

*(Concordato di liquidazione)*

1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.

2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.

3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote.

4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire altre forme di pubblicità.

5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.

6. Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli oppositori con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 88, comma 1, primo periodo, e commi da 2 a 4.

7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 91.

### **Articolo 94**

*(Esecuzione del concordato e chiusura della procedura)*

1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.

2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autoriz-



2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 70, può essere disposta quando:

- a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione prevista dall'articolo 61;
- b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria, dell'articolo 2409, terzo comma, del codice civile ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.

3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro del tesoro, salvo che sia prescritto un termine più breve dal decreto medesimo o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore a un anno.

4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.

6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'articolo 74, i cui termini sono triplicati.

8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'articolo 75, comma 2.

## **Articolo 99**

### *(Liquidazione coatta amministrativa)*

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.

2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 80, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione prevista dall'articolo 61 siano di eccezionale gravità.

3. I commissari liquidatori depositano annualmente, presso la cancelleria del tribunale del luogo dove la capogruppo ha la sede legale, una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 98, commi 5 e 6.

5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti di

altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 67 della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.

## *Sezione II*

### *Società del gruppo*

#### **Articolo 100**

*(Amministrazione straordinaria)*

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

2. Quando, presso società del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario previsto dall'articolo 2409, terzo comma del codice civile, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.

4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 98, comma 8.

5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'articolo 74, i cui termini sono triplicati.

#### **Articolo 101**

*(Liquidazione coatta amministrativa)*

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche resta ferma la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

2. Quando, presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla

procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 99, comma 5.

### **Articolo 102**

*(Procedure proprie delle singole società)*

1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.

### *Sezione III*

#### ***Disposizioni comuni***

### **Articolo 103**

*(Organi delle procedure)*

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.

2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della propria qualità di commissario di altra società del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.

3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

### **Articolo 104**

*(Competenze giurisdizionali)*

1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.



6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.

#### **Articolo 107**

*(Elenco speciale)*

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla medesima Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 106.

#### **Articolo 108**

*(Requisiti di onorabilità dei partecipanti)*

1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari.

2. Con lo stesso regolamento il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

#### **Articolo 109**

*(Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali)*

1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o, in caso di difetto sopravvenuto, entro trenta giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

### **Articolo 110**

*(Obblighi di comunicazione)*

1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa al capitale di un intermediario finanziario in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia ne dà comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero, se è iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio.

3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni non può essere esercitato. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

### **Articolo 111**

*(Cancellazione dall'elenco generale)*

1. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco generale qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 2, lettere a), b) e c), ovvero qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

2. La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di proporre la cancellazione dall'elenco.

3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro 30 giorni. La contestazione è effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.

4. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.

### **Articolo 112**

*(Comunicazioni del collegio sindacale)*

1. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme del presente titolo da parte degli intermediari finanziari sono trasmessi in copia all'UIC, ovvero alla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.





## **Articolo 118**

*(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)*

1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

## **Articolo 119**

*(Comunicazioni periodiche alla clientela)*

1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, su sua richiesta, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

## **Articolo 120**

*(Decorrenza delle valute)*

1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento.

## **Capo II**

### ***Credito al consumo***

## **Articolo 121**

*(Nozione)*

1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

2. L'esercizio del credito al consumo è riservato:

- a) alle banche;
- b) agli intermediari finanziari;
- c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.

3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo.

4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:

- a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore;
- c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare;
- d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
- e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;
- f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.

## **Articolo 122**

*(Tasso annuo effettivo globale)*

1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.

## **Articolo 123**

*(Pubblicità)*

1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'articolo 116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.

2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico.





## TITOLO VII

### ALTRI CONTROLLI

#### Articolo 129

*(Vigilanza sui sistemi di pagamento)*

1. La Banca d'Italia può dettare agli operatori del settore regole per il buon funzionamento del sistema dei pagamenti.

#### Articolo 130

*(Emissione di valori mobiliari)*

1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia, a cura degli interessati, ove di ammontare eccedente il limite da questa fissato. Tale limite deve essere comunque superiore a dieci miliardi di lire.

2. All'obbligo di comunicazione sono del pari assoggettate le operazioni che, deliberate o da effettuarsi in più riprese, superino complessivamente il predetto limite nell'arco di dodici mesi.

3. La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative.

4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità del mercato dei valori mobiliari, entro il medesimo termine di venti giorni la Banca d'Italia può differire l'esecuzione dell'operazione secondo criteri determinati in via generale dal CICR. La Banca d'Italia può vietare l'operazione quando ricorrano condizioni individuate in via generale dal CICR.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

- a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) ai titoli azionari;
- c) all'emissione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare nazionali;
- d) alla commercializzazione in Italia di quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari situati in altri paesi della CEE e conformi alle disposizioni comunitarie;
- e) ai titoli emessi in forza di autorizzazione del Ministro del tesoro a norma del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510.

6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può determinare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.

7. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

8. Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché quelle concernenti la sollecitazione del pubblico risparmio previste dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni.

## **TITOLO VIII**

### **SANZIONI**

#### **Capo I**

#### ***Sanzioni penali***

##### *Sezione I*

#### ***Abusivismo bancario e finanziario***

#### **Articolo 131**

*(Abusiva attività di raccolta di risparmio)*

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

#### **Articolo 132**

*(Abusiva attività bancaria)*

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

#### **Articolo 133**

*(Abusiva attività finanziaria)*

1. Chiunque svolge una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106 senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'articolo 113 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria.

#### **Articolo 134**

*(Abuso di denominazione bancaria)*

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "cassa di credito cooperativo", "credito", "risparmio", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.

2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate al comma 1 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche.

3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.





*Sezione V*

***Altre sanzioni penali***

**Articolo 142**

*(Omesse o false comunicazioni relative a intermediari finanziari)*

1. L'omissione delle comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 5 e 6, è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni contenenti indicazioni false si applica la reclusione fino a tre anni. Gli intermediari finanziari ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono civilmente per il pagamento dell'ammenda e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

2. L'omissione delle comunicazioni previste dall'articolo 112 relative agli intermediari finanziari è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

**Articolo 143**

*(Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari:  
omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione)*

1. L'omessa dichiarazione di decadenza dall'ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall'articolo 109, commi 2 e 3, è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.

**Articolo 144**

*(Emissione di valori mobiliari)*

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 130 è punita con l'ammenda da un minimo di dieci milioni a un massimo della metà del valore totale dell'operazione.

**Capo II**

***Sanzioni amministrative***

**Articolo 145**

*(Sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 54, 55, 56, 61, comma 4, 66, 67, 68, 107, 129, 147 e 159, comma 9, delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.

2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52 e 61,







## **Articolo 154**

*(Casse comunali di credito agrario e monti di credito su pegno di seconda categoria)*

1. Entro il 1° gennaio 1996 le Casse comunali di credito agrario e i Monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.

2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i Monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare l'attività di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

## **Articolo 155**

*(Disposizioni relative a particolari operazioni di credito)*

1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'articolo 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.

2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiari, ancorché abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d'Italia.

3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.

4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e al decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.

5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.

## **Articolo 156**

*(Modifiche al d.lgs. 27.1.1992, n. 87)*

1. L'art. 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“Art. 1 (*Ambito d'applicazione*). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

- a) alle banche;
- b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
- c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;
- d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (testo unico), nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), del citato testo unico.

2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lett. e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

3. Ai fini del presente decreto, l'attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.

4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.

5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina di cui alla legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)".

2. L'articolo 4, ultimo comma, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'art. 59, comma 1, lett. a), del testo unico".

3. L'articolo 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (*Poteri delle autorità*). – 1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.

2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonché per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.

3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa con la CONSOB. Per le società previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, tenendo conto della specialità della disciplina della legge stessa.

4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti dai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

4. L'articolo 11, ultimo comma, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico".

5. L'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"1. In alternativa a quanto disposto dall'articolo 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali è esercitata un'influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a più tra dette imprese, secondo il metodo indicato nei commi successivi. Si ha influenza notevole quando l'impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata".

6. La lett. b), del comma 1, dell'articolo 23, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituita dalla seguente:

"b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'articolo 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio".

7. L'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

8. L'articolo 25 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:



concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari nonché quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

2. La CONSOB e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenza e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.

3. Con le modalità previste nel comma 2, la CONSOB e la Banca d'Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalità particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati dall'esistenza di obblighi equivalenti nell'ordinamento di appartenenza oppure dalla particolare struttura soggettiva od operativa degli stessi soggetti.

### **Articolo 158**

*(Regioni a statuto speciale)*

1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.

2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 53 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47. Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'articolo 26.

4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 89/646/CEE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.

### **Articolo 159**

*(Norme abrogate)*

1. Sono o restano abrogati le leggi e gli articoli di legge sostituiti dalle disposizioni della presente legge ovvero con esse incompatibili, e in particolare:

- il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;
- la legge 15 luglio 1906, n. 441;
- il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;
- il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;
- il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;
- gli articoli 30 e 31 del regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;
- gli articoli 9, 10, 11, 14 e 15 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;
- il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;
- il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;
- il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297 convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531;
- il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511 convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;
- il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830 convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108;
- il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537;







– il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.

2. La legge 5 marzo 1985, n. 74, il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301, e il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale di cui al comma 5 dell'articolo 2, già abrogati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e delle istruzioni previsti dalla presente legge.

3. Sono anche abrogati l'articolo 6, commi 3 e 4, e l'articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché gli articoli 2 e 3 del decreto 12 maggio 1992, n. 334. Essi tuttavia continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Sono inoltre abrogati l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e il decreto 12 maggio 1992, n. 334, fatta eccezione per gli articoli 2 e 3. Le norme abrogate continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 107.

5. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1992, n. 154, a eccezione dell'articolo 10, e nel capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Le norme abrogate e le relative disposizioni di attuazione continuano a essere applicate sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del titolo VI.

6. Sono abrogati gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928. Essi tuttavia restano in vigore fino a quando tutte le Casse comunali di credito agrario si siano adeguate al dettato dell'articolo 154.

7. Sono abrogati l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153, e gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Tali articoli continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dall'articolo 45.

8. È infine abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

9. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi della presente legge.

10. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge restano regolati dalle norme anteriori.

## **Articolo 160**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il ....











della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere da *b*) a *g*) dell'articolo 65 »;

32) all'articolo 68, al comma 1 sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento »;

33) all'articolo 70, il comma 6 sia sostituito dal seguente:

« 6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia »;

34) all'articolo 72, al comma 1 siano soppresse le parole: « in conformità delle direttive della Banca d'Italia »;

35) all'articolo 72, al comma 2 sia soppresso l'ultimo periodo »;

36) all'articolo 75, al comma 3, l'ultimo periodo sia costituito dal seguente: « Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'articolo 73 comma 1 »;

37) all'articolo 76 siano inserite le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 2, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: « Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella *Gazzetta ufficiale* »;

*b*) il comma 4 sia sostituito dal seguente:

« 4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dal funzionario della Banca d'Italia secondo le modalità previste dall'articolo 73 comma 1 »;

38) all'articolo 87, al comma 5, siano soppresse le seguenti parole: « a tutela del segreto bancario »;

39) all'articolo 90 al comma 2, dopo le parole: « possono cedere » siano aggiunte le seguenti: « le attività e le passività, »;

40) all'articolo 106 siano inserite le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1 la parola: « professionale » sia soppressa;

*b*) dopo il comma 1 sia inserito il seguente comma:

« 1-bis. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge »;

conseguentemente, all'articolo 111, al comma 1, dopo le parole: « dell'elenco generale » siano aggiunte le seguenti: « per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 1-bis, »;

*c*) al comma 2 la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente:

« *b*) oggetto sociale conforme al disposto del comma 1-bis »;

41) agli articoli 106, commi 3 e 4, 108 comma 1, 109 comma 1 e 114 comma 2, sia previsto il parere dell'UIC;

42) all'articolo 107, il comma 1, sia sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro del Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia »;

43) all'articolo 115, comma 1, sia soppressa la lettera *c*);

44) all'articolo 116, al comma 1 sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Non può essere fatto rinvio agli usi »;

45) all'articolo 117 il comma 3 sia sostituito dal seguente:

« 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo »;

46) all'articolo 117, il comma 8 sia sostituito dal seguente:

« 8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia »;

47) all'articolo 118, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

« 3. Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate »;

48) l'articolo 129 sia sostituito dal seguente:

« 1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine, essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili »;

conseguentemente all'articolo 145, comma 1, la parola: « 129 » sia soppressa;

49) all'articolo 137, al comma 1, siano inserite in fine le seguenti parole: « salva l'astensione dei componenti che siano tenuti ad astenersi dal voto poiché si trovano in una situazione di conflitto di interessi »;

50) all'articolo 137, al comma 2, dopo le parole: « posti in essere con la società medesima » sono aggiunte le seguenti: « o per le operazioni di finanziamento poste in essere »;

51) dopo l'articolo 150, sia aggiunto il seguente:

« ART. 150-bis.

*(Fondo interbancario di garanzia).*

1. Al Fondo, alla Sezione speciale e alla Sezione di garanzia per il credito pesche-

reccio, di cui all'articolo 45, si applicano le disposizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. »;

52) all'articolo 159, dopo il comma 10, sia aggiunto il seguente comma:

« 11. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già consentite in sede di prima applicazione del Titolo V della citata legge n. 287 del 1990 »;

53) all'articolo 159, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 siano soppresse le parole: « ovvero con esse incompatibili »;

b) ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, siano raggruppate in un unico contesto le norme abrogate con effetto differito, eliminando per quanto possibile sovrapposizioni con quelle abrogate con effetto immediato; siano evitati interventi solo parziali sulle leggi incentivanti completata l'abrogazione esplicita delle disposizioni regolanti le operazioni, il funzionamento e l'organizzazione di banche pubbliche oggi trasformate in società per azioni; siano esplicitate le abrogazioni che conseguono all'applicazione del criterio contenuto nell'articolo 151; nelle ipotesi in cui vengano abrogati gli unici articoli ancora in vigore di una determinata legge, sia dichiarata l'abrogazione dell'intera legge;

54) nel Titolo IX (Disposizioni transitorie e finali) sia inserita una disposizione del seguente tenore: « Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, nonché quelle mobiliari nei mercati regolamentati, nonché la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio »;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 7, al comma 5, sia prevista l'estensione del principio di collaborazione tra autorità anche alla CONSOB;



va in tal senso prevista una ulteriore qualificazione dell'attività del CICR integrandone la composizione (Ministeri finanze e giustizia, Consob) e mantenendone il potere di convalida o decadenza sui provvedimenti d'urgenza adottati dal Ministro del tesoro; risulta del tutto contraddittorio quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 114 in materia di esenzione delle attività già sottoposte ad un regime di vigilanza equivalente, che conferma l'attuale parcellizzazione delle competenze dei diversi organi di vigilanza;

va infine prevista la non opponibilità del segreto d'ufficio fra le autorità di vigilanza; per questi motivi

#### ESPRIME PARERE CONTRARIO

in particolare per quanto concerne l'utilizzazione impropria di una legge-delega di coordinamento per far approvare la nuova legge bancaria eludendo, di fatto, poteri e competenze del Parlamento.

Bergonzi.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore esorta la Commissione a considerare l'opportunità di sopprimere dalla proposta di parere del relatore le condizioni numero 26) e 27) che riguardano le casse rurali. A tale fine fa presente che il testo unico prevede due elementi di novità per questi, l'una riguardante l'ambito di operatività, che concerne prevalentemente i soci, e l'altra la riduzione della rigidità delle condizioni per l'assunzione della qualità di socio. A suo avviso tali innovazioni non sono compatibili con la previsione di deroga prevista previa autorizzazione della Banca d'Italia nonché con la soppressione della motivazione del diniego all'ingresso dei nuovi soci, tenuto conto che molto spesso la ragione per cui si rifiuta l'ingresso di nuovi soci è meramente politica. L'obbligo di motivazione rappresenta a suo avviso un utile deterrente rispetto a ingiustificati

dineghi opposti al solo scopo di evitare l'allargamento della base sociale.

Il deputato Wilmo FERRARI (gruppo della DC) ritiene che l'introduzione dell'obbligo di motivare gli atti di diniego all'ingresso di nuovi soci contrasta con l'obiettivo di mantenere l'omogeneità della base sociale delle casse rurali. Si dichiara inoltre contrario all'ipotesi di precludere alle casse rurali la possibilità di operare a favore di soggetti diversi dai soci, considerate le condizioni e le cautele che accompagnano la possibilità di derogare alla norma generale.

Il deputato Giancarlo SITRA (gruppo del PDS) prende atto della rilevanza della questione posta dal sottosegretario Sacconi, che è stata in effetti trascurata dal gruppo di lavoro nei giorni scorsi. Il problema della clausola di gradimento all'ingresso di nuovi soci specie per le casse rurali si pone in modo particolarmente stringente nelle aree meridionali, in cui di fatto vengono compilate liste di cittadini graditi e di cittadini non graditi. Questa condizione mina evidentemente l'obiettivo di allargare la compagine sociale, e dunque esprime contrarietà alla condizione 26) del parere del relatore, dichiarandosi invece favorevole al mantenimento del comma 6 dell'articolo 34; tutto ciò acquista un particolare rilievo nella fase in atto, caratterizzata dal sollevarsi della società civile ed anche del potere politico contro la criminalità organizzata. Riterrrebbe utile individuare meccanismi per la motivazione del diniego, che tuttavia come principio deve comunque rimanere.

Il deputato Lanfranco TURCI (gruppo del PDS) conferma che nel gruppo di lavoro l'attenzione su questo punto è stata carente. Di fronte al rischio di penetrazioni mafiose, sarebbe bene strutturare la norma in modo tale da mantenere il principio della motivazione, prevedendo una possibile deroga a tale obbligo con un meccanismo parallelo a quello di cui alla condizione 27), e cioè con l'intervento della



Il deputato Adriano BIASUTTI (gruppo della DC) ritiene che l'obbligo di motivazione rappresenti un principio che consente la creazione di organizzazioni politiche all'interno delle casse rurali.

Dopo che il deputato Wilmo FERRARI si è dichiarato favorevole al rinvio del seguito dell'esame al termine della seduta delle Commissioni riunite V e VI, contrario il relatore Roberto PINZA, che non intende verificare il lavoro svolto, la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame al termine della seduta delle Commissioni riunite V e VI.

*La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 15,50.*

Il presidente Manfredo MANFREDI avverte che da parte del relatore sono state proposte le seguenti due modifiche allo schema di parere:

*Sostituire la condizione 26) con la seguente:*

26) all'articolo 34, il comma 6 sia sostituito del seguente:

« 6. È in facoltà della Banca d'Italia obbligare la banca a motivare e comunicare i provvedimenti di rigetto ove, a seguito di accertamenti effettuati d'ufficio o su segnalazione dei richiedenti, risulti che la cassa ingiustificatamente rigetta domande di ammissione ».

*Aggiungere la seguente osservazioni.*

« 4) si sottopone altresì l'opportunità di valutare per le casse di credito cooperative che all'ipotesi di fusione vengano assimilate quelle di trasformazione o di conferimento di azienda, ferma restando, in tali ipotesi, la conservazione delle particolari caratteristiche delle riserve indivisibili accumulate »

Il relatore Roberto PINZA accoglie anche la seguente proposta di osservazione, formulata dai colleghi Asquini e Turci:

*Dopo l'osservazione 12 inserire la seguente:*

« 1-bis) All'articolo 118, al comma 6, sia aggiunto in fine il seguente periodo:

« Sono altresì nulle le clausole che in caso di indicizzazione, non prevedono espressamente la possibilità di variare il tasso di interesse e le altre condizioni contrattuali in senso favorevole sia alla banca o all'intermediario finanziario che al cliente ».

Favorevole il sottosegretario Maurizio SACCONI, la Commissione approva la proposta di parere del relatore integrata dalle nuove condizioni e dalle nuove osservazioni presentate alla ripresa dei lavori.

Risulta così preclusa la proposta di parere contrario Bergonzi.

*La seduta termina alle 15,55.*



**CAMERA DEI DEPUTATI**

**COMMISSIONE SPECIALE  
per le Politiche comunitarie**

(5 agosto 1993)



*Giovedì 5 agosto 1993, ore 15,50. — Presidenza del Presidente Carlo FRACANZANI.*

Parere, a norma dell'articolo 126, comma 3, lettera b), del regolamento sullo schema di testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (legge bancaria).

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Carlo GIOVANARDI (gruppo della DC) illustra il provvedimento sottolineando in particolare le disposizioni che presentano profili di compatibilità con l'ordinamento comunitario vigente e richiama l'attenzione sull'articolo 6 che disciplina i raccordi tra poteri normativo dell'autorità creditizia e il diritto comunitario. Al riguardo rileva l'opportunità di evitare di introdurre modifiche all'attuale sistema di recepimento delle direttive comunitarie quale disciplinato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, peraltro richiamata dal comma 2, dell'articolo 6, dello schema di decreto delegato.

Osserva inoltre che al comma 3 dell'articolo 6 sembrerebbe più propria l'attribu-

zione alle autorità creditizie del compito di « applicare » e non già di attuare i regolamenti e le decisioni della Comunità europea.

Ritiene, infine, sarebbe utile raccomandare al Governo che per le Casse rurali ed artigiane si stabilisca un trattamento conforme con quanto previsto dall'ordinamento comunitario.

Dopo brevi interventi dei deputati Angelo LAURICELLA (gruppo del PDS) e Massimo INNOCENTI (gruppo del PDS) e dopo che il Presidente Carlo FRACANZANI ha osservato che l'osservazione relativa alle Casse rurali ed artigiane andrebbe forse meglio approfondita e motivata, la Commissione, accogliendo la proposta da ultimo formulata dal relatore, delibera di esprimere

#### PARERE FAVOREVOLE

a condizione che all'articolo 6: il comma 2 sia soppresso; al comma 3 la parola « attuano » sia sostituita con la seguente: « applicano ».

*La seduta termina alle 16,10.*



**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**VI COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e Tesoro)**

(4 agosto 1993)



SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE FINANZE E TESORO

6<sup>a</sup> COMMISSIONE - FINANZE E TESORO

PARERE SULLO SCHEMA DI "TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (LEGGE BANCARIA)" PREDISPOSTO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25, COMMA 2, DELLA LEGGE 19 FEBBRAIO 1992, N. 142.

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, ne ha apprezzato la notevole qualità e la lucidità con cui la sintesi della normativa in essere è stata effettuata. Rilevato tuttavia che si tratta di un provvedimento di rilevante portata e importanza, frutto di grande impegno e studio, che non è stato possibile tuttavia analizzare adeguatamente nel ristrettissimo periodo di tempo a disposizione, la Commissione ritiene di dover innanzitutto formulare alcune indicazioni di carattere generale di cui il Governo potrà tener conto nella stesura finale del decreto.

In primo luogo, la nuova normativa dovrà essere ispirata a criteri che orientino le attività creditizie e finanziarie verso la concorrenza ed il mercato, perseguendo in tal modo l'efficienza economica che non può essere ottenuta attraverso interventi di vigilanza amministrativa.

L'introduzione del modello della "banca universale" nel nostro Paese non deve essere l'occasione per determinare, di fatto, l'unificazione in capo ad un unico soggetto di tutti i compiti e le responsabilità di vigilanza. Al contrario, ciascun organo di vigilanza deve mantenere le proprie funzioni ed attribuzioni in un contesto di pari responsabilità e dignità, senza confusioni e sovrapposizioni ed evitando l'insorgere di conflitti e competizioni.

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE FINANZE E TESORO

La vigilanza prudenziale, infine, deve avere la funzione di individuare regole generali idonee ad evitare rischi di instabilità del sistema creditizio e finanziario in un contesto di concorrenza e di mercato e di effettuare, a tal fine, interventi ed ispezioni specifiche; non può porsi, invece, l'obiettivo di indirizzare, controllare o condizionare le singole scelte concrete della gestione di ciascun intermediario, nè tantomeno costringere l'attività dei mercati finanziari entro forme contrattuali tipiche.

Tanto premesso, la Commissione esprime, a maggioranza, parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo con le osservazioni di seguito riportate che devono intendersi come invito al Governo ad apportare le relative modifiche.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"Articolo 5 (Finalità e destinatari della vigilanza). -

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza ad esse attribuiti dal presente decreto, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, alla competitività del sistema bancario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e, per quanto di competenza, degli intermediari finanziari.

3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri ad esse attribuiti dalla legge."

All'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le autorità creditizie, nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dal presente decreto, recepiscono le direttive della Comunità europea, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86."

## SENATO DELLA REPUBBLICA

### COMMISSIONE FINANZE E TESORO

All'articolo 7, comma 10, sostituire le parole: "commi 7 e 8" con le seguenti: "commi 7, 8 e 9".

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro del tesoro emanati ai sensi del presente decreto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza."

Sopprimere l'articolo 9.

All'articolo 10, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

", che ha natura d'impresa."

All'articolo 10, al comma 3, dopo le parole: "attività finanziaria" aggiungere le seguenti: "consentita dallo statuto".

All'articolo 11, al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

"alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata, mediante titoli anche obbligazionari, nei limiti stabiliti in via generale dal CICR avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria stabilita dall'articolo 10. Le disposizioni del CICR possono derogare, in applicazione dell'articolo 2410, terzo comma, del codice civile, ai limiti previsti dal primo comma del medesimo articolo. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, individua le



## SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE FINANZE E TESORO

All'articolo 19, ai commi 1, 3 e 6 dopo le parole: "del capitale" aggiungere le parole: "rappresentato da azioni o quote con diritto di voto".

Agli articoli 28, da 33 a 37, 134 e 150, sostituire il termine "cassa", riferito alle casse di credito cooperativo, con il seguente: "banca", ovunque ricorre.

Con riferimento all'articolo 29 chiarire nella relazione di accompagnamento che, in forza dell'articolo 2516 del codice civile, alle banche popolari si applica la disciplina codicistica prevista dagli articoli 2386 e 2401.

All'articolo 30, al comma 2, dopo le parole: "i relativi diritti", inserire la parola: "patrimoniali".

All'articolo 30, sostituire il comma 3 con il seguente:  
"3. Il limite previsto dal comma 2 è elevato al 2 per cento per le azioni detenute dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari."

All'articolo 34, sopprimere il comma 6.

All'articolo 36, comma 1, sostituire la parola: "esclusivamente" con l'altra: "anche".

All'articolo 42, al comma 4, sopprimere le parole: "di primo grado".

All'articolo 44, al comma 1, dopo le parole: "credito peschereccio" aggiungere le seguenti: ",anche a breve termine,".

All'articolo 44, al comma 3, sopprimere le parole: "di primo grado".



## SENATO DELLA REPUBBLICA

### COMMISSIONE FINANZE E TESORO

fini della prestazione del servizio. Le convenzioni indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine, possono essere istituiti organi indipendenti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche e possono farne gravare l'onere sulle relative gestioni.

3. Le convenzioni indicate nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Queste ultime convenzioni sono approvate dall'amministrazione pubblica competente."

All'articolo 53, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Si applica l'articolo 4, comma 2."

All'articolo 54, sopprimere il comma 4.

All'articolo 61, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Si applica l'articolo 4, comma 2."

All'articolo 65, al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti:

"g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca;

g-bis) società, diverse da quelle bancarie e finanziarie, che controllano almeno una banca;"

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE FINANZE E TESORO

All'articolo 65, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "secondo la disciplina vigente."

All'articolo 67, sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono tener conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere da b) a g) dell'articolo 65."

All'articolo 68, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento."

All'articolo 70, sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. Alle banche non si applica il Titolo IV della legge fallimentare."

All'articolo 82, al comma 1, dopo le parole: "sesto e" inserire le seguenti: ", per le banche pubbliche residue,".

All'articolo 87, al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "a tutela del segreto bancario".

All'articolo 90, al comma 2, dopo le parole: "possono cedere" inserire le parole: "le attività e le passività,".

All'articolo 107, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono



SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE FINANZE E TESORO

All'articolo 118, sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate."

All'articolo 119, al comma 2, sostituire la parola: "richiesta" con la parola: "opzione".

All'articolo 120, aggiungere in fine le seguenti parole:

"e sono dovuti fino a quello del prelievo".

All'articolo 124, comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte".

All'articolo 129, sostituire le parole: "dettare agli operatori del settore" con l'altra: "promuovere".

All'articolo 139, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Restano ferme le disposizioni della legge 17 maggio 1991, n. 157."

In relazione all'articolo 35, comma 1, si raccomanda che la disposizione in base alla quale il credito deve essere erogato "prevalentemente a favore dei soci" sia interpretata con flessibilità, in relazione all'entità dei finanziamenti ed anche al numero dei soggetti che ne beneficiano.

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE FINANZE E TESORO

Con riferimento all'articolo 107, si segnala l'opportunità che le autorità creditizie nell'emanare le disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale degli intermediari ed il contenimento del rischio, tengano conto della particolare situazione in cui si trovano le società che svolgono attività di leasing e factoring finalizzato nell'ambito dei gruppi industriali, in modo da non pregiudicarne l'operatività. In questi casi, ad esempio, il parametro a cui rapportare l'adeguatezza patrimoniale potrebbe essere quello desumibile dal bilancio consolidato del gruppo di appartenenza.

Con riferimento all'articolo 157, comma 2, si rileva che il sistema di individuazione delle norme della legge n. 1 del 1991 applicabili alle banche comunitarie e alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento, può essere mantenuto, in via transitoria, in considerazione delle modifiche che le citate norme dovranno subire con il recepimento, ormai prossimo, della direttiva sui servizi di investimento in valori mobiliari. Si raccomanda pertanto che, in tale sede, nel quadro di una rivisitazione e di un consolidamento complessivo delle norme in materia di intermediazione mobiliare, vengano specificamente indicate le disposizioni della citata legge n. 1 del 1991 applicabili alle predette banche comunitarie e società finanziarie.

Sen. Scheda, estensore





**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**GIUNTA**  
**per gli Affari delle Comunità europee**

(29 luglio 1993)







## QUADERNI PUBBLICATI

- n. 1 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Evoluzione tecnica e disciplina giuridica dell'intermediazione finanziaria*, ottobre 1985 (esaurito).
- n. 2 — FRANCESCO CARBONETTI, *Moneta*, dicembre 1985.
- n. 3 — PIETRO DE VECCHIS, *L'istituto di emissione*, febbraio 1986 (esaurito).
- n. 4 — GIUSEPPE CARRIERO, *Governo del credito e Regioni a statuto speciale: il quadro istituzionale*, aprile 1986.
- n. 5 — GIORGIO OPPO, *Una svolta dei titoli di massa (il progetto Monte Titoli)*, aprile 1986.
- n. 6 — LUIGI DESIDERIO, *Le norme di recepimento della Direttiva comunitaria n. 780/77 in materia creditizia*, maggio 1986 (esaurito).
- n. 7 — GIORGIO SANGIORGIO - FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La legge bancaria: evoluzione normativa e orientamenti esegetici*, giugno 1986.
- n. 8 — VINCENZO MEZZACAPO, *L'attività bancaria nell'ambito dei movimenti di capitali nella CEE*, giugno 1986 (esaurito).
- n. 9 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le gestioni bancarie di patrimoni mobiliari*, luglio 1986.
- n. 10 — FRANCESCO CARBONETTI, *I cinquant'anni della legge bancaria*, settembre 1986.
- n. 11 — *La legge bancaria*, ottobre 1986.
- n. 12 — CARMINE LAMANDA, *L'evoluzione della disciplina del controllo sul sistema creditizio dalla legge bancaria ad oggi*, dicembre 1986 (esaurito).
- n. 13 — GIOVANNI IMPERATRICE, *L'accertamento dell'illecito amministrativo nel diritto valutario e nel diritto tributario*, marzo 1987.
- n. 14 — GIORGIO SANGIORGIO, *Profilo istituzionale della disciplina pubblicistica del credito*, maggio 1987.
- n. 15 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, (a cura di) *La disciplina comunitaria del credito al consumo*, luglio 1987.
- n. 16 — CARLO TAGLIENTI, *Il credito documentario: nozione, fondamento, problematica*, settembre 1987.
- n. 17 — PIETRO DE VECCHIS, *Aspetti legali delle crisi bancarie in Italia*, gennaio 1988.
- n. 18 — VINCENZO MEZZACAPO, *Il mercato secondario organizzato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato*, agosto 1988.
- n. 19 — FRANCESCO CARBONETTI, *Il controllo della Banca d'Italia sulle emissioni di titoli atipici*, ottobre 1988.
- n. 20 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Le polizze di credito commerciale*, dicembre 1988.
- n. 21 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *La responsabilità penale del banchiere: evoluzione giurisprudenziale e prospettive di riforma*, dicembre 1989 (esaurito).
- n. 22 — MARCELLO CONDEMI, *Le sanzioni amministrative bancarie e la giurisprudenza della Corte d'Appello di Roma*, aprile 1991.
- n. 23 — MARCO MANCINI - MARINO PERASSI, *I trasferimenti elettronici di fondi*, maggio 1991.
- n. 24 — ENRICO GALANTI, *La crisi degli enti creditizi nella giurisprudenza: la liquidazione coatta amministrativa*, giugno 1991.
- n. 25 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Note introduttive alla disciplina delle s.i.m. e dell'organizzazione dei mercati finanziari*, giugno 1991.
- n. 26 — AA.VV., *La ristrutturazione della banca pubblica e la disciplina del gruppo creditizio*, gennaio 1992.
- n. 27 — GIORGIO SANGIORGIO, *Le Autorità creditizie e i loro poteri*, marzo 1992.
- n. 28 — FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Il recepimento della seconda direttiva Cee in materia bancaria. Prime riflessioni*, febbraio 1993.
- n. 29 — *Il Sistema dei pagamenti. Atti del Convegno giuridico* (Perugia - S.A.Di.Ba., 23-24 ottobre 1992), settembre 1993.
- n. 30 — OLINA CAPOLINO, *L'amministrazione straordinaria delle banche nella giurisprudenza*, ottobre 1993.
- n. 31 — P. G. MARCHETTI - P. FERRO-LUZZI, *Riflessioni sul gruppo creditizio*, dicembre 1993.





*Finito di stampare  
nel mese di giugno 1996  
presso il Centro Stampa  
della Banca d'Italia in Roma.*